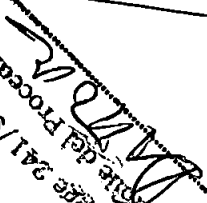


E-MAIL: verone.francesco@iscali.it
E-MAIL: avvcampanaleantonio@gmail.com
E-MAIL: marisasblendorio@gmail.com

12.4 GEN. 2012

Al senal della Legge 241/90 al nortaa
il Resporabile del Procedimento





CORTE D'APPELLO DI BARI - Sezione lavoro -
RICORSO IN APPELLO

Per la sig.ra Ester Mandato, nata a Napoli il 03/08/1963 e residente in Modugno alla Via Napoli n.33, C.F. MNDSRN63M43F839Q, elettivamente domiciliata in Modugno alla Via B.Croce 2/A, presso lo Studio dell'Avv. Irma Vaccaro Gammone (C.F. VCCRMI68C70F104G), che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del presente atto, le comunicazioni di it cancelleria siano inviate p.e.c. a vaccarogammone.irma@avvocatibari.legalmail

contro

Il Comune di Modugno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso come in atti

Per la riforma parziale

Della sentenza n. 5109/14, del 03.06.2014, in particolare nella parte motiva in cui a pag. 4, non sembra che parte ricorrente abbia dimostrato adeguatamente l'elemento soggettivo di cui sopra (comportamento mobbizzante), né che gli episodi riportati dai testi escussi rivelino in un certo senso, un qualche "disegno" o preordinato dal datore di lavoro, anche alla luce della qualifica lavorativa e della rilevanza delle sue mansioni; piuttosto, alla base dei suddetti episodi sembra esserci una certa disorganizzazione che purtroppo ancora caratterizza taluni enti o uffici pubblici e/o un'incapacità di impiegare adeguatamente la pianta organica in dotazione, in relazione alla professionalità di ciascun lavoratore; Parte ricorrente non ha offerto a livello probatorio elementi specifici per beneficiare di particolari aumenti "personalizzati" quanto alla componente c.d. "esistenziale", si deve concludere tenendo conto degli 81 giorni di invalidità temporanea al 50% di cui sopra che alla ricorrente vada riconosciuto un danno biologico per invalidità temporanea pari ad €5.832, 00..... non v'è prova del danno patrimoniale.

si chiede la modifica di tali parti in favore di una pronuncia che affermi

- la reale esistenza dei fatti così come prospettati dalla ricorrente ed emersi nel corso della istruttoria e dunque l'accertamento e la dichiarazione illegittimità del comportamento mobbizzante posto in essere dal Comune di Modugno per i motivi indicati in ricorso con condanna al risarcimento dei danni patiti e patendi, danno biologico, esistenziale e danno alla professionalità, danno all'immagine e del danno patrimoniale.

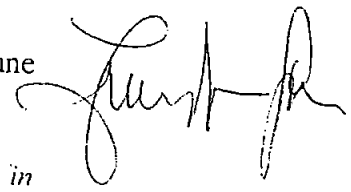
Premesso che

Con ricorso del 28.06.2005, notificato il 12.11.2005, conveniva in giudizio il Comune di Modugno, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

" 1) Accertare e Dichiarare l'esistenza dei fatti ed i comportamenti così come esposti in narrativa; 2) Accertare e Dichiarare illegittimità del comportamento il Comune di Modugno.

Utile e sano
20.1.2017
Procura alle liti
Delego l'avv. Irma Vaccaro Gammone a rappresentarmi e difendermi nel corso del giudizio di cui al presente atto, nell'eventuali fasi di reclamo, appello, opposizione e esecuzione, avendo sin da ora preavuto e fermo il suo operato. A questo fine confermo al detto avvocato anche i poteri di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito, agire e resistere in convenzionale, chiamare i terzi in causa, transigere e conciliare la lite, rinunciare all'azione, agli atti del giudizio e all'esecuzione, accettando le analoghe rinunce delle altre parti, incassare somme ed esser immesso nel possesso dei beni, rilasciando valide quietanze anche di saldo, nominare sostituto per lo svolgimento di qualsiasi attività connessa e/o riveniente dalla procedura giudiziaria di cui al presente atto. Inoltre, ai sensi e per gli effetti del T.U. 196/03 ed avendo ricevuto la relativa informativa autorizzo il detto avvocato a trattare, direttamente od anche a mezzo di terzi, i dati personali anche sensibili, per ottemperare agli obblighi imposti dalla legge e dal mandato conferitogli. Dichiaro di essere stata informata ai sensi dell'art.4 III c., del D.Lgs. n.28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto. Dichiaro di eleggere domicilio presso lo Studio in Modugno (BA) n. 2/A.

Per autentica



in persona del Sindaco pro tempore, e la violazione della normativa innanzi invocata; 3) per l'effetto, Ordinare al Comune di Modugno in persona del Sindaco pro tempore, di reintegrare la ricorrente nel proprio posto di lavoro, con ripristino immediato della situazione quo ante, per le causali di cui in narrativa, che per brevità possono ritenersi trascritte; 4) Condannare il Comune di Modugno in persona del Sindaco pro tempore, dell'amministrazione al risarcimento dei danni patiti e patendi, (esistenziale, danno biologico, danno alla professionalità, danno all'immagine, del danno patrimoniale), liquidando in favore della ricorrente somma ritenuta di Giustizia, determinata anche per via equitativa, in una al risarcimento del danno da svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e agli interessi legali sulle somme rivalutate; 5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari."

- All'udienza di comparizione delle parti la difesa di parte ricorrente difesa eccepiva la tardività della costituzione in cancelleria e chiedeva che il Comune fosse dichiarato decaduto da tutte le richieste istruttorie formulate;

- Alla stessa udienza il Giudice emetteva ordinanza di inammissibilità delle richieste istruttorie del Comune per la tardività della costituzione con conseguente decadenza, ammetteva i mezzi istruttori richiesti dalla ricorrente e rinviava per il prosieguo prova abilitando il Comune alla sola prova contraria;

- escussi i numerosi testi di parte ricorrente il Giudice rinviava la causa all'udienza del 12.01.2010 per la discussione e decisione e nominava il CTU, che depositava elaborato periziale, contestato dalla ricorrente;

- in data 03.06.14 veniva depositata la sentenza impugnata.

Si richiede la modifica parziale della sentenza per i seguenti motivi in fatto e in diritto:

Motivi di appello

A. Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti della condotta mobbizzante.

All'esito della istruttoria e all'escussione dei numerosi testi, è stata ampiamente dimostrata la ricostruzione dei fatti indicata in ricorso, le condotte denunciate e la ripetitività delle stesse, in un ampio arco temporale, più precisamente dal 2001 al 2006, inattività proseguita ben oltre l'avvio del procedimento di primo grado, durante il quale la dipendente veniva spostata in diversi uffici senza che effettuasse alcuna attività e spesso senza che le venisse assegnata una stanza e una scrivania.

Al contrario, la Cassazione S.U. con sent. n. 463 del 22.2.2010, hanno stabilito che il danno non patrimoniale è risarcibile ogni qualvolta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti del lavoratore che siano oggetto di tutela costituzionale, in rapporto alla persistenza del comportamento lesivo (pure in mancanza di intenti discriminatori o persecutori idonei a quantificarlo come "mobbing"). alla

rata e reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale del dipendente, nonché all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del lavoratore.

La sig.ra Ester Mandato, come risulta ampiamente provato in corso di giudizio, è stata vittima di mobbing. Tutte le circostanze dedotte in ricorso, sono state confermate dai numerosi testi escussi, i quali a vario titolo hanno avuto contatti diretti con la ricorrente, vuoi per il comune rapporto di dipendenza con il Comune di Modugno, vuoi per l'aver ricoperto cariche istituzionali prima e dopo il denunciato comportamento mobbizzante (Sindaco, Vice Sindaco, Assessore, Consigliere), e hanno descritto lo stato di prostrazione e frustrazione psicologica in cui versava la ricorrente (verbali di causa). All'esito dell'istruttoria sono emersi plurimi elementi rivelatori di inequivoche ed oggettive condotte di tipo mobbizzante, cioè finalizzate all'isolamento e alla esclusione della dipendente dal contesto lavorativo, mai contrastate dai competenti organi istituzionali del Comune nonostante le segnalazioni pervenute dalla ricorrente (Cass. Sez. Lavoro n.22858/2008).

La Giurisprudenza è sostanzialmente concorde nel definire il *mobbing*¹ una serie di violenze, terrore psicologico, vessazioni e la somma di atteggiamenti reiterati nel tempo, tesi ad isolare la vittima che perde stima e fiducia in se stessa². Condizione essenziale è che tali comportamenti vengano realizzati sul luogo di lavoro, e che gli stessi siano posti in essere da altri colleghi o dal datore di lavoro e che siano perpetrati con una certa frequenza ed in un arco temporale apprezzabile.

Il Mobbing ricade nell'alveo della responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., dunque ricade sul lavoratore l'onere di documentare l'inadempimento contrattuale del datore di lavoro e il danno, nonché il nesso causale tra il primo e il secondo, mentre il datore di lavoro deve provare di aver garantito la protezione legislativamente richiesta ex art. 2087 c.c., direttamente o mediante vigilanza e intervento sull'operato dei propri collaboratori (Trib. Milano, 20.04.2009, LNG n.8, 2009).

Nel caso, la dipendente ha ampiamente provato, in corso di causa, la condotta oggettivamente persecutoria e lesiva dei diritti alla persona, tenuta dal datore di lavoro.

Al contrario, il datore di lavoro non ha provato di essere esente da colpa nell'inadempimento: dalla prova testimoniale è emerso oltre alla sussistenza del fatto

¹ Il mobbing è un fenomeno dai confini incerti quanto alle modalità attuative e di difficile definizione giuridica, come dimostrano i progetti di legge da tempo depositati e che ad oggi non hanno visto la luce. Mobbing deriva dal verbo *to mob* traducibile in italiano con "fare ressa, affollarsi attorno, accerchiare, circondare, attaccare, collettivamente e con violenza".

² Harald Ege che in sociologia ha avviato lo studio del fenomeno definendone le caratteristiche e individuandone gli stati che portano alla estromissione definitiva dal lavoro, finanche con il suicidio del lavoratore, lo ha definito come insieme di azioni che si ripetono in un arco di tempo compiute da uno o più gomme per danneggiare qualcuno in modo sistematico e con uno scopo preciso sul posto di lavoro. In Mobbing, Che cos'è il terrore psicologico sul posto di lavoro, 1996.

illecito, il danno che ne è conseguito e il nesso di causalità tra il fatto lesivo e il danno, e la mancata protezione ex art.2087 c.c. (vd.infra).

Il caso che ci occupa è esemplare per la presenza di varie forme di **marginalizzazione**:

- a) marginalizzazione operativa come inattività e mancata assegnazione di strumenti di lavoro;
- b) marginalizzazione informativa, come la esclusione totale o partecipazione episodica ad iniziative formative;
- c) Marginalizzazione sociale territoriale, come l'isolamento e/o i reiterati spostamenti di Ufficio nell'ambito della medesima o di diverse sedi.

B. Erronea, contraddittoria e carente motivazione in ordine all'esame nel merito e della prova testimoniale.

Anche analizzando l'esame nel merito eseguito dal Giudice di primo grado nella formazione del proprio convincimento, emerge immediatamente la parzialità dell'analisi condotta.

Infatti, nella sentenza che si impugna, il Giudice di primo grado si è limitato ad interpretare parzialmente le testimonianze di solo due testi di parte ricorrente, estrapolandone il contenuto spurio da tutti gli altri elementi e dalle dichiarazioni rese.

Per una più corretta ricostruzione dei fatti, anche se per esigenze di brevità si fa rinvio alla narrativa riportata nel ricorso introduttivo, si rileva che la sig.ra Mandato presta la propria attività di lavoro presso il Comune di Modugno dal 1980, I Settore (dal 1986) come "esecutore applicato dattilografo, categoria B (ex 4°livello), posizione economica B2, e ha svolto attività di lavoro presso il I settore, ed in particolare in favore degli organi istituzionali, ed in particolare dal 1996-1997 presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale. Come è emerso anche dalla prova testimoniale la sig.ra Mandato ha sempre svolto le mansioni assegnatele con dedizione e responsabilità, caratteristiche che le sono state sempre riconosciute dai colleghi e dai superiori gerarchici così come dalle amministrazioni politiche che via via, nel corso degli anni si sono avvicinate. Sino al 5.10.2001, quando con ordine di servizio n.0047337 il Direttore Generale dispose che la "*sig.ra De Marinis Pasqua, lavoratrice socialmente utile, è assegnata presso l'Ufficio di Segreteria del neo Presidente del Consiglio Comunale..... dispone altresì, che la dipendente sig.ra Mandato Esterina, attualmente alle dipendenze dell'ufficio Segreteria del Presidente del Consiglio comunale, disimpegni le funzioni connesse alla categoria posseduta (cat. B1) presso l'Ufficio Delibere con effetto dal 9.10.2001*".

La ricostruzione dei fatti indicata in ricorso è stata confermata dalla totalità dei testi escussi, che hanno così confermato le condotte denunciate e la ripetitività delle stesse in un ampio arco temporale, più precisamente dal 2001 al 2006, e dunque ben oltre l'avvio del procedimento di primo grado.

Nei vari periodi la dipendente veniva spostata in diversi uffici senza che effettuasse alcuna attività e spesso senza che le venisse assegnata una stanza e una scrivania.

1) Rimozione dall'incarico Ufficio di Presidenza: avvio delle condotte (2001).

Si dall'inizio dell'intera vicenda è evidente l'intento persecutorio: la rimozione dall'incarico (segreteria della Presidenza del Consiglio comunale) che per anni aveva ottimamente rivestito (giudizio unanime dei testi), senza una larvata motivazione, in favore di una Lavoratrice socialmente utile, quindi non di una dipendente del Comune.

2) Assegnazione per tre giorni all'Ufficio Delibere (3 giorni).

L'assenza di una postazione di lavoro e della assegnazione di mansioni da svolgere è stata una costante che ha accompagnato ogni "spostamento" della dipendente. Sin dal primo o.d.s., nel quale veniva disposto l'incarico in forza all'Ufficio Delibere, presso il quale di fatto non si è mai insediata (dopo tre giorni fu disposta altra assegnazione!) la ricorrente non ha mai avuto una postazione di lavoro.

Tanto è confermato dal **teste Berardi**, impiegato del Comune del I settore Affari Generali (ud. 30.10.2007), con incarico apicale il quale ha precisato che *L'ufficio delibere è allocato in una unica stanza nella quale all'epoca dei fatti esistevano tre postazioni di lavoro una era occupata dal sottoscritto, le altre due dai collaboratori (Sblendorio e Tarantino), qualora la sig.ra Mandato avesse preso servizio presso l'ufficio di fatto non avrebbe avuto una postazione di lavoro propria*³.

Nell'arco di tutto il periodo, compresa l'ultima assegnazione all'Ufficio Legale del 8/05/2006, avvenuta quindi a ridosso della I udienza di comparizione delle parti, la ricorrente è stata ripetutamente spostata in diversi uffici ma mai organizzando preventivamente il lavoro che la stessa doveva effettuare, (stanza, postazione di lavoro e mansioni da svolgere), anche successivamente non c'è mai stata (cfr. dichiarazione resa dalla ricorrente alla **prima udienza** del 21.06.2006 nella quale dichiara che la situazione sostanzialmente non era cambiata anche dopo il trasferimento all'Ufficio legale, *"trascorro il mio tempo senza fare niente ed occasionalmente ho, nell'ultimo mese e mezzo digitato al computer quattro lettere"*).

3) Assegnazione come segretaria del Vice Sindaco (2001-2002).

Durante il periodo all'Ufficio del Vice Sindaco la sig.ra Mandato viene relegata in un angusto ufficio, senza una sua postazione di lavoro ed esautorata dalle mansioni. I testi escussi hanno confermato che pur essendo stata la Mandato assegnata all'Ufficio del Vice Sindaco, anche questa volta non aveva avuto una postazione di lavoro.

³ Il teste Cavallo riferisce di sapere "per sentito dire" che non fosse ben accetta in detto ufficio

Doveva la stessa, per un fatto logistico, dividere la stanza antistante quella del Sindaco e del Vice Sindaco con i due assistenti del Sindaco, che già occupavano le uniche due scrivanie presenti. Il **teste Bonasia** confermando la circostanza di cui al n.6 del ricorso precisa che *“essendo tale stanza capiente poteva essere aggiunta una terza scrivania anche per la segretaria del Vice-Sindaco”*.

In realtà gli assistenti del Sindaco “decidono” che la Mandato doveva restare nella stanza del Vice Sindaco (piccola e senza areazione, cfr. **teste Clementini**) e con la porta chiusa (circostanza confermata da tutti i testi).

Tanto di fatto comportava che quando era presente il Vice Sindaco la ricorrente doveva uscire fuori dalla stanza e rimanere inoperosa, sostando nella sala d’attesa o nel corridoio (circostanza confermata dai **testi Mangini, Berardi, Cavallo, Scoria**). In particolare il **teste Cavallo**, addetto alla gestione delle strutture sportive, e quindi per ragioni di servizio si recava spesso dal Vice Sindaco, essendo questo anche assessore allo sport e alla cultura, aggiunge *“non ho mai visto chiudere la porta della stanza del Vice Sindaco (prima), ho chiesto alla ricorrente come mai fosse sempre chiusa, considerato il tipo di stanza, di passaggio anche del bagno, e la stessa mi rispondeva che era stata chiusa per espressa richiesta dei colleghi assistenti del Sindaco”*. Così riferisce anche il **teste Clementini**.

È lo stesso **Vice Sindaco, avv. Augusto Bellino**, a confermare la circostanza che *“la mia posta veniva aperta dagli assistenti del Sindaco a mia insaputa. Tanto che io redarguii i medesimi impiegati di rispettare la corrispondenza a me riservata e/o indirizzata”*.

La gestione della corrispondenza era tra i compiti che la segretaria Mandato doveva assolvere invece tale compito, ad insaputa dello stesso Vice Sindaco, veniva svolto dagli assistenti del Sindaco.

Sull’atteggiamento dei colleghi i testi hanno riferito in vario modo.

Il **teste Mangini**⁴ conferma il punto 6 del ricorso⁵ e *“in ordine ai comportamenti persecutori e vessatori preciso che posso dire di essere stato testimone di una serie di fatti accaduti al Comune che procuravano uno stato di malessere alla sig.ra Mandato. Io stesso ho accompagnato la ricorrente in Ospedale “*. Il **teste Cavallo** aggiunge *“Ho*

⁴ Che fino al 1.09. 2003 era dipendente del Comune e dalla metà del 2004 ha intrapreso una collaborazione con una società di servizi che gestisce in appalto i tributi per il Comune.

⁵ punto 6) del ricorso “Da questo momento la signora Mandato sarà oggetto di comportamenti persecutori, vessatori e discriminatori: durante la sua permanenza nell’Ufficio del Vice Sindaco (non le veniva assegnata una stanza con una postazione di lavoro, ma utilizzava quella del Vice Sindaco quando questi non c’era) i colleghi assegnati all’assistenza del Sindaco, che occupavano l’anticamera della stanza dello stesso, si mostrarono in più di una occasione maldisposti ad accettare questa nuova presenza, inveendo ed addirittura interferendo nel lavoro della stessa; un episodio tra i tanti è quello della posta del Vice-Sindaco che doveva essere trattenuta ed aperta dall’assistente (Mandato), e che, invece, all’insaputa della stessa e del diretto interessato (Vice Sindaco), veniva trattenuta ed aperta dagli assistenti del Sindaco.

potuto notare che non vi erano buoni rapporti con i colleghi. Tanto che a volte quando mi recavo nella stanza dei medesimi (gabinetto del Sindaco) e chiedevo della sig.ra Mandato questi mi rispondevano vedi tu se è presente nell'Ufficio o no. Preciso che la stanza del gabinetto del Sindaco è antistante quella del Vice Sindaco pertanto è obbligatorio passare dalla stessa per accedere alla stanza. Preciso che non sono a conoscenza dei motivi di tali dissapori anche se la sig.ra Mandato mi aveva riferito che non era gradita la sua presenza dai colleghi, e dal modo in cui mi rispondevano potevo constatare che ciò fosse vero".

Il teste Bonasia⁶ "i colleghi che occupavano la stanza antistante avevano degli atteggiamenti come ad esempio evitare che la Mandato potesse organizzare l'audizione dei cittadini che volevano parlare con il Vice Sindaco, di fatto svolgendo loro questa attività al posto suo, così come non le facevano aprire la posta che aprivano loro stessi, tanto posso dire in quanto ho assistito personalmente ai fatti da me riferiti".

La teste Scorcìa "Si creavano spesso attriti e incomprensioni tra lei e gli assistenti del Sindaco. Io stessa ho assistito ad alcuni episodi come lo smistamento della posta o all'apertura della porta di accesso al pubblico che nel caso in cui venisse effettuata dalla Mandato ciò comportava il rimprovero dei colleghi".

4) Mancato affidamento di nuove mansioni (fine 2002 –settembre 2003)

Nel 2002 la Giunta fu azzerata (stesso Sindaco) e al rinnovo della Giunta l'incarico di Vice-Sindaco fu affidato ad altro soggetto. Per la ricorrente si avvia **un lungo periodo in cui non viene disposto l'affidamento ad alcun Ufficio e/o mansione, torna inoperosa a girare nei corridoi del Municipio di Modugno prima e del Comando poi** (circostanza provata documentalmente e confermata da tutti testi escussi).

Dopo l'Ufficio del Vice Sindaco (ott.-novembre 2002 e fino al settembre 2003), nessun Dirigente o il Sindaco⁷, benché interpellati dalla stessa ricorrente o per interposta persona⁸, ha disposto alcunché.

Inutili i numerosi tentativi della ricorrente di chiedere di interloquire con il Sindaco, costretta ad ore di attesa in anticamera e spesso senza riuscire neanche a parlare con il suo "datore di lavoro" (cfr. testimonianze che confermano tale circostanza)

⁶ In carica come Consigliere comunale dal 2001 al mese di aprile/maggio del 2006.

⁷ L'ing. Bonasia ricorda che "aveva interpellato i dirigenti e i Funzionari anche i Consiglieri e Assessori e me compreso perché le fossero affidate delle mansioni. In quel periodo stazionava nei corridoi municipali non avendo più né un ufficio né delle mansioni. Vedevo questa situazione ogni volta che andavo al Comune in media 2-3 volte alla settimana per le attività istituzionali a me riferite".

⁸ Il teste Mangini riferisce di "aver mediato.. incontrando personalmente il Sindaco, ma di fatto non è trovata alcuna soluzione".

o, quando ciò è avvenuto, senza ricevere risposte concrete alla sua unica domanda di lavorare!

Riferisce la **teste Scorgia**, amica della ricorrente *“Lei continuava a dire <voglio lavorare, sono tanti anni che lavoro al Comune di Modugno, voglio solo lavorare, con una stanza e un computer>”*.

Non sfugga che nello stesso periodo, nel mentre il Comune teneva inutilizzata la unità di lavoro Mandato, si era reso vacante uno dei due posti di assistenti al Sindaco per il pensionamento del sig. Delfino: in tale circostanza viene distaccato temporaneamente il sig. De Benedictis, che assume il doppio incarico di assistente del Sindaco, mantenendo quello originario di addetto all'ufficio statistica (circostanza confermata dai **testi escussi, sia dipendenti cfr. Berardi che istituzionali cfr. Bellomo, Bonasia, Clementini**). Lo stesso Sindaco in carica **dott. Rana** conferma tale circostanza precisando che *“tale decisione fu anche presa perché la sig.ra Mandato doveva assistere la nuova giunta”*. Ma di fatto la Mandato non lavorava.

Quest'ultima vicenda determinò un peggioramento delle condizioni di salute della sig.ra Mandato. Come riferisce l'ing. Bonasia *“stava male per tale situazione e che era sotto cura neurologica”*.

5) Il distacco presso il Comando come assistente alla Giunta comunale (atto sindacale del 4.09.2003, prot.n.42300).

E' lo stesso Sindaco in carica dal 2001 a riferire che *“La sig.ra Mandato fu trasferita al Comando di Polizia municipale perché la Giunta si trasferì al Comando”*. Circostanza confermata da tutti i testi escussi. Precisa il Bonasia che in quel periodo il *“Sindaco Rana decise di creare un altro Ufficio presso il Comando dei Vigili Urbani e quindi la sig.ra Mandato venne trasferita presso tale sede disponendo che le mansioni della Mandato fossero svolte presso tale sede per la Giunta e per il Sindaco”*.

Quel che preme evidenziare è che al Comando la sig.ra Mandato non ha mai svolto le mansioni per le quali, almeno sulla carta, era stata assegnata. L'assessore **Clementini** conferma tale circostanza (punto n.17 del ricorso⁹) e precisa che *“La giunta, almeno quando ne ho fatto parte, non ha mai utilizzato la sig.ra Mandato. Preciso che la sig.ra Mandato non era stata messa in condizione di essere a disposizione del Sindaco, non aveva alcuna disposizione, un agenda per fissare gli appuntamenti e organizzare gli eventi e impegni dell'Amministrazione (...) le disposizioni dovevano provenire dal*

⁹ 17) “Alla descritta situazione di estremo disagio e precarietà si aggiunga che, presso il Comando di Polizia municipale, né il Sindaco né la Giunta comunale si sono mai avvalsi della collaborazione della sig.ra Mandato, preposta all'attività di assistenza dei medesimi Organi.”

Sindaco o dal Dirigente, non io che solo a titolo personale le avevo chiesto di rispondere al telefono in mia assenza”.

E continua “l’assistenza agli organi istituzionali veniva effettuata dalla sig.ra De Marinis e dai Vigili Urbani”.

Il teste Bonasia riferisce che “nessuna attività fu affidata alla sig.ra Mandato che continuava anche presso il Comando dei Vigili a rimanere senza postazione di lavoro e senza mezzi di lavoro.... Stazionava nell’ufficio dei Vigili quando uno dei due era fuori... non svolgeva alcuna mansione, anzi quelle che avrebbe dovuto svolgere venivano affidate ai vigili, come ad esempio l’organizzazione di una giunta (avvisi)”.

Il teste Berardi in qualità di funzionario della stessa area della Mandato, dichiara “Le convocazioni della Giunta comunale sono predisposte dai collaboratori dell’Ufficio Delibere, secondo le indicazioni del Segretario comunale. Il mio Ufficio oltre alle convocazioni della giunta comunale si occupa della formalizzazione di tutti gli atti adottati dalla giunta comunale e dal consiglio comunale”.

Tutti i testi hanno confermato la presenza della sig.ra Mandato nella stanza dell’assessore Clementini, ma senza far nulla¹⁰.

Al comando erano i Vigili Urbani a svolgere le mansioni della Mandato.

Allora per quale motivo la Mandato veniva trasferita alla sede presso il Comando per assistere la Giunta quando tali mansioni venivano svolte da altri?

Quando la Mandato ritorna nei corridoi del Comando, i vigili Priore e Tedesco, le dicono che può utilizzare la loro stanza in loro assenza.

Infatti il **Vigile Priore** riferisce che nel periodo in cui è stata nella sua stanza la Mandato “non svolgeva Mansioni e sostava senza far nulla...non svolgeva alcuna attività e di tanto se ne doleva”. Non c’era alcuna disposizione di servizio di assegnazione in favore della sig.ra Mandato di una stanza e pertanto le offrimmo di utilizzare la nostra stanza”.

In conclusione al Comando come alla sede del Municipio la sig.ra Mandato stava ora nei corridoi, ora nella stanza dell’assessore Clementini, poi dei Vigili urbani (sempre se i legittimi titolari si erano allontanati), e sempre senza far niente.

Il Giudice di primo grado invece ha giustificato detti eventi, frutto della disorganizzazione dell’Ente. In ordine al trasferimento al Comando riferisce l’ex Sindaco che la sig.ra Mandato “fu assegnata nella stanza dell’assessore ai lavori pubblici”. Circostanza questa non provata dal Comune (non esiste un ordine di servizio) e smentita da tutti i testi che in quel periodo videro come le cose si erano effettivamente

¹⁰ Cfr. Mangini, Carelli, Bellomo, Clementini, Bonasia, Scorcìa, Bellino, Cavallo il quale dichiara che a volte aveva trovato difficoltà nel rintracciarla perché non aveva una stanza.

svolte. E' lo stesso **Assessore ai lavori pubblici Clementini** a dire invece che *"quando arrivai all'Ufficio tecnico trovai la sig.ra Mandato nel corridoio senza neanche una sedia e dopo averle chiesto cosa stesse facendo la invitai ad entrare nella mia stanza e a permanere nella stessa"* *"nella mia stanza non c'erano dipendenti e comunque io ero da solo... sono a conoscenza che l'assessore successivo non ha autorizzato né la Mandato né altri dipendenti a stare nella sua stanza"*.

L'ex **Sindaco Rana del Comune di Modugno** invece è l'unico a sostenere che la Mandato *"continuò anche con il nuovo assessore, arch. Sabato ad occupare la medesima stanza, almeno per un certo periodo"*. *"Se non ricordo male quando la stessa fu occupata dal Massarelli la sig.ra Mandato rimase senza stanza"* (conferma la mancanza della stanza) ...continua *"fu trasferita come assistente alla Giunta e al Sindaco al Comando di Polizia municipale perché la Giunta si trasferì al Comando"* poi dichiara che per *"le attività della Giunta e del Sindaco ci siamo avvalsi di volta in volta di tutti i dipendenti come capitava e quindi anche della sig.ra Mandato"*.

Dalle testimonianze è emerso, e confermato, il tentativo della ricorrente –risultato vano– di trovare una soluzione bonaria alla situazione e la disponibilità ad accettare qualunque soluzione pur di lavorare (vd.infra). A ben guardare tutti i testi hanno confermato le qualità della dipendente Mandato, dalla stessa ampiamente espresse prima dei comportamenti mobbizzanti: la ricorrente è stata descritta come lavoratrice sempre disponibile e particolarmente dedita al lavoro (Clementini, Carelli, Berardi, Cavallo, Bellomo, Bellino, Bonasia).

Durante l'incarico alla Presidenza del Consiglio comunale era il referente diretto dei consiglieri (così l'ex assessore di maggioranza e Consigliere comunale Clementini, che offrirà alla ricorrente la sua stanza di Assessore (vd. Infra); il Consigliere e Presidente della Commissione Statuto e consigliere di maggioranza (dal 2001 al 2006) **Carelli**, che dichiara *la disponibilità a rendere informazioni circa l'attività amministrativa a rendere chiarimenti in ordine ai punti all'o.d.g.*; il Consigliere **Bellomo**, il **Vice Sindaco Bellino** che aggiunge *"curò per me tutto l'iter amministrativo per il problema dell'interramento della rete ferroviaria"*. L'ex **Sindaco Bonasia** definisce i compiti svolti dalla Mandato presso l'Ufficio di Segreteria del Consiglio Comunale *"particolarmente impegnativi poiché seguono i tempi delle attività degli organi politici e ricordo che non si è mai sottratta alla richiesta di svolgere attività di lavoro oltre l'orario previsto"*.

La sig.ra Mandato rientra perfettamente nel tipo sociologico di lavoratore da mobbizzare, poiché il mobber sceglie la sua vittima tra quelle più facilmente aggredibili, primo fra tutti il lavoratore particolarmente dedito al lavoro e responsabile.

Riconosciuta dal Giudice di primo grado l'idoneità delle condotte ad arrecare pregiudizio al lavoratore, quindi deve essere riconosciuta la finalità illecita.

Il mobbing consiste in una serie di comportamenti datoriali sforniti di un qualsiasi utilità diretta per l'organizzazione e quindi diretti alla gratuita lesione dell'integrità psico-fisica del prestatore (Trib. Modena 4 aprile 2007, in Guida Dir., 2007, 30, 48).

Secondo la Giurisprudenza consolidata, nel mobbing è sufficiente che la condotta sia lesiva dei beni della persona, monodirezionale, pretestuosa, vessatoria e permanga nel tempo (Trib. Milano 24 dicembre 2008, LG, n.4, 420, 2009).

Tutto ciò è stato provato per tabulas e confermato in sede di prova testimoniale.

La **teste Scorcias** definisce il cambiamento intervenuto sul lavoro come *“brusco passaggio dalla iperattività a causa dei numerosi impegni e mansioni affidatele (fino al 2001) alla completa inattività”*. Sempre la stessa riferisce che *“la sig.ra Mandato con me si sfogava e si sentiva frustata fino ad arrivare alla depressione. Sono a conoscenza di tali circostanze perché siamo amiche e lei si confidava con me e a volte mi ha chiesto di accompagnarla al pronto Soccorso perché aveva crisi d'ansia... sono a conoscenza che la sig.ra Mandato ha fruito di periodi di malattia ed era seguita da una psicologa”*.

Il **teste Mangini** riferisce di aver accompagnato lui stesso la Mandato in ospedale, dopo alcuni avvenimenti accaduti in Comune.

Sotto il profilo del **risarcimento**, non essendo previsto nel nostro ordinamento l'autonoma fattispecie del danno da mobbing, la giurisprudenza ha fatto rientrare la risarcibilità dei danni derivanti da tali condotte nell'ambito delle categorie di danno risarcibile, già presenti nel Codice Civile, così come ulteriormente specificate dall'elaborazione giurisprudenziale dell'ultimo decennio.

Nel caso di specie si è realizzato un caso di mobbing così come definito dalla giurisprudenza del lavoro, più grave perché verificatosi in una P.A., laddove **l'art.97 Cost. e buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, sono concetti in evidente contrasto con il fenomeno del mobbing ed incompatibili con lo stesso.**

La Giurisprudenza ha sostenuto la linea che ritiene possibile la concorrenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Qualsiasi azione ingiusta è in grado di generare una responsabilità, e se realizzata da un contraente determinerà anche una responsabilità contrattuale.

Nel primo caso la regola (art. 2043 c.c. e seguenti) non rispettata potrà determinare potenziali danni sia patrimoniali che non patrimoniali, alla luce del disposto dell'art. 2059 c.c. (cfr. sent. della Cassazione e della Corte Cost. del 2003 sul tema, nel secondo caso, l'art. 1218 c.c. alla luce dell'art. 1321 c.c. e segg. esclusivamente danni patrimoniali (Trib. Forlì n. 28 del 28.1.2005).

Come già indicato in ricorso la prima e basilare regola del nostro ordinamento in tema di responsabilità è quella dettata dall'art. 2043 c.c. e dal *“neminem laedere”* che

comporta una responsabilità ogni qual volta qualcuno procuri un danno ingiusto ad un altro soggetto con dolo o colpa. Con l'ulteriore vantaggio per il danneggiato, se si considera coesistente sia la responsabilità extracontrattuale sia contrattuale che il mancato rispetto della regola contrattuale (ad esempio l'art. 2087 c.c. per il lavoro) potrà costituire il profilo di colpa richiesto per la realizzazione della fattispecie ex art. 2043 c.c. e, conseguentemente, esonerare dalla ricerca dell'elemento psicologico.

Inoltre il riconoscimento dei danni richiesti dalla ricorrente, oltre a quello biologico, e quindi quelli professionali, alla dignità personale ed all'immagine, sono danni senza un contenuto patrimoniale diretto ed immediato e, di conseguenza, non opererà il meccanismo risarcitorio, data l'impossibilità di *restitutio ad integrum* in casi come quello in esame. Quindi, dai danni di natura non patrimoniale deriverà il diritto ad un indennizzo se il danno sarà stato provocato dalla condotta illecita del soggetto nei cui confronti si agisce. Nel caso in esame il risarcimento e l'indennizzo non sono stati richiesti nei confronti dei soggetti fisici che hanno determinato la condizione di mobbing subito dalla ricorrente, ma nei confronti del Comune che aveva, come datore di lavoro, l'obbligo di controllare per impedire il verificarsi delle condotte subite dalla Mandato. Ecco realizzati tutti gli elementi richiesti dalla normativa sul danno extracontrattuale: un danno biologico e professionale ingiusto, senza dunque alcun rispetto delle regole, in questo caso il mobbing con l'ingiustizia insita in tale comportamento, con colpa del Comune per non aver impedito la realizzazione dei comportamenti mobbizzanti nei confronti di una propria dipendente da parte di altri dipendenti e per aver negato il lavoro ad una dipendente per più di cinque anni.

La natura del danno, come detto non patrimoniale, comporta l'ulteriore indennizzo ai sensi dell'art. 2059 c.c. Sia nel caso di danno alla salute (art. 32 Cost.) che di danno alla professionalità del lavoratore (artt. 2, 4, 35, Cost.) ci troviamo di fronte a situazioni tutelate costituzionalmente e, di conseguenza, la possibilità di applicare l'art. 2059 c.c. appare effettiva anche di fronte alla lettura meno estensiva del danno non patrimoniale. Di tale avviso anche gli interpreti più riduttivi del nuovo corso dell'art. 2059 c.c. arrivano ad una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo: l'art. 2043 c.c., in quanto norma atipica, tutela qualsiasi interesse giuridicamente rilevante da qualunque fonte esso emani sempre che meriti protezione risarcitoria, mentre l'art. 2059 c.c., viceversa, toglie i casi in cui il legislatore riconosce espressamente i danni non patrimoniali, consente di proteggere solo i diritti inviolabili della persona.

Inoltre si assume che i comportamenti datoriali descritti sono stati, per sistematicità e vessatorietà, specificamente finalizzati al danneggiamento professionale, psicologico e sociale, della ricorrente, in quanto "*espressione di un disegno datoriale caratterizzato*

da intenti ritorsivi e intimidatori, tale da integrare gli estremi del "c.d. mobbing", fonte di danni alla salute del lavoratore".

Una articolata definizione descrive il mobbing come "... situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente ed in costante progresso in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità. Il mobbizzato si trova nell'impossibilità di reagire adeguatamente a tali attacchi e a lungo andare accusa disturbi psicosomatici, relazionali e dell'umore che possono portare anche a invalidità psicofisiche permanenti di vario genere".

Si individuano altresì le diverse categorie in cui possono classificarsi i possibili episodi di condotte mobbizzanti: 1) attacchi ai contatti umani (limitazioni alla possibilità di esprimersi, continue interruzioni del discorso, critiche e rimproveri costanti, sguardi e gesti con significato negativo, etc.; 2) isolamento sistematico (trasferimento della vittima a un luogo di lavoro isolato, comportamenti tendenti ad ignorarla, divieti di parlare o intrattenere rapporti con questa persona; 3) cambiamenti delle mansioni (revoca di ogni mansione da svolgere, assegnazione di lavori senza senso, nocivi o al di sotto delle capacità della vittima, cambiamenti comuni degli incarichi; 4) attacchi contro la reputazione (calunnie, pettegolezzi, turpiloquio, valutazione sbagliata o umiliante delle sue prestazioni etc.; 5) violenza o minacce di violenza (minacce o atti di violenza fisica o a sfondo sessuale).

È evidente che la sig.ra Mandato è stata oggetto di mobbing volontariamente posto in essere dal datore di lavoro. Erra l'Ill.mo Giudice di prime cure ove ritiene, alla luce della ricostruzione dei termini della vicenda, che *"alla base dei suddetti episodi sembra esserci una certa disorganizzazione che purtroppo ancora caratterizza taluni enti o uffici pubblici e/o un'incapacità di impiegare adeguatamente la pianta organica in dotazione, in relazione alla professionalità di ciascun lavoratore."* (cfr.sent. pag. 4).

Appare evidente che gli episodi sin qui descritti hanno riguardato solo ed esclusivamente la sig.ra Mandato - mai altri dipendenti del Comune - e che tutti erano posti in essere all'esclusivo fine di ledere e danneggiare la ricorrente, i contatti umani della stessa, limitare la possibilità di esprimersi, isolarla sistematicamente e sottoporla a cambiamenti frequenti delle mansioni, alla revoca di ogni compito da svolgere e assegnarla a lavori senza senso, nocivi o al di sotto delle proprie capacità, che hanno trasformato la lavoratrice nella vittima della condotta persecutoria e mobbizzante del proprio datore di lavoro.

In conclusione, come ribadito dalla consolidata Giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (cfr., tra le tante, Cass., sez. lav., 6 agosto 2014, n. 17698; Cass., sez. lav., 7 agosto 2013, n. 18836; Cass., sez. lav., 5 novembre 2012, n. 18927; Cass., sez. lav., 17 febbraio 2009, n. 3785). Pertanto è errato il convincimento del Giudice che ritiene che la fattispecie di cui è causa non rientri nel mobbing. Provato nel caso di specie il dato oggettivo quindi, della serialità ed aggressività delle azioni, che si combina con quello soggettivo della finalità vessatoria e persecutoria dell'autore che, specie in presenza di atti in sé leciti, permette di giungere ad una valutazione finale e complessiva di disvalore.

Orbene, al riguardo, si rileva come dalla copiosa documentazione in atti e dalle risultanze processuali da cui può senz'altro ritenersi raggiunta la prova dell'inadempimento datoriale ed, in particolare, del fatto che per un periodo temporale piuttosto esteso (circa 6 anni), la ricorrente sia stata sottoposta ad una serie di comportamenti vessatori, puntualmente descritti e provati, ad opera dell'amministrazione convenuta nella persona dell'ex Sindaco e dei preposti.

Insito il danno alla professionalità: provato e confermato dai testi¹¹ il mancato accesso alla retribuzione accessoria¹¹, per il mancato inserimento nelle relative attività e nei corsi di formazione. Indicativa in tal senso la testimonianza resa dal **dott. Berardi**, responsabile dell'Ufficio di appartenenza dell'odierna appellante *"La sig.ra Mandato non ha partecipato a molti corsi di formazione ma non so se trattasi di esclusione. Ci sono due tipologie di corsi il primo è di tipo generale ed aperto a tutti i dipendenti che vi partecipano, salvo assenze. L'altro tipo è specifico per settore ed è gestito autonomamente da ogni Dirigente di Settore. I partecipanti vengono in genere individuati in relazione alle esigenze di servizio alle mansioni svolte e alle categorie di inquadramento in relazione e alla tipologia di corso"*. È evidente dunque che la

¹¹ Il teste Clementini riferisce *"sono a conoscenza della decurtazione dello stipendio della Mandato, conseguente alla mancata attività. ...preciso che ho visto per ben due volte le buste paga della Mandato, che si lamentava della decurtazione, perché non rientrava nei progetti obiettivo che si facevano...in fase di predisposizione dei progetti la sig.ra Mandato non veniva inclusa mentre gli altri sì."*

Mandato è stata esclusa dai primi corsi per le assenze dovute ai periodi di malattia, dai secondi per scelta discrezionale dei dirigenti che comunque dovevano valutare sulla scorta delle mansioni: ma la Mandato non svolgeva alcuna mansione! Il teste Priore aggiunge che comunque nell'ammissione a corsi di formazione in cui le domande dei dipendenti erano superiori ai posti "ci si accordava tra colleghi secondo una rotazione". Quindi, se tanto vale per tutti i dipendenti, la Mandato veniva esclusa finanche da eventuali accordi di rotazione.

Si ribadisce che la ricorrente è stata progressivamente privata di ogni compito, dapprima con esclusione di ogni incarico, poi con la privazione della postazione di lavoro ed in seguito con il trasferimento ad altra sede, unica dipendente del Comune, senza postazione e ridotta praticamente alla totale inattività.

C.Omessa ed errata valutazione della responsabilità del datore di lavoro per danni alla integrità psico-fisica del lavoratore derivanti da mobbing: il danno.

La Corte di Cassazione aveva già da tempo ribadito che il nesso eziologico tra tali comportamenti e il danno professionale è in re ipsa, poiché tali *"provvedimenti del datore di lavoro che illegittimamente ledono tale diritto vengono immancabilmente a ledere l'immagine professionale, la dignità personale e la vita di relazione del lavoratore"* (Corte di Cass., n.10157/2004).

In altri termini, al di là delle qualificazioni solo accademiche di danno-evento o danno-conseguenza dei fatti in esame, nelle situazioni di lesione dei diritti fondamentali del lavoratore si viene immancabilmente a provocare un danno allo stesso, sia esso biologico se il danno è alla salute, esistenziale consistente nelle ferite inferte alla sfera di autostima ed eterostima in ambito lavorativo ed alla sua immagine professionale.

In ossequio alle regole generali di riparto degli oneri probatori in tema di responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 2087 cc, la ricorrente ha provato l'inadempimento datoriale e il conseguente danno, e il nesso causale tra l'effetto della violazione dell'obbligo di sicurezza ed il pregiudizio subito; viceversa alcuna prova liberatoria è stata offerta dall'Amministrazione convenuta. Da ciò derivando l'obbligo per l'azienda datrice di risarcire i danni anche alla salute. Pertanto, in merito alla determinazione del quantum debeatur, in presenza di un danno alla persona, si riconosce la risarcibilità di due distinte figure di danno, quello patrimoniale e quello non patrimoniale. Come è noto, la rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cc, come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale, inteso nella sua più ampia accezione, ha riportato il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile che distingue solo tra danno patrimoniale (art. 2043 cc) e danno non patrimoniale (art. 2059 cc) (sent. n. 8827/2003; n. 15027/2005; n. 23918/2006).

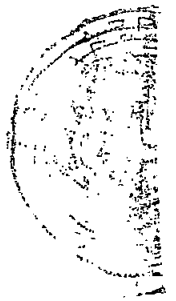
Il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica ed il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c..

L'art. 2059 ce, non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 cc (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; S.U. n. 576, 581, 582, 584/2008).

Ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale, sono, dunque, necessarie, seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite, le seguenti condizioni: a) che l'interesse leso (e non il pregiudizio sofferto) abbia rilevanza costituzionale; b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, come impone il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.; c) che il danno non sia futile, ma abbia una consistenza che possa considerarsi giuridicamente rilevante. Le Sezioni Unite hanno confermato che il risarcimento del danno non patrimoniale discende, oltre che dai principi costituzionali, anche dall'espressa disposizione di cui all'art. 2087 c.c. Non esistono distinte sottocategorie, ma vari tipi di pregiudizio (danno morale, danno biologico, danno esistenziale, da vita di relazione ecc..) viene effettuato solo a fini descrittivi senza implicare il riconoscimento di distinte categorie di danno autonomamente e cumulativamente risarcibile (cfr. Cass. n. 26972/2008).

Nel caso di specie siamo in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, e provate in giudizio, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione" (così Cass., sez. III, 7 novembre 2014, n. 23778).

Il Giudice di prime cure si limita a quantificare il danno limitandosi al calcolo matematico di 81 giorni di malattia considerati dal CTU fino al deposito del ricorso. Valutazione sempre contestata dalla scrivente difesa (cfr deduzioni di CTP e note depositate), che ha chiesto di valutare i certificati medici successivi al deposito del ricorso ed eventuali patologie insorte di sicura origine psico-somatica o da stress.



Il Giudice di prime cure ha totalmente ignorato le conclusioni rassegnate dal dott. Troja nella CTP depositata, il quale, accerta che la ricorrente è affetta da sintomatologia di tipo ansioso-depressiva reattiva alle vicissitudini lavorative, precisa che i criteri per la valutazione del danno in vigore della tabella delle menomazioni di cui al Decreto lgs.vo n. 38/2000, come approvata con D.M. del 12 luglio 2000, relativa alla valutazione del danno biologico nell'ambito della tutela assicurativa degli infortuni sul lavoro e malattie professionali, prevede sull'argomento unicamente le due seguenti voci: 180.) Disturbo post-traumatico da stress cronico moderato, a seconda dell'efficacia della psicoterapia -fino a 6%; 181) Disturbo post Traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia della psicoterapia- fino a 15%.

Pertanto, accertata la patologia il CTU doveva, e non l'ha fatto, in analogia a quanto previsto dalle tabelle ex D.Lgs.38/2000, valutare i postumi. Pertanto si chiede sin d'ora il rinnovo della CTU, e la modifica del risarcimento del danno corrisposto.

Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona, costituiscono componenti dell'unitario danno non patrimoniale che, senza poter essere valutate atomisticamente, debbono pur sempre dar luogo ad una valutazione globale.

Nel caso di specie vi è stata la mancata liquidazione del cosiddetto danno morale, il risarcimento del danno previsto dal Giudice di prime cure non è esaustivo, in quanto il risarcimento previsto non considera le componenti di danno diverse da quella originariamente descritta come "danno biologico", (in tal senso Cass., 24 settembre 2014, n. 20111). Il danno non patrimoniale deve essere integralmente risarcito. Ne deriva che la sofferenza non accompagnata da degenerazioni patologiche costituisce danno morale, mentre, ove dette degenerazioni siano riscontrabili, si ricadrà nell'ampia categoria del danno biologico, considerato nel suo aspetto "dinamico". Nella liquidazione del danno deve escludersi ogni profilo di personalizzazione, perché valori quali la dignità lavorativa non possono dipendere da riferimenti personali e reddituali del soggetto, e quindi, devono, in un contesto di valutazione indennitaria, riguardare solo situazioni astratte. I parametri da utilizzare saranno **la durata del periodo** nel quale la ricorrente ha subito mobbing (6 anni) e **l'indennità temporanea totale giornaliera**. Quest'ultimo dovrà essere raddoppiato considerando che la situazione subita dalla ricorrente ha inciso sulla sua vita non solo nella parte della giornata dedicata al lavoro, che costituisce circa la metà della fase attiva del giorno, ma in tutta la sua vita ed in ogni momento della giornata. Oltre interessi legali sulla somma del risarcimento del danno

biologico e dell'indennità per danni non patrimoniali, e al pagamento delle spese di giudizio. Quanto al danno professionale, consiste sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità (danno emergente), sia nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno (lucro cessante).

Errato quindi il convincimento del Giudice che *"Non v'è prova di un danno patrimoniale"*. Nella fattispecie, come si è detto, lo ius variandi esercitato nei confronti della ricorrente, proprio perché ispirato ad una logica persecutoria, ha inevitabilmente comportato una drastica riduzione ed un impoverimento delle mansioni precedentemente espletate, determinando una considerevole dispersione di quelle condizioni, abilità ed esperienze che l'istante aveva precedentemente maturato (si pensi all'utilizzo dei sistemi informatici e al loro frequente aggiornamento). La esclusione della ricorrente dall'esercizio di ogni attività, l'emarginazione e la riduzione alla progressiva totale inattività, non hanno consentito alla ricorrente la piena utilizzazione e l'eventuale arricchimento del patrimonio professionale dallo stesso acquisito nella fase pregressa del rapporto, determinando, al contrario, uno svilimento delle conoscenze e delle abilità professionali precedentemente acquisite (sul punto anche Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza del 10 febbraio 2015). Trasferimento disposti anche dopo la conclusione della causa e durante la malattia.

L'importanza che via via si riconosce al mobbing nel rendere inefficienti le strutture, oltre ai danni personali subiti dai singoli, che possono elencarsi nei danni morale, esistenziale, biologico e alla capacità lavorativa, inducono ad analizzare anche l'aspetto del danno da disservizio quale conseguenza di tali comportamenti.

Tutto ciò dedotto, premesso e specificato, il su costituito procuratore, come in atti, riservandosi una più compiuta difesa all'esito della costituzione in giudizio della controparte, anche in autorizzande note

Chiede

All'Ecc.ma Corte d'Appello adita, che, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, Voglia così provvedere:

- Accogliere il presente ricorso in appello, per tutti i motivi indicati, e per l'effetto, in applicazione della normativa richiamata, condannare il Comune, al risarcimento in favore della ricorrente nella somma ritenuta di giustizia e previa rinnovazione della CTU.
- Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore e difensore anticipatorio.

Il difensore e procuratore della ricorrente dichiara che il valore della controversia è indeterminato e che la controversia è esente dal pagamento del contributo unificato per non raggiunti limiti di reddito, come da separata dichiarazione che si allega in atti.

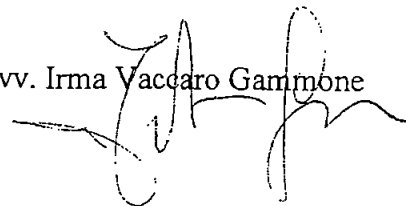
Si produce:

- 1) copia sentenza;
- 2) fascicolo di parte del giudizio di primo grado;
- 3) copia verbali d udienza;
- 4) certificazione medica;
- 5) giurisprudenza richiamata.

Salvezze illimitate

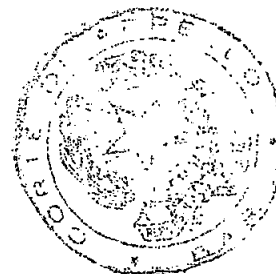
Bari, 28 maggio 2015

Avv. Irma Vaccaro Gammone



CORTE DI APPELLO DI BARI

TRIBUNALE DI BARI
CANCELLERIA
ELENCO
ELENCO
ELENCO



N. 920/15 R.G.

N. 85/13 Cron.

CORTE DI APPELLO DI BARI

SEZIONE LAVORO

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE LAVORO

Letto il ricorso che precede:

visto l'art. 435 c.p.c. modificato dalla legge 11.08.1973, n. 533, nonché il Decreto Legge n. 51 del 19.02.1998 e successive modificazioni

NOMINA

IL CONSIGLIERE

Relatore il Consigliere dott. Dott.ssa Cinzia Fucini

FISSA

20 FEB. 2017

per la discussione del gravame innanzi al Collegio all'udienza del _____

INVITA

l'appellante: 1) a depositare l'atto di appello, debitamente notificato, almeno 10 giorni prima dell'udienza di discussione;

2) a corredare il proprio fascicolo con l'aggiunta del fascicolo di parte di primo grado comprensivo dell'atto introduttivo del giudizio e dell'eventuale CTU disposta in prime cure;

3) ad integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti presenti nel giudizio di primo grado

Bari, li 22 AGO. 2015

Il PRESIDENTE f.f.
Dott. Marcello DE CILLIS

Depositato in Cancelleria oggi _____

CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL _____

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
ROSA LIPPOLIS

Assistente Giudiziario
Angela Maria d'Angella

PER COPIA CONFORME
BARI, 20 GEN. 2017

L'Assistente Giudiziario
Rosa Lippolis

RELATA DI NOTIFICA

Su istanza del su costituito procuratore io U.G. dell' U.U.N. presso la Corte d'Appello di Bari, ove risiedo ho notificato il sovraesteso ricorso in appello e pedissequo decreto di fissazione di udienza R.G. N. 920/2015 all'Avv. Antonio Campanale, in qualità di difensore e domiciliatario del Comune di Modugno in persona del sindaco p.t., con Studio in Modugno al Corso Vittorio Emanuele n. 7; ove per legale scienza ed ogni effetto di legge ne ho consegnato plico a mani di

collega al numero 40 Avv. Silvestro
Marino Imp. in esito

Modugno 20/1/2017

Ufficiale Giudizio
Carlo D'Orsi

ULTIMO

CORTE DI APPELLO DI BARI - UREI

Cron. N°

Mod. 12

Bari

20 GEN. 2017

Trasf. €

Spese postali € 6,00

L'Ufficiale Giudiziario C1

1501



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REG. GEN. N. /2015

N° 677/2015 R.G.

RIFERIMENTI

PROPONENTE

Ufficio Giuridico Contabile del
Personale Adempimenti Fiscali e
Contributivi - Assun. - Cessaz.-
Pens

DATA DI ADOZIONE

09/09/2015

LUOGO DI ADOZIONE

Sede dell'Ufficio Proponente

DATA DI ESECUTIVITÀ

14/09/2015

DATA DI PUBBLICAZIONE

Da: 14/09/2015

A: 28/09/2015

OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME ALLA
DIPENDENTE M.E. A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE
CIVILE DI BARI - GIUDICE DEL LAVORO N.5109/2014.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DIPENDENTE M.E. A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI BARI - GIUDICE DEL LAVORO N.5109/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con atto notificato all'Ente in data 15/11/2005 prot. n.53795, la dipendente M.E. conveniva in giudizio il Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante pro tempore, dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, per le motivazioni tutte indicate nel ricorso stesso e a cui si fa integrale rinvio;
- il Comune di Modugno con deliberazione di G.C. n.70/2006 disponeva la costituzione in giudizio all'Avv. Campanale Antonio, conferendo all'uopo ogni più ampio mandato;
- il giudizio si è concluso con sentenza n.5109/2014 con la quale il Tribunale di Bari – Sez. Lavoro ha riconosciuto in favore della ricorrente un importo di euro 5.832, 00 oltre interessi legali, a far data dal 3/6/2014 sino al soddisfo, ravvisando un demansionamento della dipendente.

Con nota dell'11/7/2014 venivano richiesti chiarimenti al legale incaricato dall'Ente nel giudizio de quo, Avv. Antonio Campanale, con particolare riferimento alla sussistenza di estremi per l'impugnazione della Sentenza;

Con nota del 18/7/2014 l'Avv. Campanale evidenziava l'esito favorevole per l'Ente del giudizio in questione, evidenziando l'insussistenza di profili di impugnazione atteso che il giudice del lavoro non aveva ravvisato in alcun modo il mobbing lamentato dalla ricorrente, riconoscendo solo una mera dequalificazione della dipendente dovuta non già ad un fenomeno di mobbing, bensì, più semplicemente, ad una disorganizzazione dell'Ente stesso nell'impegnare adeguatamente il personale presente in dotazione organica;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 18/8/2015 è stato approvato il Bilancio di previsione 2015/2017 ove sono state stanziare le somme per il riconoscimento di debiti derivanti da sentenze, finanziato da AA.2014;



Città di Modugno

Ravvisata la necessità di provvedere alla esecuzione della Sentenza n.5109/2014 resa dal Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, al fine di evitare all'Amministrazione Comunale maggiore pregiudizio, nelle more del completamento della procedura di riconoscimento della legittimità del pagamento del debito nelle forme di cui all'art. 194 TUEL da parte del Consiglio Comunale;

Ritenuto dover impegnare e liquidare la somma di euro 5.880,17 sul Cap. 4531 "Riconoscimento debito fuori bilancio finanziato da A.A.2014"

Cap. 4531 del Bilancio 2015 per evitare ulteriori aggravii di spesa come da seguente prospetto:

SORTE CAPITALE

INTERESSI DAL 3/6/2014 AL 30/9/2015

Euro 5.832,00

Euro 48,17

Dato atto della regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.11 comma 4 del regolamento sui controlli interni;

Visto:

- l'art.107 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
- l'art.4 comma 2 del D.Lgs. 30.3.2001 n.165;
- il decreto del C.S. n.46665 del 14.10.2014 avente ad oggetto "*Conferimento incarico di responsabile del Servizio I Affari generali-Personale con attribuzione della Posizione Organizzativa ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 267/2000*"

DETERMINA

Per quanto in premessa richiamato:

1. di impegnare la somma complessiva di euro 5.880,17 sul Cap. 4531/~~666~~/ I / 2015 del Bilancio di previsione 2015 , in esecuzione della sentenza n.5109/2014 del Giudice del Lavoro di Bari per risarcimento danni alla dipendente M.E.;
2. di liquidare e pagare, per l'effetto, la somma di euro 5.880,17 in favore della dipendente M.E. come da seguente prospetto:

SORTE CAPITALE

INTERESSI DAL 3/6/2014 AL 30/9/2015

Euro 5.832,00

€ 48,17

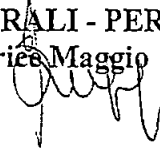


Città di Modugno

3. di dare atto che, con provvedimento consiliare, si procederà al perfezionamento della procedura di riconoscimento della legittimità del pagamento del debito ex art. 194 lett.a) D.Lgs. 267/2000, derivante dalla suddetta sentenza n.5109/2014.
4. Di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 c.4 del D.Lgs. 267/2000.
5. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Personale, al Servizio Legale, al Servizio Finanziario per quanto di rispettiva competenza.
6. Di notificare il presente provvedimento alla dipendente M.E. a cura del Servizio Personale.

**FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI - PERSONALE**

Beatrice Maggio



Città di Modugno



Pareri

Comune di Modugno

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2015 / 1138

Servizio Proponente: AFFARI GENERALI - PERSONALE

Ufficio Proponente: Ufficio Giuridico Contabile del Personale Adempimenti Fiscali e Contributivi - Assun. -

Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DIPENDENTE M.E. A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI BARI - GIUDICE DEL LAVORO N.5109/2014.

Nr. adozione servizio: 80

Data adozione: 09/09/2015

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Giuridico Contabile del Personale Adempimenti Fiscali e Contributivi - Assun. - Cessaz.-Pens)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 09/09/2015

Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Beatrice Maggio

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 14/09/2015

Responsabile del Servizio Finanziario
Domenico Proscia



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE IL SEGUENTE ATTO:

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 677

DATA DI REGISTRAZIONE:

09/09/2015

RIFERIMENTO INTERNO:

Ufficio Giuridico Contabile del Personale Adempimenti Fiscali e Contributivi - Assun. - Cessaz.-Pens

OGGETTO:

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DIPENDENTE M.E. A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI BARI - GIUDICE DEL LAVORO N.5109/2014.

COME PRESCRITTO DALL'ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 14/09/2015 AL 28/09/2015

MODUGNO LI', 14/09/2015

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott. ssa Beatrice Maggio





CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REG. GEN. N. / 2015

N° 677 / 2015 R.G.

RIFERIMENTI

PROPONENTE

Ufficio Giuridico Contabile del
Personale Adempimenti Fiscali e
Contributivi - Assun. - Cessaz.-
Pens

DATA DI ADOZIONE

09/09/2015

LUOGO DI ADOZIONE

Sede dell'Ufficio Proponente

DATA DI ESECUTIVITÀ

14/09/2015

DATA DI PUBBLICAZIONE

Da: 14/09/2015

A: 28/09/2015

OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME ALLA
DIPENDENTE M.E. A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE
CIVILE DI BARI - GIUDICE DEL LAVORO N.5109/2014.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: **IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DIPENDENTE M.E. A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI BARI - GIUDICE DEL LAVORO N.5109/2014.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con atto notificato all'Ente in data 15/11/2005 prot. n.53795, la dipendente M.E. conveniva in giudizio il Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante pro tempore, dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, per le motivazioni tutte indicate nel ricorso stesso e a cui si fa integrale rinvio;
- il Comune di Modugno con deliberazione di G.C. n.70/2006 disponeva la costituzione in giudizio all'Avv. Campanale Antonio, conferendo all'uopo ogni più ampio mandato;
- il giudizio si è concluso con sentenza n.5109/2014 con la quale il Tribunale di Bari – Sez. Lavoro ha riconosciuto in favore della ricorrente un importo di euro 5.832, 00 oltre interessi legali, a far data dal 3/6/2014 sino al soddisfo, ravvisando un demansionamento della dipendente.

Con nota dell'11/7/2014 venivano richiesti chiarimenti al legale incaricato dall'Ente nel giudizio de quo, Avv. Antonio Campanale, con particolare riferimento alla sussistenza di estremi per l'impugnazione della Sentenza;

Con nota del 18/7/2014 l'Avv. Campanale evidenziava l'esito favorevole per l'Ente del giudizio in questione, evidenziando l'insussistenza di profili di impugnazione atteso che il giudice del lavoro non aveva ravvisato in alcun modo il mobbing lamentato dalla ricorrente, riconoscendo solo una mera dequalificazione della dipendente dovuta non già ad un fenomeno di mobbing, bensì, più semplicemente, ad una disorganizzazione dell'Ente stesso nell'impegnare adeguatamente il personale presente in dotazione organica;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 18/8/2015 è stato approvato il Bilancio di previsione 2015/2017 ove sono state stanziare le somme per il riconoscimento di debiti derivanti da sentenze, finanziato da AA.2014;



Città di Modugno

Ravvisata la necessità di provvedere alla esecuzione della Sentenza n.5109/2014 resa dal Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, al fine di evitare all'Amministrazione Comunale maggiore pregiudizio, nelle more del completamento della procedura di riconoscimento della legittimità del pagamento del debito nelle forme di cui all'art. 194 TUEL da parte del Consiglio Comunale;

Ritenuto dover impegnare e liquidare la somma di euro 5.880,17 sul Cap. 4531 "Riconoscimento debito fuori bilancio finanziato da A.A.2014"

Cap. 4531 del Bilancio 2015 per evitare ulteriori aggravii di spesa come da seguente prospetto:

SORTE CAPITALE

INTERESSI DAL 3/6/2014 AL 30/9/2015

Euro 5.832,00

Euro 48,17

Dato atto della regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.11 comma 4 del regolamento sui controlli interni;

Visto:

- l'art.107 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
- l'art.4 comma 2 del D.Lgs. 30.3.2001 n.165;
- il decreto del C.S. n.46665 del 14.10.2014 avente ad oggetto "*Conferimento incarico di responsabile del Servizio 1 Affari generali-Personale con attribuzione della Posizione Organizzativa ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 267/2000*"

DETERMINA

Per quanto in premessa richiamato:

1. di impegnare la somma complessiva di euro 5.880,17 sul Cap. 4531/666/ I / 2015 del Bilancio di previsione 2015 , in esecuzione della sentenza n.5109/2014 del Giudice del Lavoro di Bari per risarcimento danni alla dipendente M.E.;
2. di liquidare e pagare, per l'effetto, la somma di euro 5.880,17 in favore della dipendente M.E. come da seguente prospetto:

SORTE CAPITALE

INTERESSI DAL 3/6/2014 AL 30/9/2015

Euro 5.832,00

€ 48,17



Città di Modugno

3. di dare atto che, con provvedimento consiliare, si procederà al perfezionamento della procedura di riconoscimento della legittimità del pagamento del debito ex art. 194 lett.a) D.Lgs. 267/2000, derivante dalla suddetta sentenza n.5109/2014.
4. Di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 c.4 del D.Lgs. 267/2000.
5. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Personale, al Servizio Legale, al Servizio Finanziario per quanto di rispettiva competenza.
6. Di notificare il presente provvedimento alla dipendente M.E. a cura del Servizio Personale.

**FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI - PERSONALE**

Beatrice Maggio



Città di Modugno



Pareri

Comune di Modugno

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2015 / 1138**

Servizio Proponente: **AFFARI GENERALI - PERSONALE**

Ufficio Proponente: **Ufficio Giuridico Contabile del Personale Adempimenti Fiscali e Contributivi - Assun. -**

Oggetto: **IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DIPENDENTE M.E. A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI BARI - GIUDICE DEL LAVORO N.5109/2014.**

Nr. adozione servizio: **80**

Data adozione: **09/09/2015**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Giuridico Contabile del Personale Adempimenti Fiscali e Contributivi - Assun. - Cessaz.-Pens)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **FAVOREVOLE**

Data **09/09/2015**

Il Responsabile di Servizio

Dott.ssa Beatrice Maggio

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **FAVOREVOLE**

Data **14/09/2015**

Responsabile del Servizio Finanziario

Domenico Proscia



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE IL SEGUENTE ATTO:

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 677

DATA DI REGISTRAZIONE:

09/09/2015

RIFERIMENTO INTERNO:

Ufficio Giuridico Contabile del Personale Adempimenti Fiscali e Contributivi - Assun. - Cessaz.-Pens

OGGETTO:

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DIPENDENTE M.E. A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI BARI - GIUDICE DEL LAVORO N.5109/2014.

COME PRESCRITTO DALL'ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 14/09/2015 AL 28/09/2015

MODUGNO LI', 14/09/2015

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott. ssa Beatrice Maggio





CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REG. GEN. N. / 2015

N° 677 / 2015 R.G.

RIFERIMENTI

PROPONENTE

Ufficio Giuridico Contabile del
Personale Adempimenti Fiscali e
Contributivi - Assun. - Cessaz.-
Pens

OGGETTO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME ALLA
DIPENDENTE M.E. A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE
CIVILE DI BARI - GIUDICE DEL LAVORO N.5109/2014.

DATA DI ADOZIONE

09/09/2015

LUOGO DI ADOZIONE

Sede dell'Ufficio Proponente

DATA DI ESECUTIVITÀ

14/09/2015

DATA DI PUBBLICAZIONE

Da: 14/09/2015

A: 28/09/2015

φ.ρ. 15/9/2015 *Giuseppe Mauter*

Oggetto: R: liquidazione Sentenza Mnadato Esterina.

Mittente: "Cristina Carlucci" <ufficio.legale@comune.modugno.ba.it>

Data: 04/09/2015 13:03

A: "'Dott.ssa Beatrice Maggio'" <b.maggio@comune.modugno.ba.it>

siiii

Da: Dott.ssa Beatrice Maggio [mailto:b.maggio@comune.modugno.ba.it]

Inviato: venerdì 4 settembre 2015 12:37

A: Cristina Carlucci

Oggetto: Re: liquidazione Sentenza Mnadato Esterina.

Ok ma la determina di liquidazione devo predisporla a mia firma?

Il 04/09/2015 11:41, Cristina Carlucci ha scritto:

Ciao Beatrice,

in riferimento alla Sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di bari, con cui veniva riconosciuta a d Ester Mandato il pagamento di € 5.000,00 a titolo di demansionamento, poiché ho appreso da Mimmo che è stata stanziata apposita posta in bilancio per il pagamento della suddetta somma, prevista in carico al Servizio Personale, Ti segnalo la necessità di procedere all'adozione della determina di liquidazione, al fine di evitare un maggiore aggravio di oneri per l'ente, nelle more della conclusione del procedimento per il riconoscimento del debito fuori bilancio.

Come d'intesa, nella giornata di lunedì provvedo a trasmetterti anche il file con la relazione per il riconoscimento in consiglio comunale, che dovremmo predisporre a firma congiunta.

Ciao

Cristina

Oggetto: Debiti fuori bilancio.

Mittente: "Proscia" <proscia@comune.modugno.ba.it>

Data: 03/09/2015 17:41

A: "Arch. Rosalisa Petronellipetronelli" <r.petronelli@comune.modugno.ba.it>, "Dott.ssa Beatrice Maggio" <b.maggio@comune.modugno.ba.it>

CC: <m.calzetta@comune.modugno.ba.it>, <leonardobanchino@libero.it>

Si invitano le SS.VV. a voler predisporre, per quanto di rispettiva competenza, gli atti necessari per la liquidazione e il riconoscimento dei debiti

fuori bilancio, le cui somme sono state stanziare nel bilancio di previsione 2015, approvato il 18/08/2015 con deliberazione C.C. n. 17.

I debiti si riferiscono a:

- Sentenza n. 5109/2014 dip. Mandato Esterina, di competenza del Servizio 1
- Sentenza n. 4718/2014 Politecnico di Milano, di competenza del servizio 4.

Il protrarsi delle liquidazioni causano ulteriori aggravii di spesa per l'Ente.

Cordiali saluti.

Proscia

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

Premesso che:

- con atto notificato all'Ente in data 15/11/2005 prot. n. 53795, la dipendente Mandato Esterina conveniva in giudizio il Comune di Modugno in persona del legale rappresentante p.t., dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, in quanto a suo dire vittima di un comportamento di mobbing da parte del suo datore di lavoro, nella specie il Comune di Modugno, per le motivazioni tutte indicate nel ricorso stesso e a cui si fa integrale rinvio;
- il Comune di Modugno con deliberazione di G.C. n. 70/2006, disponeva la costituzione in giudizio dell'Ente, affidando l'incarico della rappresentanza e difesa, nel predetto giudizio, all'avv. Campanale Antonio, conferendo all'uopo ogni più ampio mandato;
- il giudizio si è concluso con sentenza n.5109/2014, depositata il 03/06/2014, con la quale il Tribunale di Bari – sez. Lavoro pur non ravvisando alcuna condotta mobbizzante da parte del datore di lavoro, ha preso atto e riconosciuto, alla luce delle testimonianze acquisite nell'istruttoria processuale, in favore della medesima un importo di € 5.832,00, oltre interessi legali, a far data dal 03/06/2014 sino al soddisfo, condannando inoltre l'Amministrazione al pagamento di metà delle spese di Ctù e di giudizio da distrarsi in favore dei legali della ricorrente, da liquidarsi per intero in ragione di complessivi € 4.750,00 e compensando tra le parti la restante metà;

Considerato che:

- a seguito della notifica della succitata sentenza, lo ~~scrivente~~ ^{legale} Ufficio, con nota fax del 11/07/2014 ha richiesto chiarimenti al legale incaricato per il patrocinio nel giudizio de quo, anche ai fini della sussistenza di motivi di impugnazione della sentenza;
- con nota del 18/07/2014 prot. n. 34125 l'avv. Campanale Antonio riscontrava le richieste dell'Ente evidenziando, in modo particolare, come la Sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro non riconosceva in alcun modo il mobbing lamentato dalla ricorrente, né alcun risarcimento danni derivante da invalidità permanente, né ad altro titolo pur in presenza di diverse richieste in tal senso formulate nel ricorso introduttivo dalla dipendente;
- nella nota in esame, quindi, l'avv. Campanale Antonio ha evidenziato l'esito positivo per l'Ente, con "solo ove si considerino le innumerevoli richieste di danno avanzate con l'inoltro del ricorso", richiamando l'attenzione sul fatto, innanzi riportato, secondo cui il Tribunale del Lavoro ha preso atto che la ricorrente è rimasta, per un determinato periodo di tempo inoperosa nell'esercizio delle proprie mansioni, con ciò determinandosi una mera dequalificazione dovuta non già ad un fenomeno di mobbing, bensì, più semplicemente, ad una disorganizzazione dell'Ente stesso nell'impiegare adeguatamente il personale presente in dotazione organica;

Preso atto che con la succitata nota, il professionista ha evidenziato sia l'esito favorevole della sentenza per l'Amministrazione, che l'inesistenza di vizi particolari tali da giustificare "validi motivi" per appellare la stessa; *

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere alla esecuzione della sentenza n. 5109/2014 resa dal Tribunale di Bari – sez. Lavoro, al fine di evitare all'Amministrazione Comunale maggiore pregiudizio, con la quale si condanna l'Ente convenuto a corrispondere alla dipendente sig.ra Mandato Esterina, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, il complessivo importo di Euro 5.832,00, cui si dovranno aggiungersi gli interessi legali con decorrenza dal 03/06/2014 e fino

* Dato atto che con nota prot. n. 60493 del
29/12/2014 e' ultimo legale provvedimento a
trasmettere a questo Seuran le copie della
Sentenza n. 5109/2014,

all'effettivo soddisfo;

Dato che il pagamento della somma complessiva di Euro 5.890,00, costituisce debito fuori bilancio, previsto dall'art.194 lett.a) D.Lgs. n. 267/2000, derivante dalla sentenza esecutiva n. 5109/2014 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari;

Alla luce di quanto esposto si sottopone il presente provvedimento all'esame del Consiglio Comunale per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, ex art. 194, lett.a) TUEL .

Modugno,21/07/2015

IL RESPONSABILE SERVIZIO AA.GG - PERSONALE

Dott. Beatrice Maggio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione del Responsabile del Servizio 1° - AA.GG. - Personale

Acquisiti in merito, i pareri:

- del Responsabile del Servizio 1° - AA.GG. - Personale, Dott. Beatrice Maggio, "favorevole", per quanto concerne la regolarità tecnica;
- del Responsabile del Servizio 6° - Servizio Finanziario, Domenico Proscia "favorevole" per quanto concerne la regolarità contabile;

Acquisito, altresì, il parere del Collegio dei Revisori dei conti, "Favorevole" espresso in data con protocollo n. del

D E L I B E R A

- 1) Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194, lett.a) D.Lgs.n. 267/2000, per la spesa di cui in premessa che ammonta complessivamente ad Euro 5.890,00, quale sorte capitale e interessi legali al soddisfo, trattandosi di posizione debitoria derivante dalla sentenza n. 5109/2014, resa in forma esecutiva dal Tribunale di Bari – Sez. lavoro, pervenuta al protocollo generale dell'Ente il 18/07/2014 prot. n. 34125, di cui in premessa, con espressa riserva di ripetizione delle somme in caso di esito favorevole del giudizio di appello; ?
- 2) Di dare atto che l'importo complessivo di € 5.890,00 trova copertura mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap.... del bilancio di esercizio 2015;
- 3) Di dare atto che con successiva Determinazione Dirigenziale del Servizio 3° Legale - Contenzioso si provvederà ad impegnare e liquidare la spesa oggetto del presente provvedimento;
- 4) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, ai Servizi Ragioneria, Affari generali e Affari Legali, per quanto di rispettiva competenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000.

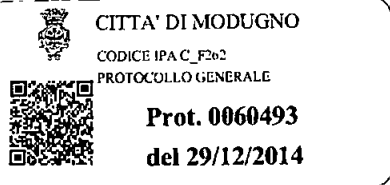


COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

**SERVIZIO 3 LEGALE, CONTENZIOSO,
CONTRATTI E APPALTI.**

PROT. N. _____

MODUGNO, LI 17 DICEMBRE 2014



**AL SERVIZIO 1 — AA.GG. - PERSONALE
SEDE**

Oggetto: Comune di Modugno c/ Mandato Esterina. Sentenza n. 5109/2014 del 03/06/2014.

Si trasmette copia della sentenza n. 5109/2014 del 03/06/2014 ad oggi non notificata, bensì esclusivamente comunicata dal nostro legale costituito in giudizio.

I termini per l'impugnazione non sono ancora scaduti, essendo la sentenza stata pubblicata il 03/06/2014 con sospensione dei termini processuali dal 1° Agosto al 15 Settembre.

Si trasmette, inoltre, copia della relazione dell'avv. Campanale, legale dell'Ente nel giudizio de quo, trasmessa alla dott.sa Mastromatteo e mai portata a conoscenza della scrivente sino a ieri, essendo stata trovata tra i fascicoli presenti nell'armadio esistente nella stanza della predetta Dipendente in occasione della verifica del contenuto dell'armadio in previsione di eventuali spostamenti logistici. Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono cordiali saluti.

**IL RESPONSABILE SERVIZIO LEGALE
CONTENZIOSO, CONTRATTI E APPALTI**
AVV. CRISTINA CARLUCCI

Studio Legale
Verone – Campanale
C.so Vittorio Emanuele n.7
70026 Modugno (Ba)
Tel/fax 080/5328886
avvcampanaleantonio@gmail.com



CITTA' DI MODUGNO

CODICE IPA C_F262

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0034125

del 18/07/2014

Spett.le
Comune di Modugno
III Servizio Legale
P.zza del Popolo n.16
70026 Modugno (Ba)

alla c.a. Dott.ssa A.Mastromatteo

OGGETTO: Comune di Modugno c/ Mandato Esterina - Sentenza n.5109/2014 del 03 giugno 2014
Vs. nota inviata via fax in data 11.07.2014

Gentile Dott.ssa Mastromatteo,
riscontro la Sua nota in oggetto, e in merito alla richiesta di " ...sussistenza di validi motivi per valutare l' opportunità di impugnazione della sentenza ...", sono a significarLe quanto segue.
In primo luogo, mi permetto di evidenziare che, la sentenza in oggetto ha costituito per il Comune di Modugno un ottimo risultato giuridico, solo ove si considerino le innumerevoli richieste economiche di danno avanzate dalla Sig.ra Mandato Esterina con l' inoltro del ricorso.
In sentenza, infatti, non è stato riconosciuto il mobbing, non è stato riconosciuto alcun risarcimento danni per invalidità permanente, e non è stato infine riconosciuto alcun danno patrimoniale per le innumerevoli voci indicate in ricorso.
Il Tribunale di Bari, in ragione della istruttoria espletata, ha semplicemente preso atto che la ricorrente per un determinato periodo di tempo è rimasta inoperosa nell' esercizio delle proprie mansioni, con ciò determinandosi una mera dequalificazione dovuta, come detto, non certamente a fenomeno di mobbing, ma più semplicemente ad una disorganizzazione dell' Ente nell' impiegare adeguatamente la pianta organica in dotazione.
Il C.T.U., poi, trovando d'accordo il Giudice, ha accertato e stabilito che gli ottantuno giorni indicati nella certificazione medica prodotta dalla Sig.ra Mandato in giudizio, abbiano riguardato una "Sindrome ansioso – depressiva" verosimilmente derivante dalla innanzi richiamata e provata inoperatività della lavoratrice.
Da tale presupposto medico – legale è derivato, infine, il riconoscimento da parte del Tribunale per la ricorrente dell' importo di € 5.832,00, somma determinata secondo i parametri e le tabelle del Tribunale di Milano.
In ragione, quindi, di quanto innanzi lo scrivente difensore ritiene che la sentenza in oggetto, oltre ad essere " favorevole " per il Comune di Modugno, tenuto conto delle premesse con cui nasceva il contenzioso, sia immune da vizi particolari che possano giustificare " validi motivi " per proporre un appello alla stessa.
Certo, di aver esaurientemente manifestato il mio parere in merito al quesito formulatomi, porgo distinti saluti.
Modugno, 18.07.2014

Avv. Antonio Campanale

S. 5109/14

TRIBUNALE DI BARI

- SEZIONE LAVORO -

R. G. 19708/05

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Bari, dott. Pietro Mastroilli, in funzione del Giudice del Lavoro, all'udienza del 3.6.2014 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro tra Mandato Esterina, rappresentata e difesa dall'Avv. Irma Vaccaro Gammone e Pasquale Paparella

e

Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Campanale

FATTO E DIRITTO

La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni di cui appresso.

L'istante, dipendente del Comune di Modugno dal 1980, con qualifica di "esecutore applicato dattilografo" (categoria B), con effetto dal 15.10.2001 (v. docc. in atti) è stata assegnata, dal direttore generale, presso l'ufficio del Vice Sindaco "per disimpegnare le funzioni connesse alla qualifica posseduta"; da tale momento, ella ha lamentato comportamenti vessatori, persecutori e discriminatori durante la permanenza in questo ed in uffici cui è stata in seguito spostata.

In particolare gli episodi di riferimento, provati a mezzo testi dalla Mandato, sono di seguito sintetizzati, alla stregua delle emergenze istruttorie più rilevanti:

- teste Clementini "ADR:... la sig. Mandato veniva ripetutamente trasferita, ma senza avere un ufficio dove stare e rimanendo senza lavoro per tutta la giornata"; il teste Carelli ha confermato che la quando la Mandato è stata assegnata all'Ufficio del Vice-Sindaco, non le veniva assegnata una stanza e una postazione di lavoro, ma utilizzava quella del

Vice-Sindaco, *"solo quando questi mancava, mentre quando il vice sindaco occupava la stanza, la Mandato restava in piedi; "era sempre in giro nei corridoi del Palazzo Comunale priva di lavoro e di una stanza dove stare;..... quando fu trasferita al Comando di Polizia"* (4.9.2003) *"non le fu assegnata una stanza e quindi una postazione di lavoro "* (sostanzialmente analoga la deposizione del teste Cavallo e del teste Bonasia).

Tale situazione è stata poi aggravata dalla conseguente "incompatibilità" lavorativa determinatasi tra la ricorrente e lo staff politico del vice - sindaco; circostanza confermata dalle deposizioni dei testi suindicati e in particolare da quanto riferito dal teste Carelli *"ADR: non essendo stata assegnata alla Mandato una stanza si creavano spesso attriti, incomprensioni tra lei e gli assistenti del sindaco. Io stessa ho assistito ad alcuni episodi come lo smistamento della posta o dell'apertura della porta di accesso al pubblico che nel caso in cui venisse effettuato dalla Mandato ciò comportava il rimprovero da parte dei colleghi"*.

S'è detto che in data 04.09.2003 la ricorrente veniva trasferita presso il comando di Polizia Municipale, senza che ciò abbia comportato un particolare mutamento della situazione, poiché la Mandato continuava a rimanere inoperosa, non per sua causa, sotto gli occhi dei colleghi che, in sede di deposizione testimoniale, hanno confermato la circostanza (v. dichiarazioni teste Carelli sopra citate, nonché le deposizioni rese dal teste Bellomo *"ADR: Posso riferire di ricordare di aver visto la Mandato presso il Comando di Polizia Municipale, ma anche lì, la vedevo in giro per i corridoi o in varie stanze sempre senza far niente"* ; similmente il teste Scorcia *"ADR: confermo che anche al Comando dei Vigili la sig.ra Mandato stava senza una stanza e senza una scrivania, e non lavorava..., ADR: Infatti quando andavo la trovavo senza far niente.."*, o, ancora, il teste Bonasia *"ADR: Nei fatti ricordo che nessuna attività fu affidata alla sig.ra Mandato, che continuava anche presso il Comando dei Vigili a rimanere senza postazione di lavoro e senza mezzi di lavoro,*

tipo computer o scrivania...; la Mandato non svolgeva alcuna mansione, anzi quelle che avrebbe dovuto svolgere venivano affidate ai vigili....").

Alla luce di tali risultanze, è necessaria una distinzione tra due fenomeni spesso confusi: il primo è il mobbing (v. tra le ultime, Cass. n. 18093 del 2013, secondo cui integra la nozione di "mobbing la condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti - giuridici o meramente materiali ed, eventualmente, anche leciti - diretti alla persecuzione o all'emarginazione del dipendente).

Ciò non toglie che (v. Cass. n. 18836 del 2013) il mobbing si risolve, sul piano oggettivo, in sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicologico, e si caratterizzi, sul piano soggettivo, con la coscienza ed intenzione del datore di lavoro di arrecare danni - di vario tipo ed entità - al dipendente medesimo. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto che, come adeguatamente motivato dalla corte territoriale, non ricorressero gli estremi della condotta mobbizzante nella mera denegata partecipazione ai corsi professionali, in sé gestiti con metodo clientelare, nonché nell'omessa dotazione di supporti informatici per lo svolgimento dell'attività professionale e nella messa a disposizione di ambienti di lavoro particolarmente ristretti, attesa l'assenza della prova di una esplicita volontà del datore di lavoro di emarginare il dipendente in vista di una sua espulsione dal contesto lavorativo o, comunque, di un intento persecutorio).

In termini v. Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 10 gennaio 2012, n. 14: "la ricorrenza di un'ipotesi di condotta mobbizzante deve essere esclusa allorquando la valutazione complessiva dell'insieme di circostanze addotte ed accertate nella loro materialità, pur se idonea a palesare *singulatim* elementi ed episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo del complesso delle condotte poste in essere sul luogo di lavoro".

Più specificamente, la Cassazione richiede la dimostrazione "di un intento persecutorio da parte del datore di lavoro per poter considerare la dequalificazione un comportamento mobbizzante" (Cass. civ. sez. lav. n°12770 del 23.07.2012).

Orbene, sotto tale ultimo profilo non sembra che parte ricorrente abbia dimostrato adeguatamente l'elemento soggettivo di cui sopra, nè che gli episodi riportati dai testi escussi rivelino, in un certo senso, un qualche "disegno" preordinato dal datore di lavoro, anche alla luce della qualifica lavorativa e della rilevanza delle sue mansioni; piuttosto, alla base dei suddetti episodi sembra esserci una certa disorganizzazione che purtroppo ancora caratterizza taluni enti o uffici pubblici e/o un'incapacità di impiegare adeguatamente la pianta organica in dotazione, in relazione alla professionalità di ciascun lavoratore.

Tanto traspare in particolare dalle dichiarazioni della teste Carelli *"ADR: ...preciso che alla fine del 2002 ci fu una crisi politica che determinò l'azzeramento della giunta e di tutti gli assessori ed incarichi, tra cui quello del vicesindaco e quindi in quel momento la sig.ra Mandato si trovo senza una postazione..... ADR: ...anche dopo l'insediamento della nuova giunta... (la Mandato) era sempre in giro nel corridoio del Palazzo Comunale priva di lavoro e senza una stanza dove stare..."*

Il secondo fenomeno è la dequalificazione o demansionamento; ed infatti in base al condivisibile insegnamento di Cass. n. 7963 del 2012, in tema di mansioni, il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di inattività il dipendente non solo viola l'art. 2103 cod. civ., ma è al tempo stesso lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell'immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza; tale comportamento comporta una lesione di un bene immateriale per eccellenza, qual è la dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria

utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo, e tale lesione produce automaticamente un danno (non economico, ma comunque) rilevante sul piano patrimoniale (per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore), *suscettibile di valutazione e risarcimento anche in via equitativa*. A tal fine, il giudice deve tenere conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purché sia provata nel giudizio l'autonomia e la distinzione degli stessi, dovendo, provvedere all'integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravità della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno.

Tanto precisato, occorre rammentare che, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, ben possono concretizzarsi conseguenze lesive non patrimoniali derivanti dall'inadempimento datoriale, anche se emerge ormai l'impossibilità di individuare una moltitudine di voci componenti il danno non patrimoniale, sussistendo un'unica categoria di danno, risarcibile nei soli casi ex lege previsti (fatto illecito integrante reato, v. art. 185 c.p.) e nelle ipotesi in cui, sebbene manchi una disposizione ad hoc, la risarcibilità è ammessa sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto inviolabile della persona, costituzionalmente garantito (Cass. S.U. n. 26972 del 2008); per cui è necessario individuare, nell'ambito dell'unica categoria del danno patrimoniale, "non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate", tutti gli aspetti del danno in concreto subito.

Inoltre, "il riferimento a vari tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze meramente descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno" (sebbene si debba segnalare una prima voce parzialmente discorde, con Cass. n. 2228/2012), sicché compete al giudice il compito di accertare l'effettiva consistenza del

pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul "valore uomo" (costituzionalmente garantito) si siano effettivamente verificate, nell'ottica di pregiudizi di tipo esistenziale, attinenti la vita di relazione, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, ecc.; il tutto, tenendo presente che, ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale, occorre che l'offesa arrecata al diritto sia grave ed il pregiudizio sia serio, "nel senso che il diritto dev'essere inciso oltre una soglia minima sì da rendere il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza che la la convivenza impone (art. 2 Cost.)" (così le sezioni unite della S.C., con la nota sentenza 11 novembre 2008, n. 26972).

La liquidazione di tale tipo di danno sfugge, per la natura non patrimoniale degli interessi lesi, ad una valutazione economica vera e propria, dovendo monetizzarsi, tra l'altro, la sofferenza ed il turbamento d'animo patito nella specie dal ricorrente.

Ogni tentativo di razionalizzare il calcolo in esame non può, conseguenzialmente, far dimenticare che la liquidazione, quand'anche tabellare, rimane equitativa e che, nello sforzo di adeguare il risarcimento alle circostanze del caso concreto, vanno tenuti presenti fattori quali la minore o maggiore gravità del fatto lesivo, ed ogni altro elemento in concreto rilevante per la quantificazione del *pretium doloris*.

Tenuto presente quanto sopra, ritiene questo Giudice di non doversi discostare, come parametro di massima, dai criteri di liquidazione adottati dal Tribunale di Milano, in seguito alla sentenze delle Sezioni Unite sopra citate.

Nella specie, il nominato CTU, anche in sede di chiarimenti (non oggetto di specifiche contestazioni di natura medico - legale) ha escluso la sussistenza di postumi invalidanti permanenti, concludendo, tuttavia, nel senso che la Mandato, tra il 15.5.2003 ed il 27.6.2003 nonché dal 5.2 al 12.3.2005, ha presentato una sindrome ansioso - depressiva che ha comportato un periodo di invalidità temporanea parziale al 50% per giorni 81, osservando motivatamente altresì che "è ben plausibile, qualora sia raggiunta la prova dei

comportamenti dannosi del datore di lavoro, considerare questi eventi come elementi concausali efficienti nel determinismo dell'invalidità temporanea".

Ne consegue che, sotto il profilo del danno biologico devono essere risarciti solo i suddetti periodi di invalidità temporanea parziale.

Per cui, applicando in questo caso le tabelle milanesi aggiornate al 2013, le quali prevedono per il periodo di invalidità temporanea totale una posta variabile da € 96 ad € 144,00 (al giorno) - ove la sofferenza morale incide nella misura del 25% - ad apprezzando, anche nella specie, il fatto che parte ricorrente non ha offerto a livello probatorio elementi specifici per beneficiare di particolari aumenti "personalizzati" quanto alla componente c.d. "esistenziale", si deve concludere, tenendo conto degli 81 giorni di invalidità temporanea al 50% di cui sopra, che alla ricorrente vada riconosciuto un danno biologico per invalidità temporanea pari ad € 5.832.000, con valori già ragguagliati all'attualità, tenendo conto del valore massimo di cui sopra; tale valore, come detto, tiene conto già di un aumento del 25% che, nella specie, si presta, in difetto di particolari allegazioni da parte dell'istante, a risarcire i danni non patrimoniali all'immagine ed alla professionalità, come detto liquidabili in via equitativa.

In merito, infine, al danno patrimoniale, per come risulta allegato in sede di ricorso, si evidenzia sinteticamente che, com'è ovvio, la Mandato non può pretendere di configurare una sorta di diritto "allo straordinario", il cui espletamento discende, sempre e comunque, da una scelta discrezionale del datore di lavoro; nè comunque sono stati allegati e provati dati concreti per dare corpo, nella specie, ad un danno, appunto, "da mancato espletamento del lavoro straordinario".

Quanto al recupero dell'indennità di staff già percepita nel periodo 2002 - 2004, è sufficiente rilevare che, come ribadito dal convenuto anche in sede di note conclusive, le somme in questione non risultano, ad oggi, ancora restituite e la problematica, comune anche ad altri lavoratori, è (o meglio era) in corso di risoluzione, sebbene allo stato "tale

aspetto è ancora sospeso" (si badi dal 2005, a riprova, ancora una volta, delle evidenti deficienze organizzative dell'ente in questione).

V'è di fatto che attualmente la ricorrente (le suddette allegazioni del Comune non risultano contestate) non ha ancora subito un danno, a tale titolo e, verosimilmente, la vicenda deve ritenersi "chiusa", a distanza di oltre dieci anni dal ventilato recupero degli emolumenti in questione.

Non v'è prova quindi di un danno di natura patrimoniale.

Le spese di lite, atteso l'esito della controversia, vanno poste a carico del convenuto in ragione della metà.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- in parziale accoglimento della domanda attorea, disattesa ogni altra istanza, condanna il Comune di Modugno al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 5.832.000 oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna inoltre il suddetto convenuto al pagamento di metà delle spese di CTU e di giudizio in favore della ricorrente ed in distrazione, le quali ultime si liquidano, per l'intero, in ragione complessivi Euro 4.750 (di cui 35 per esborsi), oltre accessori di legge, compensando tra le parti la residua metà.

Così deciso in Bari, il 3.6.2014

IL CANCELLIERE B 3
(MILETTI) *(signature)*

Il Giudice del Lavoro
(signature)



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

VP

N. Reg. 70

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

Proc. Sig.ra Esterina MANDATO c/ Comune di Modugno.
Costituzione in Giudizio. Affidamento incarico.

L'anno duemilasei addì 15 del mese di giugno, in Modugno,
previo inviti scritti, si è oggi riunita la Giunta Comunale, presso
la Sede Municipale con l'intervento dei Signori:

Presente

1) RANA	Giuseppe	Sindaco - Presidente	si
2) CHIARANTONI	Ernesto	Vice Sindaco-Assessore	si
3) BLASI	Lucia Maria R.	Assessore	no
4) GATTI	Domenico	Assessore	si
5) RASO	Francesco	Assessore	si
6) SABATO	Antonello	Assessore	si
7) MASSARELLI	Giacomo	Assessore	si
8) LIBERIO	Vito Carlo	Assessore	si

Con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Pietro ACQUAFREDDA



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Relazione Ufficio Legale

Premesso che:

- la signora Esterina Mandato presta la propria attività di lavoro presso il Comune di Modugno dal 1980, dal 1986 come "esecutore applicato dattilografo" categoria B, posizione economica B2;

- con atto notificato il 25 febbraio 2005 prot. n.9580 la signora Mandato invitava l'Ente dinanzi alla Commissione Provinciale del Lavoro per il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'ex artt. 69 e 69 bis L.n.29/93 come modificati dal D.Lgs. n.80/98 e n.387/98;

- il Comune di Modugno non si è costituito dinanzi alla suddetta commissione, nè ha depositato memorie;

- con atto notificato all'Ente il giorno 15/11/2005, la signora Esterina Mandato, ha convenuto in giudizio il Comune di Modugno in persona del legale rappresentante pro-tempore, innanzi al Tribunale di Bari sez.lavoro, in quanto a suo dire vittima di un comportamento vessatorio e di emarginazione sul posto di lavoro (qualificabile come "mobbing" o "molestie morali sul posto di lavoro" o terrore psicologico in ufficio") da parte del suo datore di lavoro, nella specie il Comune di Modugno.

Alla luce di tanto chiede:

a) accertare e dichiarare l'esistenza dei fatti ed i comportamenti così come esposti;

b) accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento del Comune di Modugno, in persona del Sindaco pro-tempore;

c) per l'effetto, ordinare al Comune di Modugno, di reintegrare la ricorrente nel proprio posto di lavoro, con ripristino immediato della situazione quo ante;

d) condannare il Comune di Modugno al risarcimento dei danni patiti e patendi (esistenziali, danno biologico, danno alla professionalità, danno all'immagine, danno patrimoniale), liquidando in favore della ricorrente somma ritenuta di giustizia, determinata anche per via equitativa, in una al risarcimento del danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. e agli interessi legali sulle somme rivalutate;

e) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari;

Con missiva del 23/11/2005 prot.n.55496 il ricorso de quo è stato trasmesso all'ufficio personale con richiesta di relazione;

Ritenuto necessario assicurare la regolare costituzione in giudizio dell'Ente si propone l'atto conseguenziale. Modugno, li 24 novembre 2005

f.to Il Responsabile Ufficio Legale
Avv. Cristina Carlucci



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n.267/2000

Acquisiti in merito, ai sensi dell'art.49 del citato D.Lgs., i pareri:

- del Responsabile del Servizio interessato dott. Tommaso Montefusco dirigente I° Settore, "favorevole" per quanto concerne la regolarità tecnica, espresso in data 27.04.2006;
- del dirigente del Servizio Finanziario dott. Vittorio Chianta, "favorevole" per quanto concerne la regolarità contabile espresso in data 2.05.2006;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano e con duplice votazione di cui una separata per l'immediata eseguibilità;

D E L I B E R A

- 1). Costituire il Comune di Modugno dinanzi al Tribunale di Bari sez.lavoro nel giudizio promosso dalla sig.ra Esterina Mandato con atto notificato in data 15/11/2005.
- 2) Affidare l'incarico della rappresentanza e della difesa del Comune nel predetto giudizio all'avv. CAMPANALE Antonio, con studio in Modugno, alla via XX settembre, conferendo all'uopo ogni e più ampio mandato.
- 3) Dare atto che la spesa presunta per l'incarico predetto ascende ad Euro 1500,00 compresa IVA e CAP salva esatta rideterminazione in sede di liquidazione della relativa specifica, comunque nei limiti fissati dalla delibera di C.C. n.49 del 10.7.1996, che risulta disponibile sul cap.70/1129/I/06 ob.2072 AGG denominato "spese legali".
- 4) Di dare atto, altresì, che la spesa necessaria per la costituzione in giudizio sarà impegnata con successiva "determinazione" da emanare a cura del Dirigente responsabile del servizio.
- 5) Trasmettere copia del presente provvedimento alle sezioni Ragioneria, Affari Legali e Ufficio Personale, per quanto di rispettiva competenza
- 6) Dare al presente provvedimento carattere di immediata eseguibilità.

gs/



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **Dr. Pietro ACQUAFREDDA**

IL SINDACO
f.to **Dott. Giuseppe RANA**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' affissa all' Albo Pretorio Comunale per 15 gg. dal 16 GIU. 2006
come prescritto dall' art. 124 comma 1° del D.Lgs. 267/2000;
- E' stata comunicata con lettera n. _____ in data _____
ai Sigg. Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125
D.Lgs 267/2000;

Il Segretario Generale
f.to **Dr. Pietro ACQUAFREDDA**

- che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno 16 GIU. 2006
perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°);

Modugno, li 16 GIU. 2006
Il Segretario Generale
f.to **Dr. Pietro ACQUAFREDDA**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Modugno, li 16 GIU. 2006

L' ISTRUTTORE
Giuseppe SBLENDORIO



TOR N° 1

COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

I SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE O.M.

Prot.n.

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n. <u>32594</u>	
20 GIU. 2006	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

Modugno, 19 giugno 2006

Spett.le Ufficio Legale

SEDE

OGGETTO: Mandato Esterina c/o Comune di Modugno.

Trasmissione ricorso ex art.414 c.p.c. per riconoscimento condotta mobbizzante.

In data odierna, a seguito di richiesta verbale di codesto Spett.le Ufficio a dare sollecito riscontro alla nota pari oggetto prot.n.55496 del 23.11.2005, la scrivente veniva a conoscenza del ricorso proposto dalla dipendente Mandato Esterina per riconoscimento condotta mobbizzante.

La scrivente, non avendo mai ricevuto la nota suindicata, chiedeva, pertanto, all'Ufficio Legale di ottenere copia.

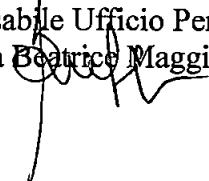
Nella nota surrichiamata si chiedeva all'ufficio Personale di relazionare in merito alle censure dedotte da controparte.

Precisato che la dipendente in oggetto risulta inquadrata nella cat.B (ex 4° livello) dal 1° gennaio 2001, e non già dal 1986, si segnala che dall'esame del fascicolo personale della sig.ra Mandato risulta che la stessa con ordine di servizio del 12.10.2001, a firma del Direttore Generale, veniva assegnata all'Ufficio del vice Sindaco con effetto dal 15.10.2001; con successiva disposizione sindacale dell'8.09.2003 si disponeva che la dipendente Mandato Esterina prestasse la propria attività di servizio ed assistenza agli organi istituzionali presso la sede della Polizia Municipale.

Per ogni altra censura dedotta dalla controparte e quant'altro lamentato dalla sig.ra Mandato si comunica che questo ufficio è nella impossibilità di fornire ulteriori notizie in quanto trattasi di fatti e circostanze ignare all'Ufficio scrivente e non desumibili dall'esame del fascicolo personale della dipendente.

Tanto si comunica per quanto di competenza.

Il Responsabile Ufficio Personale
(d.ssa Beatrice Maggio)



TORVI



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

I° SETTORE
UFFICIO LEGALE

MODUGNO, LI 23 NOVEMBRE 2005

PROT. N. 055496

SPETT.LE
UFFICIO PERSONALE
SEDE

Oggetto: Mandato Esterina c/ Comune di Modugno.

Trasmissione ricorso ex art. 414 c.p.c. per riconoscimento condotta mobbizzante.

Con riferimento al ricorso in oggetto, che si allega, per gli adempimenti istruttori di questo ufficio, si chiede di far pervenire, con cortese urgenza, relazione in merito alle censure dedotte da controparte, perché possa provvedersi alla difesa di questo Comune.

IL RESPONSABILE UFFICIO LEGALE
AVV. CRISTINA CARLUCCI

Avv. Irma Vaccaro Gammone – Avv. Pasquale Paparella
70026 Modugno Via B. Croce 2/A
Tel. 080.5367879 – Fax 080.99.04225

COPIA

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n.	53795
15 NOV. 2005	
Cat.	Clas.
Fasc.	Sottofasc.
MANDATO	

TRIBUNALE CIVILE DI BARI – SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. per riconoscimento condotta mobbizzante

La signora Esterina Mandato, nata a Napoli il 3/08/1963 e residente in Modugno, alla Via Napoli n°33, attributaria del C.f. MNDSRN63M43F839Q, elettivamente domiciliata in Modugno alla Via B. Croce 2/A, presso lo studio dell'Avv. Irma Vaccaro Gammone, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Pasquale Paparella, giusta mandato a margine del presente atto

AVV. IRMA VACCARO GAMMONE

AVV. PASQUALE PAPARELLA

Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente procedimento, anche per la fase esecutiva e relative opposizioni, con ogni facoltà, compresa quella di rinunciare, transigere, esigere e quietanzare, nominare e sostituire procuratori.

ricorrente

Eleggo domicilio presso il vostro studio in Modugno. Via B. Croce 2/A

Contro

Il Comune di Modugno, in persona del Sindaco pro tempore.

convenuta

Esterina Mandato

Fatto

E' autentica la firma

1) La signora Esterina Mandato presta la propria attività di lavoro presso il Comune di Modugno dal 1980, I Settore (dal 1986) come "esecutore applicato dattilografo", categoria B (ex 4° livello), posizione economica B2.

Esterina Mandato
Paparella

2) La sig.ra Mandato ha sempre svolto le mansioni assegnatele con dedizione e responsabilità, caratteristiche che le sono state sempre riconosciute dai colleghi e dai superiori gerarchici, così come dalle amministrazioni politiche che -nel corso degli anni- si sono avvicinate.

3) Infatti dal 1986 ha svolto - presso il I settore - attività di lavoro di assistenza in favore degli organi istituzionali, ed in particolare dal 1996-1997 presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.

4) Il 5.10.2001 con ordine di servizio n.0047337 il Direttore Generale dispose che la "sig.ra De Marinis Pasqua, lavoratrice socialmente utile è assegnata



presso l'Ufficio di Segreteria del neo Presidente del Consiglio Comunale, con mansioni di ausilio e supporto al dr. Berardi Gianluigi, Istruttore Direttivo D.3, preposto alla Sezione organi Collegiali" "dispone altresì, che la dipendente sig.ra Mandato Esterina, attualmente alle dipendenze dell'ufficio Segreteria del Presidente del Consiglio comunale, disimpegni le funzioni connesse alla categoria posseduta (cat. B1) presso l'Ufficio Delibere con effetto dal 9.10.2001" (doc.n.1).

- 
- 5) Il Direttore Generale, con atto del 12.10.2001, assegnava la ricorrente all'Ufficio del Vice Sindaco e confermava l'assegnazione della sig.ra de Marinis *presso l'Ufficio di Segreteria del neo Presidente del Consiglio Comunale* (doc.n.5).

- 6) Da questo momento la signora Mandato sarà oggetto di comportamenti persecutori, vessatori e discriminatori: durante la sua permanenza nell'Ufficio del Vice Sindaco (non le veniva assegnata una stanza con una postazione di lavoro, ma utilizzava quella del Vice Sindaco quando questi non c'era) i colleghi assegnati all'assistenza del Sindaco, che occupavano l'anticamera della stanza dello stesso, si mostrarono in più di una occasione maldisposti ad accettare questa nuova presenza, inveendo ed addirittura interferendo nel lavoro della stessa; un episodio tra i tanti è quello della posta del Vice-Sindaco che doveva essere trattenuta ed aperta dall'assistente (Mandato), e che, invece, all'insaputa della stessa e del diretto interessato (Vice Sindaco), veniva trattenuta ed aperta dagli assistenti del Sindaco.

- 7) Dalla permanenza nell'Ufficio del Vice Sindaco ad oggi, la signora Mandato è stata vittima di una serie di atti e comportamenti che di fatto hanno determinato la sua "esclusione" dal lavoro, fino a determinarne la

inoperosità della stessa, producendo uno stato di profondo disagio con gravi ripercussioni sulla salute.

- 
- 8) Alla fine del 2002, la sig.ra Mandato non veniva più utilizzata nelle mansioni per le quali era stata assegnata (Ufficio Vice-Sindaco), e contestualmente non veniva assegnata ad altra mansione: restava così inoperosa, priva di una "postazione di lavoro" e priva del lavoro stesso!
 - 9) Nei mesi successivi, in occasione del pensionamento di uno degli assistenti del Sindaco, si rendeva vacante un posto nella Segreteria dello stesso: ma, invece di assegnare tale mansione alla signora Mandato, che di quell'ufficio faceva parte, veniva trasferito temporaneamente (fino ad oggi) un altro dipendente di pari livello, signor De Benedictis, assegnato all'ufficio statistica.
 - 10) La situazione, nonostante le numerose promesse del Sindaco, non trovava alcuna soluzione, tanto da determinare i primi effetti sulla salute psico-fisica della dipendente, la quale usufruiva di un primo periodo di malattia (cfr. doc.3).
 - 11) Rientrata in servizio, alla metà di agosto, la ricorrente non trovò alcun ordine di servizio che disponesse sulla nuova assegnazione, e concordò con l'allora responsabile dell'Ufficio e dirigente incaricata, un periodo di ferie.
 - 12) Rientrata nel mese di settembre, ancora una volta, non era stata effettuata alcuna assegnazione.
 - 13) Con atto Sindacale del 4.09.2003, prot.n.42300 veniva disposto il trasferimento della sig.ra Mandato presso il Comando di Polizia Municipale, senza *"mutamento circa l'appartenenza al I Settore - Segreteria e con*

conservazione delle indennità connesse, già riconosciute alla suddetta dipendente"

(doc.n.4).

14) Ma, ancora una volta, presso il Comando di Polizia Municipale, la signora Mandato non ha trovato una stanza, una scrivania, un computer dove svolgere il suo lavoro.

15) A quel punto, pur di continuare a lavorare, occupò uno spazio all'interno della stanza dell'Assessore ai lavori Pubblici.

16) In data 10.12.2003 la sig.ra Mandato formulava formale richiesta di adibizione al III Settore Lavori pubblici, richiesta che non ha mai avuto seguito (doc.n.5).

17) Alla descritta situazione di estremo disagio e precarietà si aggiunga che, presso il Comando di Polizia municipale, né il Sindaco né la Giunta comunale si sono mai avvalsi della collaborazione della sig.ra Mandato, preposta all'attività di assistenza dei medesimi Organi.

18) Al contrario, gli stessi Organi si sono sempre avvalsi di altri dipendenti compresi gli stessi Vigili urbani, e alla Casa Comunale di una unità (LSU) che, pertanto, fino al mese di dicembre 2004 non era dipendente.

19) In data 10.09.2004 la ricorrente inviava formale richiesta al Dirigente del Settore di appartenenza e p.c. al Sindaco e agli Organi politici ed amministrativi, richiedendo un più incisivo *"intervento finalizzato ad una sollecita soluzione della vicenda"* (doc.n.6).

20) Dal trasferimento al Comando di Polizia municipale ad oggi, la signora Mandato non ha una stanza ed una postazione di lavoro dove lavorare. Di recente il Dirigente del I settore ha proposto la condivisione della stanza

con il neo-assessore ai lavori pubblici: soluzione impraticabile per la stessa, e giusta, opposizione dello stesso assessore! (doc. n.7)



21) Nel periodo in questione è evidente il trattamento discriminatorio posto in essere in danno alla ricorrente: la inoperosità ha determinato un ovvio effetto sull'orario di lavoro, con conseguenze sulla retribuzione. Un esempio può valere per tutti. In un Comune con croniche carenze di organico, come quello di Modugno, dove non si bandisce un concorso pubblico da 5 anni, spesso i dipendenti sono chiamati ad effettuare lavoro straordinario. Come può essere dimostrato dal prospetto che si allega in fascicolo di parte, il lavoro straordinario effettuato dalla sig.ra Mandato è diminuito considerevolmente negli ultimi anni, a fronte di una situazione pressoché stabile degli altri colleghi che prestano la loro attività nello stesso ufficio. All'indicato effetto palesemente discriminatorio, si aggiunga il mancato utilizzo della risorsa umana in questione, con inevitabili ripercussioni sulla professionalità (vd.infra).

22) Si evidenzia tra l'altro il paradossale atteggiamento tenuto dall'Amministrazione nel momento in cui, pur avendo a disposizione la dipendente Mandato, conferiva incarico ad un collaboratore esterno, per *“non gravare ulteriormente sul personale dipendente per quanto attiene l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo e, benché il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi preveda la possibilità di avvalersi di un numero di dipendenti fino a cinque unità”* (cfr. delibera Giunta comunale del 15 novembre 2004, doc. n.8).

23) Il mancato utilizzo della risorsa umana Mandato ha determinato un sicuro effetto sull'orario di lavoro: con nota del 1°/06/2005 n.prot. 27154 dell'8/06/2005, il Comune di Modugno, Ufficio Contabilità e Finanza,

comunicava il recupero parziale delle somme percepite a titolo di indennità di staff, negli anni 2002-2003-2004 (doc.n.9).

24) In data 13/06/2005, a mezzo della costituita procuratrice, si contestavano i tempi e le modalità del recupero. Non sfuggano, inoltre, le modalità di comunicazione della missiva, in spregio alle minime regole di tutela della privacy (doc.n.10).

25) La situazione di isolamento fisico e morale, l'assenza degli strumenti anche minimi per adempiere al lavoro, l'assenza del lavoro stesso, l'indifferenza alle ripetute richieste verbali e scritte di trovare una ben che minima soluzione, il trattamento discriminatorio rispetto ai colleghi, hanno determinato gravi danni alla salute della ricorrente.

26) infatti in data 8.02.2005 la sig.ra Mandato si recava al Pronto soccorso presso il Presidio ospedaliero S.Paolo di Bari dove le veniva diagnosticata "*tachicardia in stato ansioso reattivo*", cui seguì un periodo di malattia (cfr.doc.3);

27) In realtà già da tempo la sig.ra Mandato veniva seguita dalla psicoterapeuta dott.ssa Letizia Persano, che già il 28.05.2003 relazionava sulle condizioni di salute della stessa (cfr. doc.n.3), evidenziando il nesso esistente tra i conflitti relazionali sul luogo di lavoro e la sintomatologia dei disturbi di cui era affetta. Gli indicati problemi di salute, così come la causa degli stessi, sono confermati dopo circa due anni, (cfr. doc. 3) evidenziando il rapporto di causalità esistente tra il profilo psicologico della paziente (*vive il lavoro come parte integrante della sua vita, esegue le mansioni con grande senso di responsabilità e piena disponibilità nei confronti dell'utenza e dei colleghi*); le insorte problematiche sul lavoro (*l'azione di boicottaggio, isolamento e svalutazione continua*); la diretta

responsabilità dei superiori e dei colleghi (*i Dirigenti, dal canto loro, risulta non abbiano fatto nulla per migliorare la situazione*); gli effetti sulla salute (*Sono da collegare alle problematiche nate sul luogo di lavoro lo stato d'animo..... e i disturbi.... e le patologie di cui soffre...*).

28) Con lettera del 21 febbraio 2005 (doc.n.11), i su costituiti procuratori, convocavano il Collegio di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro, perché fosse esperito il tentativo di conciliazione, ex artt.69 e 69 bis L.n.29/93 come modificati dal D.Lgs n.80/98 e n.387/98, tentativo di conciliazione fallito (per il mancato deposito delle osservazioni scritte da parte dell'Amministrazione, ex art. 69 bis).

Diritto

A. Gli obblighi in capo al datore di lavoro. Non servono molte espressioni per illustrare quali e quante violazioni della normativa (anche penale) vigente siano desumibili dalla narrativa innanzi formulata.

Sul datore di lavoro gravano sia il generale obbligo di *neminem laedere*, espresso dall'art.2043 cc, la cui violazione è fonte di responsabilità extracontrattuale, sia l'obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sancito dall'art.2087 cc ad integrazione *ex lege* delle obbligazioni contrattuali, la cui violazione è fonte di responsabilità contrattuale: con la conseguenza che il *danno biologico*, inteso come danno all'integrità psico-fisica della persona in se considerato, a prescindere dalla rilevanza o conseguenza patrimoniale della lesione, può conseguire sia all'una che all'altra responsabilità.

Infatti l'integrità psico-fisica e morale della persona trova prima ancora che riconoscimento dalle leggi ordinarie e speciali, in norme di rango costituzionale con carattere immediatamente precettivo e posti a base di criteri interpretativi

di qualsiasi disposizione di legge: l'art. 2 Cost. che tutela i diritti inviolabili dell'uomo; l'art.4, che tutela il diritto al lavoro, come mezzo di estrinsecazione della personalità del cittadino; l'art.32 Cost. che garantisce la salute come diritto fondamentale dell'individuo.

Costituzione utilizzata nella sua veste ambivalente, comprensiva non solo di diritti da tutelare, ma anche di libertà da preservare, nel senso che va ponderata la solidarietà nei confronti della vittima con il fondamento stesso delle libertà fondamentali.

Il contenuto dell'art. 2087 c.c. si ritiene fondamentale per la legislazione sulla prevenzione, ma al tempo stesso riguarda il divieto per il datore di lavoro di porre in essere comportamenti lesivi dell'integrità psico-fisica del lavoratore, e in quanto lesivi di beni primari della persona umana costituiscono fonte di responsabilità contrattuale ed aquiliana.

La violazione dell'obbligo ex art.2087 cc può esplicitarsi sia attraverso fatti commissivi, sia mediante atti omissivi: atti omissivi che possono essere strettamente collegati alla normativa in materia di sicurezza del lavoratore e che anche se non tassativamente previsti dalla legge sono esigibili nella esecuzione del rapporto di lavoro.

B. Il mobbing. In mancanza di una autonoma disciplina normativa del fenomeno, peraltro ritenuta per parte della dottrina pressoché inutile, potendo soccorrere a tal fine la normativa già esistente nell'ordinamento, *per il riconoscimento del mobbing* è necessario affidarsi a « *parametri* » identificati ed isolati, anche grazie all'apporto della elaborazione di studiosi di psicologia e sociologia, che per primi hanno individuato il fenomeno (Ege), che assumono rilievo

considerati nel loro complesso, attraverso la loro riconduzione ad unità ad opera di un comune, sottostante, "intento persecutorio".

La Giurisprudenza, ai fini di un corretto inquadramento del caso concreto, nella fattispecie astratta del mobbing, verifica la presenza di tali parametri. Secondo tale impostazione bisogna verificare la ricorrenza in concreto dei seguenti fattori:

- 1) ambiente lavorativo: il conflitto deve svolgersi sul posto di lavoro;
 - 2) frequenza delle azioni: le azioni ostili devono accadere almeno alcune volte al mese (salvo il caso del « sasso nello stagno»).
 - 3) durata delle azioni: il conflitto deve essere in corso da almeno sei mesi.
 - 4) dislivello degli antagonisti: la vittima è in posizione costante di inferiorità;
 - 5) andamento secondo fasi successive: la vicenda ha raggiunto almeno la II fase del modello italiano Ege a sei fasi (inizio del mobbing);
 - 6) intento persecutorio: nella vicenda devono essere riscontrabili scopo politico, obiettivo conflittuale e carica emotiva e soggettiva.
- Nel caso della signora Mandato i fatti ed i comportamenti, così come indicati in narrativa, che troveranno sicuro riscontro in sede di prova testimoniale, dimostrano l'esistenza contestuale di tutti i parametri su elencati.

C. Il comportamento del Comune di Modugno. Nel caso sottoposto all'odierno Giudicante, appare di palmare evidenza che la condotta dell'Amministrazione convenuta nei confronti di una propria dipendente, è, principalmente posta in violazione delle norme fin qui richiamate; ma è altresì posta in spregio alle comuni regole di gestione del personale: il mancato utilizzo di una unità, oltre che determinare sicuri effetti sulla generale organizzazione degli Uffici e del lavoro, comporta sicuri effetti sui rapporti intercorrenti con il

lavoratore e incidenti, in misura assai negativa, sul lavoratore medesimo. Il tutto nella più totale indifferenza della Dirigenza. Se si considera inoltre che tale comportamento è posto in essere da una Pubblica Amministrazione, connotata da peculiari caratteristiche, incentrate sulla natura pubblicistica dell'attività svolta e sul perseguimento di fini non egoistici, legati, invece, all'interesse collettivo, il risultato è aberrante!

E' evidente la presenza di un chiaro intento persecutorio, di cui è stata e continua ad essere vittima la ricorrente, mirante ad emarginarla, attraverso non solo la *inattività*, con conseguente *demansionamento e deprofessionalizzazione*, in violazione dell'art. 2087 c.c., (cfr. art. 2, co. 2, d.lgs. 165/2001) e 2103 c.c., ma soprattutto in violazione all'art.4 della Cost. e quindi, al diritto al lavoro inteso come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino.

Una totale indifferenza anche ai numerosi tentativi da parte della signora Mandato di instaurare un dialogo con il Sindaco e con i Dirigenti, per tentare di capire cosa fosse successo, quali strade intraprendere per trovare una soluzione compatibile con le necessità della stessa Amministrazione: le richieste audizioni —dopo ore di anticamera- venivano spesso rimandate, per finire con l'essere inconcludenti; peraltro, negli ultimi due anni non c'è stata più occasione di confronto, quasi come se il problema Mandato non esistesse.

L'atteggiamento di chiusura e di sostanziale indifferenza da parte di chi poteva e non ha voluto risolvere il "problema Mandato", ha determinato l'isolamento e la svalutazione della ricorrente: anche queste sono caratteristiche tipiche dell'atteggiamento del mobber o mobbizzante.

Atteggiamento di sostanziale indifferenza ribadito anche con il tentativo di conciliazione davanti al Collegio presso la Direzione provinciale del lavoro.

Non sfugga che il comportamento mobbizzante comprende condotte formalmente legittime, le quali, però, per il modo della loro estrinsecazione, hanno un effetto deleterio nei confronti della vittima; ovvero il mobber (o mobbizzante) può attuare comportamenti socialmente biasimevoli, ma giuridicamente leciti.

Ad ogni buon conto bisogna rimarcare che, il comportamento dell'Amministrazione convenuta oltre ad integrare la fattispecie del mobbing, nelle accezioni indicate, di sicuro è discriminatorio, secondo entrambe le accezioni di discriminazione diretta ed indiretta (cfr. D.Lgs. n. 216 del 2003 che ha recepito la Direttiva 2000/78/Ce). A tal proposito, la signora Mandato è stata solo di recente inserita nei corsi di formazione e aggiornamento professionale, cui, normalmente partecipano tutti gli altri dipendenti.

Sicuri gli effetti sulla progressione di carriera: la discriminazione (per la quale si chiede sin d'ora il risarcimento del danno) in questo caso è evidente, già solo attraverso una semplice operazione logica ed oggettiva, poiché la perdita di *chances* costituisce un'ipotesi di danno patrimoniale, che potrà essere provata in giudizio, con i consueti strumenti in materia di prova.

D. L'effetto: il danno. La dimostrazione della potenzialità lesiva del comportamento dell'Amministrazione convenuta è già negli effetti che il comportamento medesimo ha procurato in danno alla ricorrente (cfr. a tal proposito i certificati medici esibiti).

Con lettera degli scriventi procuratori si evidenziava che *"Nell'arco temporale degli indicati trasferimenti si sono verificate una serie duratura di episodi sul posto di lavoro, collegati tra loro da un'unica matrice teleologica, fonte di lesione alla sfera personale e patrimoniale della lavoratrice.*

La scelta di esautorare la sig.ra Mandato tanto da farla sentire inutile, e quindi di impedirle di esprimere le competenze e le esperienze maturate in venticinque anni di lavoro, da sempre e da tutti riconosciute, o di tenere un comportamento ostile e verbalmente offensivo, sono atteggiamenti tutti lesivi della onorabilità e della professionalità, fortemente discriminatori e posti in spregio ai pur minimi criteri di imparzialità e trasparenza."

Di sicuro, alla luce della narrativa che precede, la signora Mandato ha subito un **danno alla salute**, tutelato ex art.32 Cost. quale diritto fondamentale di ogni individuo, valore primario ed assoluto che se lesa deve essere risarcito, oltre che per le conseguenze che incidono sulla capacità di lavoro e di produrre quindi reddito, anche per il cd. Danno biologico quale menomazione all'integrità psico-fisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore umano in tutta la sua dimensione, come somma delle funzioni naturali riguardanti il soggetto nel suo ambiente di vita, aventi rilevanza economica e biologica, sociale culturale ed estetica. Appare evidente inoltre che la ricorrente è stata vittima di atti vessatori ma al tempo stesso omissivi che offendono la dignità del lavoratore e mirano attraverso la loro stessa reiterazione a creare danni alla salute psico-fisica della lavoratrice.

Inoltre, la ricorrente per effetto del comportamento del proprio datore di lavoro, ha riportato un **danno esistenziale** incidente quotidianamente, per l'apprezzabile lasso di tempo, sul complesso dei rapporti facenti capo alla persona, al suo modo di essere, di atteggiarsi mentalmente, di comportarsi e di relazionarsi, danno cagionato dalla frustrazione subita, dalle speranze ed aspettative deluse, dalla perdita dell'autostima, e certamente, fino ad integrare il **danno all'immagine**.

Il danno esistenziale comprende, secondo l'orientamento della migliore dottrina e giurisprudenza, il danno da demansionamento, il danno all'immagine e, più in generale, le sofferenze patite dalla ricorrente per aver "lavorato", per un lasso di tempo di molti mesi, in un ambiente ostile, dove ripetutamente venivano (e vengono) emessi nei suoi confronti provvedimenti o al contrario non veniva (non viene) fatto alcunché.

L'inattività, l'esclusione, il demansionamento, la progressiva emarginazione della ricorrente, sul piano personale e professionale, hanno determinato **danno alla professionalità**, che in linea con l'orientamento della Cassazione (sent. 7967/2002), si ritiene presuntivamente provato in base al fatto che « ... è stata attuata per un lungo periodo di tempo una privazione qualitativa e quantitativa delle mansioni... ».

Accogliendo una lettura più recente dell'art. 2059 c.c., la fonte di responsabilità datoriale nelle ipotesi di mobbing, è sia nell'art. 2043 c.c., sia nel più specifico obbligo di protezione sancito dall'art. 2087 c.c. .

Il danno non patrimoniale nelle sue componenti del danno biologico e del danno esistenziale, deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona e, quindi, non più riconducibile unicamente al danno morale soggettivo, ma comprensiva anche del danno biologico in senso stretto e dei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto.

Al danno dalla mancata esplicazione della sua personalità attraverso l'attività lavorativa, e al danno per le vessazioni subite si è aggiunto **il danno patrimoniale**.

Infatti come riportato in narrativa con nota del 1°/06/2005, protocollata il successivo 8 giugno, il Dirigente di Settore comunicava, a fronte del consuntivo delle prestazioni effettuate relativo agli anni 2002-2003-2004, il parziale recupero delle somme percepite a titolo di indennità di staff, per un importo totale di €4.852,80.

Evidente il danno patrimoniale subito dalla ricorrente, che, in quanto componente dello staff del Sindaco, di fatto è stata sempre meno utilizzata, perdendo il relativo beneficio economico (vd. infra punto 23 della narrativa).

Altrettanto evidente la strategia complessiva posta in atto, attraverso il recupero di somme dopo molti anni –in spregio comunque alle comuni regole della buona amministrazione- ma soprattutto volta a recare un danno sia economico, psicologico, fisico e di immagine. Recupero smentito, quanto meno nelle modalità, dalla stessa Amministrazione (cfr.doc. n. 12).

Non sfugga che, negli ultimi anni ci sono stati sicuri effetti sulla produttività e sulle indennità contrattualmente previste e calcolate sulla base delle presenze.

Tanto premesso, i su costituiti procuratori come in atti, riservandosi una illustrare più analitica in autorizzande note,

Chiedono

Che l'Ill.mo Giudice adito voglia, previa fissazione della data di udienza di comparizione personale delle parti e notifica a cura del ricorrente del presente ricorso e pedissequo decreto, pronunciare le seguenti conclusioni

- 1) *Accertare e Dichiarare* l'esistenza dei fatti ed i comportamenti così come esposti in narrativa;

- 2) *Accertare e Dichiarare* illegittimità del comportamento il Comune di Modugno, in persona del Sindaco *pro tempore*, e la violazione della normativa innanzi invocata;
- 3) per l'effetto, Ordinare al Comune di Modugno in persona del Sindaco *pro tempore*, di reintegrare la ricorrente nel proprio posto di lavoro, con ripristino immediato della situazione quo ante, per le causali di cui in narrativa, che per brevità possono ritenersi trascritte.
- 4) *Condannare* il Comune di Modugno in persona del Sindaco *pro tempore*, dell'amministrazione al risarcimento dei danni patiti e patendi, (esistenziale, danno biologico, danno alla professionalità, danno all'immagine, del danno patrimoniale), liquidando in favore della ricorrente somma ritenuta di Giustizia, determinata anche per via equitativa, in una al risarcimento del danno da svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e agli interessi legali sulle somme rivalutate.
- 5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.

Si esibiscono:

1. Ordine di servizio del 5.10.2001 n.0047337; 2. Disposizione del 12.10.2002; 3. Certificati medici; 4. Atto Sindacale del 4/09/2003 n.42300; 5. Lettera del 10/12/2003; 6. Lettera del 10/09/2004; 7. Nota del Dirigente del I settore del 3/03/2005 prot.n.11920; 8. Delibera Giunta del 15/11/2004; 9. nota del 1°/06/2005 n.27154; 10. Lettera Studio legale Vaccaro Gammone del 13.06.2005; 11.

Lettera Studio legale Vaccaro Gammone del 21.02.2005; 12. Nota

Dirigente I settore del 9/06/2005 prot.n. 27309.

In via istruttoria:

Si chiede il deposito della documentazione afferente i corsi di formazione espletati dal Comune di Modugno negli ultimi 4 anni, in una agli allegati indicanti i partecipanti, regolarmente informati sui medesimi.

Si chiede ammettersi interrogatorio formale del Sindaco pro tempore , sulle circostanze di cui ai nn. 1-2-3-6-7-8-9-11-12-14-15-17-18-20-21 del presente ricorso che qui si intendono integralmente riportate precedute dalla locuzione "vero è che".

Si chiede ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa ai nn. 1-2-3-6-7-8-9-11-12-14-15-17-18-20-21, del presente ricorso precedute dalla locuzione "vero è che" indicando quali testi i sigg. Bellino Augusto Mario, Bellomo Filippo, Berardi Gianluigi, Bonasia Francesco, Bruno Giuseppe, Carelli Annagrazia, Cavallo Felice, Cazzorla Annamaria, Cecere Michele, Clementini Domenico, Daiello Felice, Maggio Beatrice, Mangini Salvatore, Marino Alfonsa, Martino Donato, Petraroli Emilio, Priore Vitoantonio, Rezza Serafino, Scordia Maria Cristina, Tedesco Domenico; nonché il Sindaco *pro tempore* e i medesimi testi sulle seguenti circostanze, così come successivamente articolate:

"vero è che in seguito al trasferimento all'Ufficio delibere la signora Mandato restava senza una stanza, e senza una postazione di lavoro (senza una scrivania, computer e telefono)";

"vero è che in mancanza di una stanza utilizzava quella del Vice Sindaco, compresi gli strumenti di lavoro presenti al suo interno, e solo quando il titolare non era presente";

“vero è che tra i compiti assegnati alla signora Mandato c'erano quelli di trattenere, aprire e custodire la posta del Vice Sindaco”;

“vero è che la signora Mandato non espletava tali compiti”;

“ vero è che la cartellina contenente la indicata corrispondenza, giaceva sulla scrivania degli assistenti del Sindaco, senza alcuna autorizzazione da parte del Vice-Sindaco”;

“vero è che gli assistenti del Sindaco chiedevano insistentemente alla signora Mandato chiudersi all'interno della stanza del Vice Sindaco, nonostante le limitate dimensioni e la scarsa aerazione di stanza medesima”;

“vero è che anche a seguito del trasferimento presso il comando della Polizia municipale la sig.ra Mandato era priva di una stanza e una postazione di lavoro (una scrivania, computer e telefono) ”;

“vero è che la signora Mandato settembre del 2004, al rientro dalla malattia, ha stazionato per ore e per una settimana davanti alla porta del Sindaco, prima di essere ricevuta”;

“vero è che la signora Mandato ha cercato più volte di parlare con il Dirigente del settore di appartenenza e con il Sindaco per tentare di trovare una soluzione all'intera vicenda, e ad una stabile collocazione presso un Ufficio”;

“vero è che in seguito al trasferimento al comando di Polizia municipale, in un primo momento, la signora Mandato utilizzava la stanza e gli strumenti di lavoro in essa contenuti, assegnati all'assessore ai lavori pubblici, quando il titolare non era presente”;

“vero è che al rientro dalla malattia nel mese di marzo 2005, rimaneva nuovamente priva della stanza e della postazione dove poter lavorare”;

“vero è che rimaneva nel corridoio senza lavorare”;

“vero è che dal 7 marzo 2005 utilizza la stanza in cui lavorano il dott. Tedesco e il dott. Antonio Priore, quando questi si assentano per ragioni di servizio, restando inoperosa nei corridoi quando rientrano i legittimi titolari”;

“vero è che i responsabili dell'Amministrazione (Sindaco e Dirigenti) hanno evitato di interloquire con la signora Mandato”;

“vero è che la signora Mandato si rendeva disponibile ad effettuare altre mansioni”;

“vero è che la signora Mandato al Comando restava priva di lavoro”;

“vero è che la Giunta veniva convocata attraverso il Vigile (piantone) e non attraverso la signora Mandato”;

“vero è che in seguito al trasferimento delle attività degli organi istituzionali dal Comando alla Casa comunale, la signora Mandato restava senza lavoro”;

“vero è che le mansioni della signora Mandato, quale assistente del Sindaco presso il Comando della Polizia municipale, sono svolte da altri dipendenti compresi i vigili”;

“vero è che il Comune predispone corsi di formazione per il personale, in linea a quanto previsto dalla normativa legislativa e contrattuale vigente”;

“vero è che negli ultimi 4 anni la signora Mandato è stata esclusa dai corsi di formazione anzidetti”.

Con riserva di indicare ulteriori nominativi di testi e capitoli di prova, contraria e diretta, in relazione alle deduzioni e al comportamento processuale di parte avversa.

Salvezze illimitate

Modugno, 27 giugno 2005

Deposito
Oggetto: 2-8-5-11-2405
11/2405
Dott. Laura Neri

Avv. Irma Vaccaro Gammone

Avv. Pasquale Paparella

TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO

C. RON. 4173C

Il Giudice del lavoro,

Letto il ricorso che precede;

FISSA

la comparizione delle parti dinanzi a sè per l'udienza del 27/6/06 ore 9 Si notifici
alla controparte a cura del ricorrente entro il Termine di legge.

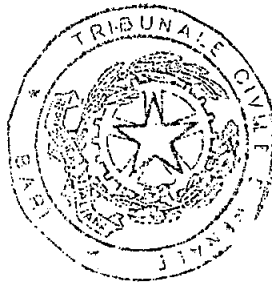
Bari, 14/8/05

IL CANCELLIERE

~~IL CANCELLIERE~~
~~MARILISA FERRARISI~~

Depositato in cancelleria

oggi 30 SET. 2005



Il Giudice del Lavoro
Dr. Pietro Mastroiilli

IL CANCELLIERE

~~IL CANCELLIERE~~
~~MARILISA FERRARISI~~

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

11/11/05

~~IL CANCELLIERE~~
~~MARILISA FERRARISI~~

RELATA DI NOTIFICA

Su istanza del su costituito procuratore io A.U.G. dell'U.U.N., presso la Corte d'Appello di Bari- ho notificato il sovraesteso atto al Comune di Modugno, in persona del Sindaco, con sede in Modugno alla Piazza P. Popolo n.16; ove per legale scienza ed ogni effetto di legge ne ho consegnato copia a mezzo posta

2 NOV. 2005

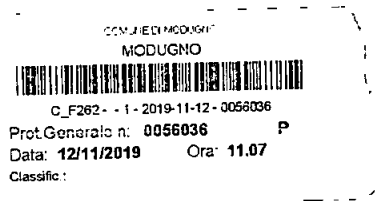




COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

SERVIZIO 1° - AFFARI GENERALI

MODUGNO, Li 12 NOVEMBRE 2019



AL RESPONSABILE SERVIZIO 6° - FINANZIARIO – PERSONALE

E, P.C.

AL SINDACO

AL VICE SINDACO

AL SEGRETARIO COMUNALE

AVVOCATURA COMUNALE

SEDE

Oggetto: Proc. Mandato Ester c/ Comune di Modugno. Ricorso in appello dinanzi alla Corte di Appello di Bari – sez. Lavoro – rg. n.920/2015. Trasmissione dispositivo sentenza n.2363/2019.

In riferimento al procedimento in oggetto, allegato alla presente, si trasmette dispositivo di sentenza n.2363/2019 pervenuto dall'avv. Antonio Campanale difensore dell'Ente, per opportuna conoscenza ed eventuali adempimenti di competenza.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
DOTT.SSA MARIA A. FLORIO

196

173 NOV 2019

Al sensi della Legge 241/90 si nomina
il Responsabile del Procedimento

DATTO HO

M

Studio Legale

C.so Vittorio Emanuele n.7 – 70026 Modugno (Ba) – Tel/fax 080/5328886

Avv. Francesco Verone
Patrocinante in Cassazione
Avv. Antonio Campanale
Avv. Marisa Sblendorio

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO

C_F262 - - 1 - 2019-11-11 - 0055890
Prot. Generale n: 0055890 A
Data: 11/11/2019 Ora: 12.34
Classific.:

Spett.le
Comune di Modugno
Ufficio Legale e Contenzioso
P.zza del Popolo n.16
70026 Modugno

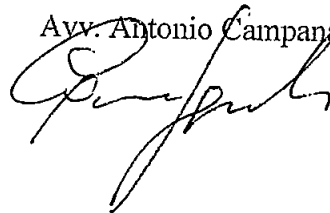
OGGETTO: Controversia Comune di Modugno c/ Sig.ra Esterina Mandato
Corte di Appello di Bari – Sez. Lavoro – R.G.n.920/2015 - Udienza del 07.11.2019

In riferimento all'oggetto; Vi comunico che a seguito dell'udienza tenutasi in data 07.11.2019 per la discussione e decisione della controversia de qua, nella medesima data è stato pubblicato il dispositivo della sentenza n.2363/2019, di cui si allega copia alla presente, che rigetta integralmente il ricorso in appello proposto dalla sig.ra Mandato nei confronti del Comune di Modugno.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Modugno, 11.11.2019

Avv. Antonio Campanale



PEC: verone.francesco@avvocatibari.legalmail.it
PEC: campanale.antonio@avvocatibari.legalmail.it
PEC: sblendorio.marisa@avvocatibari.legalmail.it

E-MAIL: verone.francesco@tiscali.it
E-MAIL: avvcampanaleantonio@gmail.com
E-MAIL: marisasblendorio@gmail.com



Corte D'Appello di Bari
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Sez/Coll: LA

R.G: 920/2015

All'udienza collegiale del giorno 07/11/2019 ore 09:30

PRESIDENTE Dr. NETTIS VITO FRANCESCO

Giudice/Consigliere Dr. PROCOLI MARIA

Relatore

Giudice/Consigliere Dr. DECEGLIE MARIA GIOVANNA

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto

Preliminarmente il Presidente
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr.

Il G.R. Dr.

Cronologico n.

Chiamata la causa

Attore principale

MANDATO ESTERINA

Avv. VACCARO GAMMONE IRMA

Convenuto principale

COMUNE DI MODUGNO

Avv. CAMPANALE ANTONIO

E' comparso (per) il procuratore del ricorrente, *l'Avv. Vaccaro Gammone che dopo aver*
letto l'assunzione

E' comparso (per) il procuratore del resistente, *l'Avv. Campanale*

I procuratori delle parti insistono nelle prese conclusioni
e chiedono che si porga la causa in decisione.

IL PRESIDENTE

assegna la causa in decisione.

L'Assistente Giudiziario
Rosa...

Il Presidente

COMMUNE DI MODUGNO
MODUGNO
C.F. 262 - 1-2019-11-11-0055890
Prot. Generale n. 0055890
Data: 11/11/2019
Classific.: Ora: 12.34 A

N. 920 anno 2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Mandato Esterina con ricorso depositato l'1.6.2015 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 3.6.2014 nei confronti del Comune di Modugno, così provvede:

rigetta l'appello;

conferma la sentenza impugnata;

Compensa le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Bari il 7.11.2019

IL PRESIDENTE
Dott. F.V. Nettis



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

TORU *Fesualo*
MANDATO ESTER

LET71/LETPER99

I° SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE
SEZIONE PERSONALE

Prot.n. *12185*
11 MAR. 1999

MODUGNO, 9 marzo 1999

Al Funzionario Amministrativo
geom. Michele Tenerelli

S E D E

OGGETTO: Richiesta di accesso a documenti amministrativi ex art.22
L.n.241/90.

Nel trasmettere la copia allegata alla presente, si
inviata la S.V. ad effettuare, presso l'archivio comunale, ogni
utile ricerca al fine di fornire la documentazione richiesta.

Si precisa che l'ultimo prospetto paga dei richiedenti
risale al mese di dicembre 1982.



IL DIRIGENTE I° SETTORE
d.ssa Maria D'INNARO

[Handwritten signature]



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

TORM

FASCICOLO
MANDATO ESTER

LET70.1/LETPER99

I° SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE
SEZIONE PERSONALE

Prot.n. 15108 25 MAR. 1999

MODUGNO, 25 marzo 1999

All'avv. Giancarlo Longo
via Q. Sella n.5

70122 B A R I

OGGETTO: Richiesta di accesso a documenti amministrativi ex artt.22
L.241/90.

Facendo seguito alla nostra Prot.12442 dell'11.3.99, si invia copia dei cedolini paga relativi al mese di dicembre 1982 dei sigg.ri Mandato Ester, Marzano Mario, Debenedictis Giuseppe, Di Ronzo Filippa, Calluso Angela, Pesole Remigio, Proscia Domenico, Russo Vincenzo, Loiacono Francesco e Margiotta Caterina.

Si precisa altresì, che a norma della legislazione I.N.P.D.A.P. (ex INADEL) l'indennità di fine rapporto è pari a 1/15 della retribuzione contributiva degli ultimi 12 mesi di servizio, considerata in ragione dell'80% per ogni anno di iscrizione all'Istituto.

IL DIRIGENTE I° SETTORE
d.ssa MARIA GIOIANNARO



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

TORUS

LET70/LETPER99

I° SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE
SEZIONE PERSONALE

Prot.n. 12442

MODUGNO, 11 marzo 1999

12 MAR. 1999

All'avv. Giancarlo Longo
via Q. Sella n.5

70122 B A R I

OGGETTO: Art.7 L.n.241/90. Avvio procedimento.

A seguito della richiesta di accesso a documenti amministrativi ex art.22 L.n.241/90, inoltrata in data 13.2.99, ed acquisita al protocollo generale di questo Comune al N.9132 del 23.2.99 è stato avviato il procedimento per il reperimento della documentazione con essa richiesta.

A tal fine è stato interessato il responsabile dell'Ufficio Archivio e Protocollo, atteso che trattasi di documentazione che risale al 1982.

Si fa riserva pertanto di inoltrare la documentazione richiesta appena la stessa sarà in possesso di questo Ufficio.



IL DIRIGENTE I° SETTORE
d.ssa Maria DIGENNARO

[Signature]

24/02/99 fellee
- Al dirigente Settore Personale dott. Agnello
per rinnovo ed adempimento

Avv. GIANCARLO LONGO
Via Q. Sella n.5 70122 BARI
tel. 080/5212856 - 5213775 fax 080/5244687

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n. <i>0132</i>	
23 FEB. 1999	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

Bari, li 13.2.1999

racc.a.r.
Spett.le
Comune di Modugno
In persona del Sindaco p.-t.
Palazzo Municipale
70026 MODUGNO (BA)

**Oggetto : Richiesta di accesso a documenti amministrativi ex artt.
22 L. 241/90**

I Sig.ri **MANDATO ESTER, MARZANO MARIO, DEBENEDICTIS GIUSEPPE, DI RONZO FILIPPA, CALLUSO ANGELA, PESOLE REMIGIO, PROSCIA DOMENICO, RUSSO VINCENZO, LIOACONO FRANCESCO E MARGIOTTA CATERINA** mi hanno conferito mandato a significarVi quanto segue.

P R E M E S S O

di essere stati assunti a tempo determinato dal Comune di Modugno ex lege 285/1977 e successivamente licenziati dal servizio in tempi diversi;
di non aver percepito al momento della cessazione del predetto servizio l'indennità di fine rapporto ;
che è intenzione degli istanti intraprendere le opportune azioni giudiziarie al fine di recuperare gli importi a titolo di indennità di fine rapporto;
che, dato il tempo trascorso, gli istanti non hanno più la disponibilità dei prospetti paga afferenti il periodo lavorativo in questione ed, in particolare, dell'ultimo prospetto paga contenente l'indicazione dell'importo maturato a titolo di indennità di fine rapporto ;
che la richiesta di accesso è, pertanto, motivata dalla cura dei propri interessi giuridici ed ha per oggetto documentazione afferente dati e/o notizie relativi ai singoli istanti e non altri soggetti ;
che tale richiesta è pertanto preordinata alla precostituzione delle necessarie prove del diritto degli istanti in una probabile azione giudiziale innanzi al magistrato del lavoro;

Tanto premesso, il sottoscritto procuratore, nella qualità indicata

C H I E D E

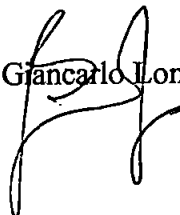
ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 L. n.241/90, la trasmissione, nel termine di trenta giorni dalla notifica della presente, dell'ultimo prospetto paga, per ogni

singolo richiedente, indicante l'importo relativo all'indennità di fine rapporto maturata dai medesimi nei confronti del Comune di Modugno a seguito del rapporto di lavoro prestato a tempo determinato *ex lege* n.285 del 1.6.1977.

Con osservanza.

Bari, li 13 febbraio 1999

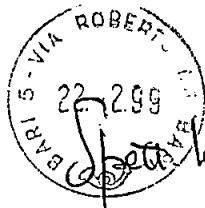
Avv. Giancarlo Longo

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned below the printed name.



Avv. GIANCARLO LONGO
Via Q. Sella n. 5 - 70122 BARI
Tel. 5212056 - 5213775 - Telefax 5244607

IPZS
R



COMPUN A. R. MODUGNO
da perione del. findeco p.-T.
c/o PALAZZO MUNICIPALE
70026 MODUGNO (BA)



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Ufficio Protocollo - Albo - Archivio

Prot.n. 13583

Del 18/03/1999

allegati n. 12

Alla Dott.ssa Maria Digennaro
Dirigente del 1° Settore del Comune di

MODUGNO

Oggetto: Richiesta di accesso documenti amministrativi ex art.22 Legge n.241/90. Emolumenti corrisposti nel dicembre '82 al Personale Assistenza Domiciliare Anziani.

In riferimento alla nota prot.n.12195 dell'11.03.1999,concernente l'oggetto, Le trasmetto, in allegato, fotocopia autenticata del mandato di pagamento n.2031 del 17.12.1982,completo delle buste paga relative agli emolumenti corrisposti dal Comune di Modugno nel mese di dicembre '82 al personale di Assistenza Domiciliare agli Anziani.



Il Funzionario Amministrativo
Michele Tenerelli

COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

CODICE FISCALE 8001707025

	CODICE	REPARTO	COGNOME E NOME			LIVELLO	FUTURO AUMENTO	* DATA NASCITA		DATA ASS.			
A	0502	17	RUSSO VINCENZO				000000	27	01	56	21	11	79
PAGA BASE		Maturato economico	Ind. Integr. Speciale	Indennità funzione	Indenn. antigenica	Accenti futuri migl.	Ass. ad personam				TOTALE		
343333			570341								913674		

VOCE	DESCRIZIONE	ORE O GIORNI	COMP. UNIT.	TRATTENUTE	COMPETENZE
001	STIPENDIO BASE				343333
003	IND. INTEGR. SPECIALE				570341
063	U.I.L.			4600	
199	CONGUAGLIO IRPEF -			77879	



Per Copia conforme all'Originale
Modugno, li 18 MAR 1999

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
- geom. Michele Tenerelli -

Imp. C.P.DEL.	Imp. C.P.SEL.	Imp. I.N.P.S.	Imp. INADEL prev.	Imp. INADEL ass.	Imp. GESCAL	Totale Tratten. Cedolino	Tot. comp.
800000	300000	914000	460000	914000	914000	4600	913674
Tratt. C.P.DEL.	Tratt. C.P.SEL.	Tratt. I.N.P.S.	Tratt. INADEL prev.	Tratt. INADEL ass.	Tratt. GESCAL	Tratt. ONAOSI	Totale Tratten. Sociali
31190			9140	18500	31190		913674
Detr. quota esente	Detr. prod. redd.	Detr. on. deduc.	Detr. con./il.p.con.	Detr. figli	Detr. ascend.		Arrotondamento
3000	20000	1500					
Imp. IRPEF	Tratt. IRPEF lordo	Totale detraz.	Tratt. IRPEF netto	Tr. IRPEF T.S.		Periodo paga	Netto
832533	146033	24500	121533			DICEMBRE 1982	628521
Situazione GG. Ferie	On. straordinario	FIRMA					
Carico	Goduto						

COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

CODICE FISCALE 80017070725

CODICE	REPARTO	COGNOME E NOME				LIVELLO	FUTURO AUMENTO	DATA NASCITA	DATA ASS.
0507	17	DI RONZO FILIPPA					000000	030363	211179
PAGA BASE	Maturato economico	Ind. Integr. Speciale	Indennità funzione	Indenn. antigienica	Acconti futuri migl.	Ass. ad personam	TOTALE		
223000		570341					793341		

VOCE	DESCRIZIONE	ORE O GIORNI	COMP. UNIT.	TRATTENUTE	COMPETENZE
001	STIPENDIO BASE				223000
003	IND. INTEGR. SPECIALE				570341
016	QUOTE A.F. FIGLI	100	1976000		19760
063	U.I.L.			4000	
199	CONGUAGLIO IRPEF -			63476	



Per Copia conforme all' Originale
18 MAR. 1999
Modugno, li

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
- geom. Michele Tenerelli -

Imp. CP.DEL.	Imp. CP.SEL.	Imp. IN.P.S.	Imp. INADEL prev.	Imp. INADEL ass.	Imp. GESCAL	Totale Tratten. Cedolino		Tot. comp.
680000	680000	813000	342000	813000	813000	4000		813101
Tratt. CP.DEL.	Tratt. CP.SEL.	Tratt. IN.P.S.	Tratt. INADEL prev.	Tratt. INADEL ass.	Tratt. GESCAL	Tratt. ONAOSI	Totale Tratten. Sociali	Tot. Tratt.
35836			6840	23577	2846		69099	227885
Detr. quota esente	Detr. prod. redd.	Detr. on. deduc.	Detr. con./f.p.con.	Detr. figli	Detr. ascend.			Arrotondamento
3000	20000	1500		1500				
Imp. IRPEF	Tratt. IRPEF lorda	Totale detraz.	Tratt. IRPEF netta	Tr. IRPEF T.S.	Periodo paga			Netto
724242	117310	26000	91310		DICEMBRE 1982			585216
Situazione GG. Ferie		Σ Ore straordinario	FIRMA					
Carico	Goduta							

ASSOGGETTAMENTO - 1: VOCE SOGG. A IRPEF E CONTRIB. 2: VOCE SOGG. A IRPEF 3: VOCE SOGG. A CONTRIB. 4: VOCE ESENTE

PROVINCIA DI BAR

VOCE	DESCRIZIONE	ORE O GIORNI	COMP. UNIT.	TRATTENUTE	TOTALE
98	CONGUAGLIO IRPEF				847008
					191211

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
- geom. Michele Tenerelli -

Mod. 3 CED 52 grafiche LIII zonno bare

4: VOCE ESSENTE

COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

CODICE FISCALE 80017070725

CODICE	REPARTO	COGNOME E NOME		LIVELLO	FUTURO AUMENTO	DATA NASCITA	DATA ASS.
0506	17	CALLOSO ANGELA ROCCHINA			000000	160855	240380
PAGA BASE	Maturato economico	Ind. Integr. Speciale	Indennità funzione	Indenn. antigienica	Accenti futuri migl.	Ass. ad personam	TOTALE
276667		570341					847008

VOCE	DESCRIZIONE	ORE O GIORNI	COMP. UNIT.	TRATTENUTE	COMPETENZE
001	STIPENDIO BASE				276667
003	IND. INTEGR. SPECIALE				570341
062	SEZIONE				
199	CONGUAGLIO IRPEF -			1000 69344	



Per conto del Sindaco
Modugno, 18 MAR 1999

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
geom. Michele Tenerelli

Imp. CPDEL	Imp. CPSEL	Imp. IN.P.S.	Imp. INADEL prev.	Imp. INADEL ass.	Imp. GESCAL	Totale Tratten. Cedolino	Tot. comp.
730000	730000	847000	395000	847000	847000	1000	847008
Tratt. CPDEL	Tratt. CPSEL	Tratt. IN.P.S.	Tratt. INADEL prev.	Tratt. INADEL ass.	Tratt. GESCAL	Totale Tratten. Sociali	Tot. Tratt.
38486			7900	24563	2965	73914	249743
Detr. quota esente	Detr. prod. redd.	Detr. on. deduc.	Detr. con./f.l.p.con.	Detr. figli	Detr. ascend.		Arrotondamento
3000	20000	1500					
Imp. IRPEF	Tratt. IRPEF lordo	Totale detraz.	Tratt. IRPEF netto	Tr. IRPEF T.S.	Periodo paga	Netto	
773094	129985	24500	105485		DICEMBRE 1982	597265	
Situazione GG. Ferie		E Ore straordinario		FIRMA			
Carico	Godute						

ASSOGGETTAMENTO - 1: VOCE SOGG. A IRPEF E CONTRIB. 2: VOCE SOGG. A IRPEF 3: VOCE SOGG. A CONTRIB. 4: VOCE ESENTE

COMUNE DI MODUGNO
PROVINCIA DI BARI

CODICE FISCALE 80017070725

CODICE	REPARTO	COGNOME E NOME	LIVELLO	FUTURO AUMENTO	DATA NASCITA	DATA ASS.
0503	17	PROSCIA DOMENICO		000000	04/08/57	21/1/79
PAGA BASE	Maturato economico	Ind. Integr. Speciale	Indennità funzione	Indenn. antigienica	Acconti futuri migl.	Ass. ad personam
343333		570341				
						TOTALE
						913674

VOCE	DESCRIZIONE	ORE O GIORNI	COMP. UNIT.	TRATTENUTE	COMPETENZE
001	STIPENDIO BASE				343333
003	IND. INTEGR. SPECIALE				570341
015	QUOTE A.F. CONIUGE	100	1976000		19760
063	U.I.L.			4600	
199	CONGUAGLIO IRPEF			77881	



Per Copia conforme all'Originale
Modugno, li **18 MAR. 1999**

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
- geom. Michele Tenerelli -

Imp. C.P.D.E.L.	Imp. C.P.S.E.L.	Imp. I.N.P.S.	Imp. INADEL prev.	Imp. INADEL ass.	Imp. GESCAL	Totale Tratten. Cedolino	Tot. comp.
300000	300000	933000	462000	933000	433000	5000	330430
Tratt. C.P.D.E.L.	Tratt. C.P.S.E.L.	Tratt. I.N.P.S.	Tratt. INADEL prev.	Tratt. INADEL ass.	Tratt. GESCAL	Tratt. ONAOSI	Tot. Tratt.
42196			3240	27057	3000		27057
Detr. quota esente	Detr. prod. redd.	Detr. on. deduc.	Detr. con. fil.p.con.	Detr. figli	Detr. ascend.		Arrotondamento
3000	20000	1500	15000				
Imp. IRPEF	Tratt. IRPEF lorde	Totale detraz.	Tratt. IRPEF nette	Tr. IRPEF T.S.		Periodo paga	Netto
331915	145866	39500	106366			DICEMBRE 1992	562823
Situazione GG. Ferie		Z Ore straordinario		FIRMA			
Carico	Godute						

* ASSOGGETTAMENTO - 1: VOCE SOGG. A IRPEF E CONTRIB. 2: VOCE SOGG. A IRPEF 3: VOCE SOGG. A CONTRIB. 4: VOCE ESENTE

COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

CODICE	REPARTO	COGNOME E NOME		LIVELLO	FUTURO AUMENTO	DATA NASCITA	DATA ASS.
0504	17	LOIACONO FRANCESCO			000000	05/05/79	21/1/79
PAGA BASE	Maturato economico	Ind. Integr. Speciale	Indennità funzione	Indenn. antigienica	Acconti futuri migl.	Ass. ad personam	TOTALE
3333		570341					913674

VOCE	DESCRIZIONE	ORE O GIORNI	COMP. UNIT.	TRATTENUTE	COMPETENZE
001	STIPENDIO BASE				
003	IND. INTEGR. SPECIALE				343333
063	U.I.L.				570341
199	CONGUAGLIO IRPEF -			4600 77879	



Per Copia conforme all'Originale
Modugno, li 18 MAR. 1999

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
- geom. Michele Tenerelli -

Imp. C.P.D.E.L.	Imp. C.P.S.E.L.	Imp. I.N.P.S.	Imp. INADEL prev.	Imp. INADEL ass.	Imp. GESCAL	Totale Tratt. Cedolino	Tot. comp.
300000	300000	214000	462000	414000	314000	140000	140000
Tratt. C.P.D.E.L.	Tratt. C.P.S.E.L.	Tratt. I.N.P.S.	Tratt. INADEL prev.	Tratt. INADEL ass.	Tratt. GESCAL	Tratt. ONAOSI	Tot. Tratt.
411000			214000	206000	110000		110000
Detr. quota esente	Detr. prod. redd.	Detr. on. deduc.	Detr. con/fil.p.con.	Detr. figli	Detr. ascend.		Arrotondamento
30000	20000	15000					
Imp. IRPEF	Tratt. IRPEF lordo	Totale detraz.	Tratt. IRPEF netto	Tr. IRPEF T.S.		Periodo paga	Netto
332533	146033	24500	121533			DICEMBRE 1982	628521
Situazione GG. Ferie	Carico	Godute	Σ Ore straordinario	FIRMA			

ASSOGGETTAMENTO - 1: VOCE SOGG. A IRPEF E CONTRIB. 2: VOCE SOGG. A IRPEF 3: VOCE SOGG. A CONTRIB. 4: VOCE ESENTE

COMUNE DI MODUGNO
PROVINCIA DI BARI

CODICE	REPARTO	COGNOME E NOME				LIVELLO	FUTURO AUMENTO	DATA NASCITA	DATA ASS.
0511	17	DE-BENEDICTIS-GIUSEPPE						05-11-60	170282
PAGA BASE	Maturato economico	Ind. Integr. Speciale	Indennità funzione	Indenn. antigienca	Acconti futuri migl.	Ass. ad personam	TOTALE		
223000		570341					793341		
VOCE	DESCRIZIONE					ORE O GIORNI	COMP. UNIT.	TRATTENUTE	COMPETENZE
001	STIPENDIO BASE								223000
003	IND. INTEGR. SPECIALE								570341
198	CONGUAGLIO IRPEF +								68838



Per Conto conformato e firmato
Modugno, 18 MAR 1999
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
geom. Michele Tenerelli

Imp. CP.DEL.	Imp. CP.SEL.	Imp. IN.P.S.	Imp. INADEL prev.	Imp. INADEL ass.	Imp. GESCAL	Totale Tratten. Cedolino	Tot. comp.
680000	680000	793000	342000	793000	793000		862179
Tratt. CP.DEL.	Tratt. CP.SEL.	Tratt. IN.P.S.	Tratt. INADEL prev.	Tratt. INADEL ass.	Tratt. GESCAL	Tratt. ONAOSI	Totale Tratten. Sociali
35836			6840	22997	2776		68449
Detr. quota esente	Detr. prod. redd.	Detr. on. deduc.	Detr. con./ilp.con.	Detr. figli	Detr. ascend.		Tot. Tratt.
3000	20000	1500					161421
Imp. IRPEF	Tratt. IRPEF lordo	Totale detraz.	Tratt. IRPEF netto	Tr. IRPEF T.S.			Arrotondamento
724892	117472	22500	92972				
Situazione GG. Ferr. 1982						Periodo paga	Netto
						DICEMBRE 1982	700758
Carico	Godura	FIRMA					

COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

CODICE FISCALE 8001707025

CODICE	REPARTO	COGNOME E NOME			LIVELLO	FUTURO AUMENTO	DATA NASCITA	DATA ASS.
0508	17	MARGIOLTA CATERINA				000000	040567	21/1/79
PAGA BASE	Maturato economico	Ind. Integr. Speciale	Indennità funzione	Indenn. antigienica	Acconti futuri migl.	Ass. ad personam	TOTALE	
223000		570341					793341	

VOCE	DESCRIZIONE	ORE O GIORNI	COMP. UNIT.	TRATTENUTE	COMPETENZE
001	STIPENDIO BASE				223000
003	IND. INTEGR. SPECIALE				570341
050	RATA RECUPERO			126873	
063	U.I.L.			4000	
198	CONGUAGLIO IRPEF				107421



Per Copia conforme all Originale
Modugno, il 18 MAR. 1999

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
- geom. *Michela Tenerelli* -

Imp. G.P.DEL.	Imp. G.P.S.E.L.	Imp. I.N.P.S.	Imp. INADEL prev.	Imp. INADEL ass.	Imp. GESCAL			Totale Tratten. Cedolino	Tot. comp.
680000	680000	793000	342000	793000	793000			130873	900752
Tratt. G.P.DEL.	Tratt. G.P.S.E.L.	Tratt. I.N.P.S.	Tratt. INADEL prev.	Tratt. INADEL ass.	Tratt. GESCAL	Tratt. ONAOSI	Totale Tratten. Sociali		Tot. Tratt.
35336			5840	22997	2775		63448		29273
Detr. quota esente	Detr. prod. redd.	Detr. on. deduc.	Detr. con./il.p.con.	Detr. figli	Detr. ascend.			Arrotondamento	
3000	20000	1500		1500					
Imp. IRPEF	Tratt. IRPEF lorde	Totale detraz.	Tratt. IRPEF netto	Tr. IRPEF T.S.			Periodo paga		Netto
724892	117472	26000	91472				DICEMBRE 1982		609963
Situazione GG. Ferie		2 Ore straordinario		FIRMA					
Carico	Godute								

Mod. 3 CED 82 (pag. 1) (1) sono ben

ASSOGGETTAMENTO - 1: VOCE SOGG. A IRPEF E CONTRIB.

2: VOCE SOGG. A IRPEF

3: VOCE SOGG. A CONTRIB.

4: VOCE ESENTE

COMUNE DI MODUGNO
PROVINCIA DI BARI

CODICE	REPARTO	COGNOME E NOME		LIVELLO	FUTURO AUMENTO	DATA NASCITA	DATA ASS.
0510	17	MARZANO MARIO			000000	300954	140580
PAGA BASE	Maturato economico	Ind. Integr. Speciale	Indennità funzione	Indenn. antigienica	Accenti futuri migl.	Ass. ad personam	TOTALE
223000		570341					793341

VOCE	DESCRIZIONE	ORE O GIORNI	COMP. UNIT.	TRATTENUTE	COMPETENZE
001	STIPENDIO BASE				223000
003	IND. INTEGR. SPECIALE				570341
015	QUOTE A.F. CONIUGE				19760
016	QUOTE A.F. FIGLI				39520
063	U.I.L.	100	1976000		
199	CONGUAGLIO IRPEF -	200	1976000	4000 63438	



Modugno, 18 MAR 1999
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
- geom. Michele Tenerelli -

Imp. CP.DEL.	Imp. CP.SEL.	Imp. I.N.P.S.	Imp. INADEL prev.	Imp. INADEL ass.	Imp. GESCAL	Totale Tratt. Cedolino	Tot. comp.
680000	680000	853000	342000	853000	853000	4000	852621
Tratt. CP.DEL.	Tratt. CP.SEL.	Tratt. I.N.P.S.	Tratt. INADEL prev.	Tratt. INADEL ass.	Tratt. GESCAL	Tratt. ONAOSI	Totale Tratt. Sociali
35836			6840	24737	2986		Tot. Tratt.
Detr. quota esente	Detr. prod. redd.	Detr. on. deduc.	Detr. con/fil.p.con.	Detr. figli	Detr. ascond.		Arrotondamento
3000	20000	1500	15000	6000			
Imp. IRPEF	Tratt. IRPEF lordo	Totale detraz.	Tratt. IRPEF netto	Tr. IRPEF T.S.		Periodo paga	Netto
722942	116985	45500	71485			DICEMBRE 1982	643299
Situazione GG. Ferie	Σ Ore straordinario	FIRMA					
Carico	Goduta						

ASSOGGETTAMENTO - 1- VOCE SOGG. A IRPEF E CONTRIB. - 2- VOCE SOGG. A IRPEF - 3- VOCE SOGG. A CONTRIB. - 4- VOCE ESENTE

COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

CODICE	REPARTO	COGNOME E NOME	LIVELLO	FUTURO AUMENTO	DATA NASCITA	DATA ASS.
0509	17	MANDATO ESTERNA		000000	030863	240380
PAGA BASE	Maturato economico	Ind. Integr. Speciale	Indennità funzione	Indenn. antigienica	Accenti futuri migl.	Ass. ad personam
223000		570341				
VOCE	DESCRIZIONE	ORE O GIORNI	COMP. UNIT.	TRATTENUTE	COMPETENZE	

001	STIPENDIO BASE				223000
002	IND. INTEGR. SPECIALE				570341
069	U.I.L.			4000	
199	CONGUAGLIO IRPEF			63496	



Per Copia conforme all Originale
Modugno, li 18 MAR 1999

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
- geom. Michele Tenerelli -

Imp. C.P.DEL.	Imp. C.P.SEL.	Imp. I.N.P.S.	Imp. INADEL prev.	Imp. INADEL ass.	Imp. GESCAL	Totale Tratt. Cedolino	Tot. comp.
680000	680000	793000	342000	793000	793000	4000	793341
Tratt. C.P.DEL.	Tratt. C.P.SEL.	Tratt. I.N.P.S.	Tratt. INADEL prev.	Tratt. INADEL ass.	Tratt. GESCAL	Totale Tratt. Sociali	Tot. Tratt.
35836			6840	22997	2775	63449	228917
Detr. quota esente	Detr. prod. redd.	Detr. on. deduc.	Detr. con./il.p.con.	Detr. figli	Detr. ascend.		Arrotondamento
3000	20000	1500					
Imp. IRPEF	Tratt. IRPEF lorde	Totale detraz.	Tratt. IRPEF netto	Tr. IRPEF T.S.		Periodo paga	Netto
724892	117472	24500	92972			DICEMBRE 1982	564424
Situazione GG. Ferie	Carico	Goduta	ORE straordin.	FIRMA			

* ASSOGGETTAMENTO - 1. VOCE SOGG. A IRPEF E CONTRIB.

2. VOCE SOGG. A IRPEF

3. VOCE SOGG. A CONTRIB.

4. VOCE ESENTE



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

7

JP

N. Reg. 241

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

Proc. Comune di Modugno c/Mandato Esterina ed altri.
Resistenza in giudizio, affidamento incarico ed impegno spesa.

L'anno millenovecentonovantotto addì 23 del mese
di ottobre , in Modugno nella Sede del Palazzo Comunale.

Previo inviti scritti, si è oggi riunita la Giunta Comunale,
con l'intervento dei Signori:

Presente

1) BONASIA	Francesco	Sindaco - Presidente	si
2) SANSEVERINO	Stella	Vice Sindaco - Assessore	si
3) CIRONE	Luigi	Assessore	si
4) SCARSELLETTA	Livio	Assessore	si
5) CRAMAROSSA	Nicola	Assessore	si
6) LIBERIO	Vito Carlo	Assessore	si
7) ZEFILIPPO	Maurizio	Assessore	si

Funge da Segretario Dr.ssa DIGENNARO Maria Dirigente 1° Settore



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

RELAZIONE DEL I° SETTORE UFFICIO LEGALE

Premesso che:

i sigg.ri Mandato Esterina, Marzano Mario, Debenedictis Giuseppe, Di Ronzo Filippa, Calluso Angela, Pesole Remigio, Proscia Domenico, Russo Vincenzo, Loiacono Francesco e Margiotta Caterina sono dipendenti comunali assunti ex lege n.285 del 01.06.77;

Con nota del 8.5.98 prot. n.14318 i suddetti dipendenti chiedevano all'amministrazione l'immediata liquidazione dell'indennità di fine rapporto da corrispondere al personale di cui alla legge 01.06.77 n.285 occupato presso gli enti locali a cui facevano seguire atto di significazione e di diffida;

L'amministrazione con nota del 9.6.98, prot. n.17961, comunicava all'avvocato Longo che non avendo i suddetti dipendenti presentato alcuna istanza nel termine di prescrizione decennale era venuto meno il presupposto di legittimità richiesto ai fini della corresponsione della indennità in parola; infatti, ai fini della corresponsione della indennità di fine rapporto vanno prese in considerazione le istanze presentate dagli aventi diritto nel termine di 10 anni dalla data di pubblicazione sulla G.U. della sentenza della Corte Costituzionale n.108/86;

I suddetti dipendenti con atto notificato il 25/09/98, proponevano ricorso innanzi al T.A.R. Puglia contro il Comune di Modugno per ottenere la corresponsione dell'indennità di fine rapporto da corrispondere al personale di cui alla legge 01.06.77 n.285 occupato presso gli enti locali oltre a interessi al tasso legale e svalutazione monetaria;

Si ritiene di doversi costituire nell'anzidetto giudizio per i motivi e le ragioni che saranno fatti valere meglio in sede competente e principalmente perchè il Consiglio di Stato nell'adunanza del 12.11.97, condividendo le tesi dei Ministeri dell'Interno e del Tesoro, ha precisato che ai fini della corresponsione della indennità di fine rapporto vanno prese in considerazione le istanze presentate dagli aventi diritto nel termine di 10 anni dalla data di pubblicazione sulla G.U. della sentenza della Corte Costituzionale n.108/86; poichè i suddetti dipendenti non hanno presentato alcuna istanza nel termine di prescrizione decennale del diritto alla percezione, è venuto meno il presupposto di legittimità richiesto ai fini della corresponsione della indennità in parola;

Al fine di tutelare gli interessi della pubblica amministrazione nella sede giurisdizionale si ravvisa la necessità di nominare per la difesa e la rappresentanza dell'Ente un Avvocato.

Il Dirigente I° Settore
(avv. Maria Digennaro)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge n.142 del 08/06/90;

Vista la legge n.127 del 15/05/97;

Letta e fatta propria la relazione che precede;

Acquisiti in merito, ai sensi dell'art. 53 della citata legge, i pareri:



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

- del Responsabile del Servizio interessato avv. Maria Digennaro, dirigente inc. I° Settore, "favorevole" per quanto concerne la regolarità tecnica, espresso in data 12.10.98;

- del Responsabile del Servizio Finanziario dott. Nicola Nicassio, "favorevole" per quanto concerne la regolarità contabile espresso in data 13.10.98;

- Vista l'attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, 5° comma, della legge 142/90, dal responsabile di Ragioneria Nicola Nicassio;

Ritenuto di doversi costituire, nell'anzidetto giudizio avvalendosi di difensori esterni;

Con votazione unanime e palese resa nelle forme di legge e con duplice votazione di cui una separata per l'immediata esecutività della presente;

D E L I B E R A

1) Costituire il Comune di Modugno innanzi al TAR per la Puglia - Bari nel giudizio promosso dai sigg.ri Mandato Esterina, Marzano Mario, Debenedictis Giuseppe, Di Ronzo Filippa, Calluso Angela, Pesole Remigio, Proscia Domenico, Russo Vincenzo, Loiacono Francesco e Margiotta Caterina, con atto notificato il 25.09.98, per i motivi e le ragioni specificati in premessa;

2) Affidare l'incarico della rappresentanza e della difesa del Comune nel predetto giudizio all'Avvocato PALDERA Gennaro con studio in Modugno, conferendo all'uopo ogni e più ampio mandato;

3) Dare atto che la spesa presunta per l'incarico predetto ascende a £.3.000.000 compresa IVA e CAP salva esatta determinazione in sede di liquidazione della relativa specifica comunque nei limiti fissati dalla delibera di C.C. n.49 del 10.7.96 corredata del fascicolo completo di tutti gli atti del procedimento;

4) Di imputare, altresì, la spesa sul - titolo 1 funz.02 serv.01 int.03 - cap.2500/4706/M/98 (spese legali);

5) Trasmettere copia del presente provvedimento alle sezioni Ragioneria, Affari Legali e Personale per quanto di rispettiva competenza;

6) Autorizzare, inoltre, l'Ufficio Ragioneria al pagamento del "Fondo spesa di giudizio" che viene sin d'ora autorizzato previa acquisizione della richiesta di parte nonchè dell'atto di costituzione in giudizio pari a £.2.000.000 oltre IVA e C.A.A.P.;

7) Dare al presente provvedimento carattere di immediata esecutività.

tn.



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Letto, approvato e sottoscritto:

FUNGE DA SEGRETARIO IL SINDACO
f.to Dr.ssa Maria DIGENNARO f.to Ing. Francesco BONASIA

UFFICIO DI RAGIONERIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, 11° comma, della Legge 15.05.97 n. 127, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL IV° SETTORE
DIRETTTORE DI RAGIONERIA
f.to Dr. Nicola NICASSIO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Modugno, li 30 OTT 1998

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Giuseppe SBLENDORIO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' affissa all' Albo Pretorio Comunale per 15 gg. dal 30 OTT. 1998 come prescritto dall' art. 47 comma 1° legge 142/90;
- E' stata comunicata con lettera n. _____ in data _____ ai Sigg. Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 17 comma 36 Legge 127/97;
- E' stata trasmessa con lettera n. _____ in data _____ alla SE.PRO.CO. per iniziativa della G.C. (art. 45 comma 1°);

Il Segretario Generale
f.to Dr. Domenico Giorgio

- che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno 30 OTT. 1998
- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3°);

Modugno, li 30 OTT. 1998

Il Segretario Generale
f.to Dr. Domenico GIORGIO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Modugno, li _____

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Giuseppe SBLENDORIO

MODULARIO
Cons. Stato - 97



CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE

COMUNE DI MODUGNO	
007973	12 MAR 98
CAT	CLASS

Mod. N. 97

1998

19

Sezione V

N. 221/85

OGGETTO

Trasmissione della decisione

N. 247/88

A norma dell'art. 87 del Regolamento di procedura del Consiglio di Stato il sottoscritto si pregia di trasmettere a codesto Ministero copia della decisione pronunciata sul ricorso

MANDATO ESTER

con preghiera di accusare ricevuta.

Ministero

Il Segretario della Sezione



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha
pronunciato la seguente

decisione

sul ricorso proposto da Mandato Ester assistita e difesa dagli
avv.ti Antonio Pecorella e Antonio Pellegrini ed elettivamente
domiciliata presso il secondo in Roma, piazza Mazzini n. 3;

contro

- il Comune di Modugno in persona del Sindaco pro tempore non
costituito;
- la Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore assistita
e difesa dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani ed elettivamente
domiciliata presso Luigi Gardin in Roma, via L. Mantegazza n.
24;

per l'annullamento

della sent. 154/85, T.A.R. Puglia - sede di Bari, del 23/03/85,
concernente - dipendente: licenziamento per mancanza del
requisito dell'età all'atto dell'assunzione;

Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;

Udita alla pubblica udienza del 13/01/98 la relazione del
Consigliere Paolo Buonvino;

Nessuno comparso, alla udienza suddetta;

AT

fmm
N. 247/98

Reg.Dec.

N. 921

Reg.Ric.

ANNO 1985

Attesochè il ricorso risulta notificato li 29/06/85 e depositato li 11/07/85 nella Segreteria della Sezione;

Che nessun altro atto di procedura è stato compiuto dalle parti dal 14/07/95 fino al giorno della presente pronuncia, e cioè nessun atto di procedura è intervenuto in un periodo di tempo ultrabiennale;

Considerato, pertanto, che, per l'art. 40 del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, sostituito dall'art. 3 della legge 8 febbraio 1925, n. 88 e modificato dall'art. 6 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, nonchè per l'art. 45 Reg. 17 agosto 1907, n. 642, il ricorso si ha da ritenere perento;

Nulla per le spese;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 13/01/98 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quinta - nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Guglielmo Serio	Presidente
Gennaro Ferrari	Consigliere
Anselmo Di Napoli	Consigliere
Luigi Maruotti	Consigliere

Paolo Buonvino

Consigliere, est.

SEMO

BUONVINO

RUBBER

Ruffini
Giuseppe Cesare Ruffini, Seg.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 5 MAR 1998

(Art. 55, L. 27-4-1932, n. 186)

Il Segretario

Indirizzo

Per copia conforme all'originale che si tra-
 smette al Ministero COMUNE DI MODUGNO
 a norma dell'art. 87 del Regolamento di proce-
 dura 17 agosto 1907, n. 642.

Roma, -7 MAR. 1998

Il Segretario della Sezione

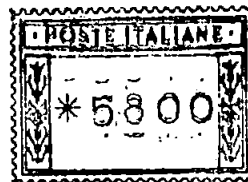
(741151) Rich. Fabb. '96 - I.P.Z.S. (c. 45.000)
f.to 16,2 x 22,9

MODULARIO
C. S. - 22



R

3323



CONSIGLIO DI STATO



RECOMANDATA

ALL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI _____

70026 MODUGNO (BA)





CITTA' DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

RACCOMANDATA

RIPART. SEGRETERIA AA.GG.
SEZIONE PERSONALE

li 4 settembre 1990

Prot. N. 19666
(da citarsi nella risposta)

RISPOSTA AL FOGLIO

Al Sig. Avv. ANTONIO PECORELLA

via San Francesco d'Assisi, 40

N. _____

del _____

70100 - B A R I

Allegati N. _____

OGGETTO:

Atto di diffida del 31/7/90 per dipendente comunale sig.ra
MANDATO Ester.

Riscontrando l'atto in oggetto, quì notificato il 2/8/1990, si comunica quanto segue:

- la dipendente Mandato Ester è stata assunta presso questo Comune nell'ambito del progetto "Assistenza domiciliare agli anziani" con mansioni di "Collaboratrice domestica" 2° livello retributivo.

Comunque, per ogni opportuna conoscenza, questo Comune in sede di approvazione del Piano di Ristrutturazione riconobbe ai posti di "Assistente domiciliare" la 3° q.f. di cui al D.P.R. n.347/83; senonchè la Sezione Provinciale di Controllo di Bari annullò questa disposizione comunale prescrivendo che l'assistente domiciliare doveva essere inquadrata nella 2° q.f.

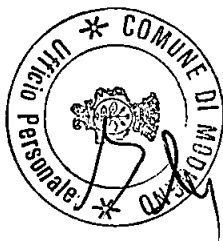
La decisione della S.P.C. precitata che porta il n.83189 di protocollo del 22/12/84 non è stata mai impugnata.

Infine si precisa che la stessa dipendente non è stata mai inquadrata in ruolo perchè fu sospesa dal servizio per la carenza del requisito dell'età e riammessa in servizio con provvedimento della Giunta Regionale, fatto proprio dal Comune di Modugno, in attesa di decisioni definitive giurisdizionali.

La riassunzione predetta, alle condizioni sù esposte, fu fatta da questo Ente con delibera di G.M. n.1075/85 che stabiliva inol tre di corrispondere alla dipendente lo stesso trattamento economico in vigore al momento del Suo licenziamento (2° q.f.).

Detta delibera non è stata mai impugnata.

Distinti saluti.



IL SINDACO
dott.ing. Antonio Pecorella

COMUNE DI MODUGNO
PROVINCIA DI BARI
019666
- 7 AGO 90
CAT CL FISC

Avv. Antonio PECORELLA
Via S. Francesco d'Assisi, 40
Tel. 521.38.74 - 523.24.53
70122 BARI
PCR NTN 36D03 A662C

uff. pecorella
EP



ATTO DI DIFFIDA

In nome e per conto della Sig.ra MANDATO ESTER, rappresentata
come da mandato a margine dell'Avv. Antonio Pecorella e
presso di lui elettivamente domiciliata in Bari alla Via S.
F.sco d'Assisi n. 40

MANDATO

Avv. Antonio Pecorella

Premesso

- che la istante è stata assunta dal Comune di Modugno in data 19/11/79, con contratto di formazione lavoro, ai sensi art. 26 della L. 285/77;
- che il predetto contratto prevedeva espressamente l'attuazione del progetto "assistenza domiciliare anziani", cui la Sig.ra Mandato è stata sin dall'inizio adibita ed ha prestato la propria opera professionale;
- che, pur in presenza di contenzioso tuttora in atto, la Regione Puglia (prendendo atto delle norme sul Pubblico Impiego) ha giustamente e legittimamente riconosciuto che, comunque, al personale vanno applicati gli istituti contrattuali previsti dalle contrattazioni a livello nazionale
- che la Sig.ra Mandato risulta ancora inserita nel II livello retributivo e funzionale
- che, pertanto, sono stati completamente disapplicati nei suoi confronti le disposizioni di cui al D.P.R. 347/83 e D.P.R. 268/87, i quali nelle declaratorie dei livelli funzionali collocano l'attività socio assistenziale

Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente procedimento, anche per la fase esecutiva e relative opposizioni, con ogni facoltà, comprese quelle di rinunciare, transigere, esigere, quietanzare, nominare e sostituire procuratori.
Eleggo domicilio presso il vostro studio in Bari, via S. Francesco d'Assisi, 40.

F.to Mandato Ester
E' autentica
F.to Avv. Antonio Pecorella

domiciliare in favore delle persone anziane nella IV qualifica funzionale (e ciò sin dal D.P.R. 347/83, i cui effetti giuridici ed economici decorrono dall'1/1/83

- che le citate disposizioni normative risultano già giustamente applicate da tutti i Comuni della Regione Puglia, salvo alcuni che hanno, comunque, già da tempo reinquadrato il personale addetto a tale servizio nel III livello r. e f.

- che -a quanto è dato di sapere- solo il Comune di Modugno continua a corrispondere alle unità addette a tale servizio il trattamento economico e giuridico di alla II q.f., violando così le surrichiamate norme del Legislatore Nazionale, che impongono l'inquadramento nella qualifica corrispondente alle mansioni svolte

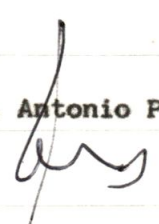
tutto ciò premesso

Diffida

l'Amministrazione del Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad adottare tutti gli atti necessari e dovuti per il soddisfacimento nelle pretese -sia giuridiche che economiche della - Sig.ra Mandato, avvertendo che, in difetto, verranno intraprese le opportune azioni dinanzi al Giudice competente.

Bari, 31/7/1990

Avv. Antonio Pecorella



RELATA DI NOTIFICA:

Istante l'Avv. Antonio Pecorella nella qualità in atti, io sottoscritto A.U.G. dell'U.U.N. della Corte di Appello di Bari ho notificato copia dell'antescritto atto al Comune di Modugno, in persona del suo Sindaco per tempore, con sede in Modugno (BA) alla P.zza Del Popolo, ivi spedendone copia a mezzo servizio postale con racc. a.r. ai sensi di legge

- 2 AGO. 1990

Dr. DONATO B. LUCISANO
a. Ufficiale giudiziario
Corte Appello - Bari

Cof 158

2 AGO. 1990

ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA

La istante Ester Mandato, dipendente del Comune di Modugno,

PREMESSO:

- che a far data dal 18.11.1986 svolge funzioni e compiti rientranti nelle mansioni di "addetto amministrativo";

- che malgrado le mansioni svolte ha percepito una retribuzione corrispondente alla seconda qualifica funzionale;

- che nella riunione tenutasi in data 17.12.1990 tra i rappresentanti sindacali e l'Amministratore Comunale si conveniva che il Comune dovesse adottare "un atto ricognitivo della situazione con il riconoscimento della differenza economica tra la 2° e la 4° qualifica professionale per le mansioni di fatto svolte dal dipendente";

- che con delibera n.98 del 13.2.1991 la Giunta Municipale di Modugno ha dato atto che la dipendente Ester Mandato svolge la propria prestazione presso la Sezione Affari Generali quale "addetto amministrativo";

CONSIDERATO:

- che, malgrado il succitato atto ricognitivo,



MAR. 1992

80 MAR 1980

a tutt'oggi il Comune di Modugno non ha provveduto alla liquidazione della differenza economica scaturante tra quanto dovuto in corrispondenza della 4° qualifica funzionale e quanto corrisposto in relazione alla 2° qualifica funzionale";

- che detta liquidazione, in presenza dell'atto ricognitivo di cui in premessa, costituisce atto dovuto e conseguenziale, la cui elusione e/o ritardo comporta un aggravio economico per l'Ente in conseguenza dei maturati e maturandi interessi legali e danni da svalutazione monetaria.

Tanto premesso e considerato

invita e diffida

il Comune di Modugno, in persona del Sindaco pro tempore, a diporre -entro trenta giorni dalla notifica del presente atto- la liquidazione a favore dell'istante della differenza economica riveniente tra quanto dovuto (emolumenti corrispondenti alla 4° qualifica funzionale), e quanto percepito (emolumenti corrispondenti alla 2° qualifica funzionale), con gli accessori di legge.

Con avvertenza che, decorso infruttuosamente il termine assegnato, si provvederà ad adire al giudice competente per il recupero coattivo del

N. _____ Grenel. A
Vir _____ L. _____
9 _____ 99 _____
9 _____ 99 _____
[Large handwritten signature]
11078
99 _____
99 _____
Spence post. 99 _____
Bolli _____ 99 _____
Totale L. *9*
11-3-97
Uff. Giud. _____

Fig. ro. allegato
Allet



All' Ill.mo Sig. SINDACO

e.p.c.

Al Sig. Vice Sindaco

Agli Assessori Comunali

Al Segretario Generale

Al Capo Ripartizione AA.GG.

COMUNE DI MODUGNO	
025665	10 DIC. 88
CA:.....C'.....FASC.....	

S E D I

OGGETTO: Istanza dipendenti MARZANO Mario e MANDATO Ester.-

I sottoscritti, Dipendenti Comunali, in servizio rispettivamente presso la Sezione Protocollo e Ufficio Segreteria, assunti in virtù dell'ex Legge 285/77, con qualifica di "Assistenti Domicilia re agli Anziani" rientrante nel 2° livello funzionale, ma che di fatto svolgono mansioni superiori riguardanti l'area delle qualifiche funzionali 4° e a volte 6° nei precitati uffici, comunicano che a partire dal prossimo 12/12/1988, non intendono più svolgere mansioni superiori a suo tempo a loro affidate.

Tale decisione scaturisce dal fatto che sino ad oggi, nonostante la dimostrazione del senso del dovere e di responsabilità profusi, nulla è stato fatto per una sistemazione dignitosa nei livelli che rispecchiamo le mansioni effettivamente svolte.

Pertanto dalla suddetta data restano a Vostra disposizione per conoscere i compiti che dovranno disimpegnare.

Distinti saluti.-

Ester. Mandato
Mariano Marzani

Modugno, lì 6 dicembre 1988

*Le delegazioni trattante, nelle note che
4/5/88, chiedono all'Amministrazione un
riscontro formale di tutto se fossero
con i relativi costi funzionali*
[Signature]



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

SEZIONE PERSONALE

Prot.n. 95833

Modugno, 13 dicembre 1988

Alla Sig.na MANDATO Ester

Al Sig. MARZANO Mario

Dipendenti comunali

e, p.c. Al Sig. VICE SINDACO

Ai Sigg. ASSESSORI COMUNALI

Al Sig. SEGRETARIO GENERALE

Al Sig. CAPO RIPARTIZIONE SEGRETERIA
AA.GG.

S E D E

OGGETTO: Istanza dipendenti Marzano Mario e Mandato Ester.

In merito alla comunicazione del 6/12/1988, pari oggetto, questa Amministrazione si impegna a portare il problema all'esame della Delegazione trattante che si riunirà giovedì p.v. alle ore 10.



IL SINDACO
(Michele Gamasta)



CITTÀ DI MODUGNO

TORNI

PROVINCIA DI BARI

SEZIONE PERSONALE

Prot. 22560

Modugno, 26 settembre 1990.

Al Signor Sindaco

Al Signor Segretario Generale

e, p.c.

Al Signor Vice Segretario Generale

Al Direttore di Ragioneria

S E D E

Oggetto: Posizione dipendenti E.Mandato e F.Di Ronzo circa i rispetti
vi ricorsi pendenti presso il Consiglio di Stato.

Prendendo atto dell'allegata nota del Capo Sezione Affari Legali e Contratti n.18622 del 24/7/90, qui pervenuta il giorno 10/9/90, pari oggetto, comunico quanto segue:

ritengo necessario ed urgente dare incarico ad un ufficio legale per acquisire notizie circa lo stato dei procedimenti giurisdizionali presso il Consiglio di Stato relativamente alle dipendenti fuori ruolo Ester Mandato e Filippa Di Ronzo.

Infatti sono passati diversi anni dalla data di riassunzione delle precitate dipendenti (fine dicembre 1985) nella completa assenza di ogni notizia.

Tanto comunico anche agli effetti di eventuali responsabilità contabili, considerato che la riassunzione è avvenuta in attesa del passaggio in giudicato delle relative sentenze.



IL CAPO SEZIONE PERSONALE INC.
(*Francesca Stragapede*)



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

SEZIONE A. L. C.

ly

Prot. N. 18622 A.L.C.
(Da citarsi nella risposta)

li 24 Luglio 19 90

RISPOSTA AL FOGLIO

Al Signor Sindaco del Comune di Modugno

N. 18271

del 19.7.90

Allegati N.

SEDE

OGGETTO:

Posizione dipendenti E. Mandato e F. Di Ronzo circa i rispet-
tivi ricorsi pendenti presso il Consiglio di Stato.

Con nota del 19.7.1990 prot. n.18271 l'Ufficio Personale mi invitava a fornire notizie in merito alla posizione dei dipendenti in oggetto per cui dopo un'attenta, meticolosa ed infruttuosa ricerca mi è impossibile fornire dati certi poichè nulla è emerso dagli atti depositati presso quest'Ufficio.

Faccio sommessamente notare che l'Ufficio ALC è stato ufficialmente costituito nel 1987 e che probabilmente almeno le copie dei ricorsi delle suddette dipendenti giaceranno presso qualche altro ufficio.

Riguardo alla costituzione in giudizio di questo Comune, vista l'assenza di documentazione, non posso che ribadire quanto affermato dall'Ufficio Personale in sede di Commissione Trattante e, da più parti confermato, che questo Ente non si è mai costituito.

Il Capo-Sezione ALC
(dr. Elvira Verrone)

Elvira Verrone

C. sez. PERS
[Signature]

7.8.90



CITTA' DI MODUGNO
PROVINCIA DI BARI

RIPART. SEGRETERIA AA.GG.
SEZIONE PERSONALE

li. 19 luglio 1990

Prot. N. 18271
(da citarsi nella risposta)

RISPOSTA AL FOGLIO

Al Capo Sezione Affari Legali e Contratti
dott.ssa Elvira Verrone

N. _____
del _____

SEDE

Allegati N. _____

OGGETTO:

Posizione dipendenti E. Mandato e F. Di Ronzo circa i rispetti-
vi ricorsi pendenti presso il Consiglio di Stato.

In merito all'oggetto, si invita la S.V. a voler for-
nire le notizie relative così come da espressa richiesta del
la delegazione trattante del 6/7/90, della quale faceva par-
te pure la S.V.



IL SINDACO
(Dott. leg. [signature])



CITTÀ DI MODUGNO

COMUNE DI MODUGNO PROVINCIA DI BARI

024666

RIPARTIZIONE SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Prot. N.

V.S.G.

// 16 Ottobre 1990

RISPOSTA AL FOGLIO

N. _____

del _____

Allegati N. _____

Al Sig. Segretario Generale

e p.c. Al Sig. Sindaco

Al Sig. Direttore di Ragioneria

S E D E

OGGETTO:

Parere sulla posizione dipendenti E. Mandato e F. Di Ronzo
circa i rispettivi ricorsi pendenti presso il Consiglio di Stato.

Al Sig. Capo Sezione Personale

Giusta la Sua richiesta di mio parere in merito alla posizione delle dipendenti di cui in oggetto (nota n.22566 del 27/9/90) esprimo quanto segue:

- Condivido totalmente quanto comunicato, al riguardo, dalla Sezione Personale con nota n.22566 del 26/9/90, e ne ribadisco i termini.

Infatti la riassunzione delle dipendenti in oggetto, avvenuta nel Dicembre 1985, fu disposta in attesa della sentenza del Consiglio di Stato. Pertanto se la sentenza fosse favorevole alle dipendenti, le stesse verrebbero inquadrare con tutti i diritti relativi; se invece fosse loro contraria non ci sarebbe titolo per mantenerle in servizio.

In merito allo stato dei procedimenti presso il Consiglio di Stato, la Sezione Affari Legali di questo Comune ha comunicato in data 24/7/90, con nota n.18622, che non risulta alcuna costituzione del Comune e che quindi non c'è un nostro difensore cui chiedere notizie.

Potrebbero, faccio un'ipotesi al limite, essersi chiusi i provvedimenti in modo sfavorevole alle dipendenti ed il Comune, nulla sapendo, assumerebbe in tal caso responsabilità contabili perchè

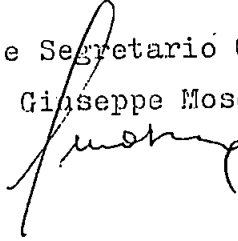
Verebbe a mantenere in servizio le due dipendenti senza alcun titolo e

senza ~~più~~ la pendenza dei procedimenti relativi.

Tutto ciò premesso, esprimo il parere di affidare urgentemente un incarico ad un legale per acquisizione notizie in merito presso il Consiglio di Stato e, solo dopo, cognita causq, valutare tutta la situazione.

Potrebbe anche essere utile acquisire notizie dalle interessate e dai loro avvocati, ma sarebbero pur sempre notizie di parte che il Comune accetterebbe con tutto il rispetto ma con le dovute riserve di confrontarle con quelle di fonte propria. Tanto cominico, giusta richiesta, per quanto di competenza.

Il Vice Segretario Generale
(Dr. Giuseppe Mosca)





CITTA' DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Am

prot. 22566

Al Vice Segretario Generale
Al Capo-Sezione Personale inc.
e p.c. Al Sindaco
Al Direttore di Ragioneria

S E D I

Oggetto: Posizione dipendenti E. Mandato e F. Di Ronzo circa i rispettivi ricorsi pendenti presso il Consiglio di Stato.

In risposta alla nota del 26.9.90 prot. n. 22566 ritengo che della questione debba essere investito il Capo-Ripartizione competente, il quale dovrà valutare, se ho ben capito, se sussista ancora la necessità di eseguire un atto....subcondizione se essa siasi verificata, chiedendo agli interessati per iscritto le notizie -presupposto del provvedimento-perchè urge riesaminare il tutto.

Modugno, 27.9.1990

SEGRETARIO GENERALE

— Dott. Francesco Barbara —



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Prot. 25220

ALLA REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AL PERSONALE
Ufficio Studi e Contenzioso
Via Devitofrancesco, 61

B A R I

OGGETTO: Dipendente MANDATO Ester.
Progetto Assistenza Domiciliare Anziani.

La nominata in oggetto ha diffidato questa Amministrazione per ottenere l'inquadramento nel livello superiore ex D.P.R.n. 347/83.

A sostegno della sua tesi, asserisce, tra l'altro, che molti Comuni gestori del suddetto Progetto, hanno provveduto a reinquadrare detto personale nel livello richiesto.

Si invita codesto Assessorato a voler verificare dagli atti d'ufficio, se alcuni Enti hanno già provveduto ad adottare i necessari provvedimenti e quale esito abbiano avuto gli stessi in sede di controllo.

Modugno, 22 ottobre 90

IL SINDACO
(Ing. *A. De Corella*)

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AFFARI GENERALI

SEZ. PERS.
X CONOSC. E ESAMI
PROSSIMA CORR. TESTO

18 FEB. 1991

Bari, li _____ 19____

AL SIG. SINDACO

DEL COMUNE DI _____

SETTORE PERSONALE

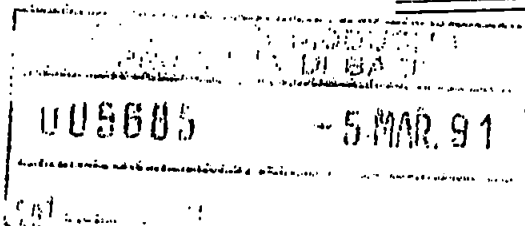
UFFICIO STUDI E CONTENZIOSO

Prot. N. 30/06155/p Pos. 99

Risp. al foglio N. _____ del _____

Allegati N° 2

MODUGNO (BA)



OGGETTO: Dipendente MANDATO Ester - Progetto Assistenza Domiciliare agli Anziani.

In esito alla richiesta prot. n° 25220 pervenuta a questo Ufficio il 31.10.90, si comunica che alcuni Enti hanno provveduto a reinquadrare nel III° livello ex D.P.R. 347/83 il personale, già di II° livello, assunto per il progetto di Assistenza Domiciliare agli Anziani.

Si uniscono alla presente copia degli atti adottati in tal senso dai Comuni di S. Vito dei Normanni e Monopoli, e, con l'occasione, si riferisce che, da notizie assunte in via breve, anche il Comune di Bari ha adottato analogo provvedimento.

L'ASSESSORE
(Leonardo Fr. Aprile)

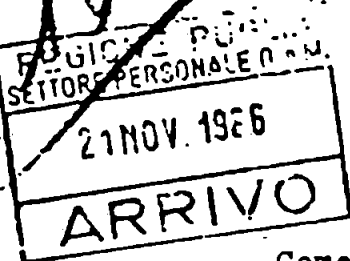
COMUNE DI S. VITO DEI NORMANNI
PROVINCIA DI BRINDISI

N. 17644 di prot. - Cat. T Classe Vm Fasc. N. D. 17.11.86

OGGETTO Deliberazione n. 1053 dell'11
dicembre 1984.

Risposta alla nota del
Div. Sez. Num.
Allegati

Al la Regione Puglia
Settore Personale
Ufficio Trattamento Giuridico ex lege 285/77
Via De Vito Francesco, 61
B A R I



Come da richiesta telefonica del 14 c.m., unitamente alla presente si invia copia della deliberazione in oggetto indicata, relativa alla immissione nei posti vacanti di organico di n. 3 unità del personale ex lege 285/77 in servizio presso questo Comune.

Distinti saluti.

IL SINDACO
[Signature]

GZ/gf





PER COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE
S. Vito, li 18.11.1986
Il SEGRETARIO CAPO

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Deliberazione N. 1053

Prot. N. 1053 del 4-1-85

di 11.12.1984

Cat. I Classe Nu Fasc. 16 N.

OGGETTO

Applicazione Art. 5 Legge 138/1934 - Sistemazione definitiva
del personale risultato idoneo agli esami - Art. 26 del D.L.
30.12.79 n. 663 e L. 29.2.80 n. 33.

L'anno millenovecentottanta quattro addì undici
del mese di dicembre nel Comune di S. Vito dei Normanni e nella
sola sala delle adunanze, la Giunta Municipale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza
del sig. Prof. Vincenzo IALIA - Vice Sindaco e nelle persone dei signori:

Alfredo PASSANTE

Carmelo MICCOLI

Gaetano CARRIERO

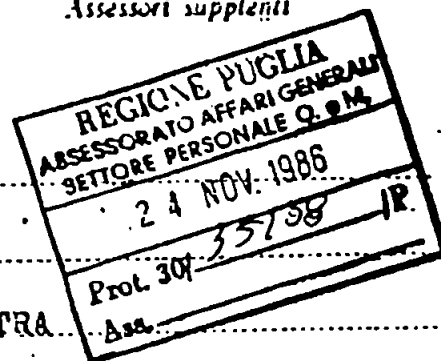
Assessori effettivi

Michele AFICER

Assessori supplenti

Assenti i signori:

REGIONE PUGLIA
Settore Personale
ALLEGATA ALLA NOTA
PROTOCOLLATA



Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo BALESTRA

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita
a deliberare sull'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Visto l'art. 5 della legge n. 133 del 1984;
- Vista la circolare regionale n. 30/37046/P del 7.11.1984 - Assessorato-AA.GG. - Personale-Enti Locali -, con la quale è stato comunicato che sul B.U.R.P. n. 117 del 3.11.84 è stata pubblicata la deliberazione esecutiva, con la quale la Giunta Regionale ha approvato la graduatoria di cui alla legge regionale n. 12 del 1981 e invitato gli Enti ad inquadrare gli idonei, qualora vi sia disponibilità di posti;
- Visto che nell'organico di questo Ente vi sono vacanti e disponibili n. 1 posto di assistente sociale e n. 2 posti di assistente domiciliare anziani;
- Visto, che presso il Centro Assistenza Domiciliare Anziani di questo Comune sono in servizio le seguenti unità, assunti dalla Regione Puglia, ai sensi della ex-legge 285/77:
 - 1 - Micelli Maria Consiglia - Assistente sociale -
 - 2 - Fina Vito - infermiere generico -
 - 3 - Ranieri Rosario - infermiere generico -
 - 4 - Toniato Lucia - Assistente domiciliare anziani -
 - 5 - Marinò Francesco - Assistente domiciliare anziani -
 - 6 - Calabrese Donativo - Assistente domiciliare anziani -
- Visto che i predetti hanno sostenuto gli esami previsti dal l'art. 26 del D.L. 30.12.1979, n. 663 e che sono risultati idonei e, per tale motivo, compresi nella graduatoria, approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 5501 del 18.6.84, chiarita con successiva n. 8127 del 1.10.84, ai seguenti posti:
 - Livello 5° - Pag. 5338 del B.U.:
 - N. 202 Micelli M. Consiglia - assistente sociale -
 - Livello 4° Pag. 5361 del B.U.:
 - N. 83 Ranieri Rosario - infermiere generico -
 - N. 84 Fina Vito - infermiere generico -
 - Livello 2° - Pag. 5398 del B.U.:
 - N. 159 Toniato Lucia - ausiliario -
 - N. 162 Marinò Francesco - ausiliario -
 - N. 164 Calabrese Donativo - ausiliario -
- Visto che dei predetti possono essere immessi nell'organico di questo Ente per disponibilità di posti l'assistente sociale - livello 6° del D.P.R. 347/83 e n. 2 ausiliari nella qualifica di assistenti domiciliare anziani - livello 3° del D.P.R. 347/83;
- Visto che la competenza per l'adozione del provvedimento di costituzione del soprannumero presso gli Enti indicati nel primo comma dell'art. 5 della legge 133/1984 è del presidente della Giunta Regionale;
- Ritenuto che nulla osta alla adozione della deliberazione formale di inquadramento della assistente sociale Micelli

aria Consiglia e delle assistenti domiciliari Toniato Lucia e Marino Francesco nelle rispettive qualifiche funzionali iniziali dell'organico di questo Comune;

- Dato atto che, per mancanza di posti disponibili, nell'organico di questo Comune, non possono essere inquadrati:

- a) gli infermieri Ranieri Rosario e Fina Vito;
- b) l'assistente domiciliare Calabrese Donativo;

- Ad unanimità di voti, espressi nelle forme e modi di legge e con i poteri del C.C.

D E L I B E R A

- 1°) Di inquadrare, con decorrenza 1.1.1985, per i motivi in premessa citati, ed ai sensi dell'art. 5 della legge 138 del 1934 nei posti disponibili nell'organico di questo Comune, i seguenti giovani idonei al concorso regionale bandito ai sensi dell'art. 26 del D.L. 30.12.1979, N.663:
 - a) Sig.ra MICELLI Maria C. - livello 6° - D.P.R. 347/83 - assistente sociale;
 - b) Sig.ra TONIATO Lucia - livello 3° - D.P.R. 347/83 - assistente domiciliare anziani -
 - c) Sig. MARINO Francesco - livello 3° - D.P.R. 347/83 - assistente domiciliare anziani.
- 2°) Di riservarsi l'adozione delle singole deliberazioni di inquadramento giuridico ed economico, nel livello di appartenenza, successivamente alla presa d'atto della presente deliberazione, da parte del CO.RE.CO di Brindisi.
- 3°) La spesa riveniente della presente deliberazione farà carico ai competenti capitoli del bilancio di previsione dell'anno 1985, dando atto che detta spesa sarà rimborsata a questo Ente, ai sensi dell'art. 7 della legge in premessa citata.
- 4°) Di sottoporre a ratifica da parte del Consiglio Comunale la presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Assessore Anziano

IL SINDACO.

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è / sarà stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 31. 12. 84 festivo, domenica, di mercato, senza opposizioni.

S. Vito del Normanni,

2. 1. 85

Il Segretario Comunale

Per copia conforme, per uso amministrativo.

S. Vito del Normanni,

Visto: IL SINDACO

Il Segretario Comunale

REGIONE PUGLIA

Prot. N. 813

del 30. 1. 85

La Sezione Provinciale di Controllo - Brindisi - nella seduta del

28. 1. 85

Prende atto.

Il Segretario

Il Presidente

l.to. Lapareo

l.to. Taccazzz

p. e. c.

Il Segretario

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata ripubblicata per 7 giorni consecutivi all'Albo Pretorio di questo Comune dal 7. 2. 85

al 14. 2. 85 al n. 337

S. Vito del Normanni, 15. 2. 85



Il Segretario Comunale

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
(dov. Giovanni Lavaglione)

CITTA' DI MONOPOLI

PROVINCIA DI BARI

23 SET. 1986

29 SET. 1986

Monopoli, li 29 SET. 1986

Il Nesso Notificatore

(Muolo Grazia)

Deliberazione n. 972 del 4.9.1986



COLLAZIONE E RISCONTRI

Conferma ed altri adempimenti effettuati

PRONTO PER LE FIRME

L'Impiegato responsabile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: INQUADRAMENTO PERSONALE DIPENDENTE EX LEGGE 285/77.

APPLICAZIONE ART. 40 D.P.R. 347/83.

L'anno millenovecentottanta sei il giorno settembre del
 mese di quattro alle ore 15.00 nella sala delle adunanze della
 Residenza Comunale si è riunita la Giunta Municipale, come appresso:

Sig. FRANCESCO ALBA

Sig. MICHELE CORBACIO

Sig. SIGISMONDO LAPENNA

Rag. VITO DI ROMA

Cav. ANGELO ANDREA MARTELLOTTA

Rag. ANTONIO DI BELLO

Sig. FRANCESCO ANNESE

Prof. PAOLO ROTONDO

Sig. PIETRO GENTILE

— Sindaco

— Vice Sindaco - Assessore Effettivo

— Assessore Effettivo

— Assessore Effettivo

— Assessore Effettivo

— Assessore Effettivo

— Assessore Effettivo

— Assessore Supplente

— Assessore Supplente

Presenti	Assenti
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	

Assenti nr. UNO

Presenti nr. OTTO

La convocazione è avvenuta alla prescritta data fissa ovvero dietro invito prot. n. _____ del _____
 Presiede la seduta il Sig. FRANCESCO ALBA nella qualità di Sindaco

Assiste per le funzioni di legge il Segretario Generale del Comune Dott. ANTONIO VENTRELLA

Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa del punto indicato nell'oggetto della presente deliberazione:

Visto la relazione istruttoria predisposta dall'ufficio incaricato prot. n. _____ del _____

Presentata per l'approvazione la presente deliberazione dattiloscritta secondo le istruzioni contenute nell'atto G. M. n. 722 dell'11 luglio 1980 e nelle disposizioni prot. n. 23857 del 14-10-1981 e n. 25581 del 3-11-1981;

Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia interessato all'atto; ovvero che

in quanto interessato si assenta _____

Che in quanto la presente implichi effetti di spesa come meglio risulterà nel prosieguo dell'atto, la relativa imputazione contabile è quella meglio detagliata in margine all'atto;

Che in quanto con la presente deliberato si incarica per l'esecuzione l'ufficio di PERSONALE

di concerto con SEGRETARIA

cui la C. N. O. Segreteria Generale provvederà a trasmettere copia della presente;

Tutto ciò precisato e stabilito, si dà atto che, dopo lettura, la presente è stata dalla G. M. approvata come segue:

A voti unanimi legalmente espressi _____

su proposta del Sindaco - Sig. Francesco Alba
LA GIUNTA MUNICIPALE

Copia all'Al. Francesco
Trasmissione

Presume: che con deliberazione consiliare n°106 del 21.3.1985, vistata per presa d'atto dalla S.P.C. nella seduta del 7.5.1985 - Prot. n°34803, veniva inquadrato il personale dipendente ex lege 285/77 in ruoli ordinari di questo Comune:

Che a seguito di decisione approvativa, l'organo di controllo prendeva atto del provvedimento su citate sub-condizione dell'attribuzione al personale medesimo della 2° qualifica r. f. ex D.P.R. 347/83:

Visto il telegramma Prefettizio n°3663/1.25.3/1 con il quale si informano i Comuni che il Ministero dell'Interno in ordine alla regolarizzazione delle posizioni assicurative e contributive del suddetto personale, ha espresso parere positivo all'inquadramento del personale medesimo secondo i criteri, i termini, e le modalità indicate dall'art.40 del D.P.R. 347/83;

Rilevato che nella specie, la posizione giuridico-funzionale del suddetto personale dipendente, attiene, sia sotto il profilo qualitativo delle funzioni disimpegnate, sia sotto il profilo della complessità e delicatezza dei compiti che esse svolge nella attività di istituto, ai requisiti e alle previsioni proprie della 3° qualifica funzionale espressamente previste dalle dichiarazioni dei profili professionali del suddetto D.P.R. 347/83;

Ritenuto, pertanto doveroso applicare il trattamento economico corrispondente della 3° qualifica funzionale al personale suddetto in presenza di tutte un complesso di motivazioni presupposte sottostanti all'attività espletata dal suddetto personale;

A voti unanimi espressi per alzata di mano degli aventi diritto;

D E L I B E R A

- 1) in applicazione dell'art.40 del D.P.R. 347 del 25.6.1983, inquadrare il personale dipendente ex lege 285/77 - operatori di assistenza domiciliare agli anziani, la 3° qualifica funzionale, per le motivazioni espresse in narrativa, con decorrenza 1° Gennaio 1985;
- 2) procedere separatamente all'adozione dei singoli provvedimenti deliberativi di applicazione giuridica ed economica (ex art.40 lett. a D.P.R. 25.6.1983, n°347) previa intervenuta esecutività nei termini di legge dalla presente deliberazione, con decorrenza 1 Gennaio 1983.

letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZ.
F.to come all'originale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, addì

IL SEGRETARIO GENERALE

8 SET. 1986



Visto: **IL SINDACO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del messo comunale **CERTIFICA** che la presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione, in copia conforme, all'Albo Pretorio del Comune il giorno **- 7 SET. 1986**

e che contro la stessa non sono stati presentati sino ad oggi, in questo Ufficio, reclami od opposizioni di sorta.

Il, **8 SET. 1986**

IL SEGRETARIO GENERALE

L'oggetto della presente deliberazione, in esecuzione della legge regionale nr. 25/1985 è stato comunicato in elenco alla S.P.C. in data del predetto elenco, è pervenuta ricezione dall'Organo di

Controllo, in data

IL C.N.O. SEGRETERIA GENERALE

Il presente provvedimento diviene esecutivo in data

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente atto è stato trasmesso alla S.P.C. in data **- 8 SET. 1986** a seguito di richiesta dell'Organo di Controllo in data

IL C.N.O. SEGRETERIA GENERALE

Il presente provvedimento diviene esecutivo in data

IL SEGRETARIO GENERALE

GM. 972/86

REGIONE PUGLIA

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO

GIUNTA AL PROT. IN DATA

Prot. N.

46284 BARI

La Sezione Provinciale di controllo nella seduta del

17 SET. 1986

24 SET. 1986

PRENDE ATTO

La Sezione Provinciale di Controllo nella seduta

IN PARI DATA TRASMESSA

Per copia conforme

IL SEGRETARIO

F.to come all'originale

17 SET. 1986

"PRENDE ATTO"

IL PRESIDENTE

F.to come all'originale

Per copia conforme

IL PRESIDENTE

Si certifica che il presente atto è stato ripubblicato per giorni 7 (sette) all'Albo Pretorio del Comune

dal

Regione

Puglia

Il, **BARI**

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme
IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Prot. 25220

ALLA REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AL PERSONALE
Ufficio Studi e Contenzioso
Via Devitofrancesco, 61

B A R I

OGGETTO: Dipendente MANDATO Ester.
Progetto Assistenza Domiciliare Anziani.

La nominata in oggetto ha diffidato questa Amministrazione per ottenere l'inquadramento nel livello superiore ex D.P.R.n. 347/83.

A sostegno della sua tesi, asserisce, tra l'altro, che molti Comuni gestori del suddetto Progetto, hanno provveduto a reinquadrare detto personale nel livello richiesto.

Si invita codesto Assessorato a voler verificare dagli atti d'ufficio, se alcuni Enti hanno già provveduto ad adottare i necessari provvedimenti e quale esito abbiano avuto gli stessi in sede di controllo.

Modugno, 22 ottobre 90

IL SINDACO
(Ing. *A. Pecorella*)

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AFFARI GENERALI

SEZ. PERS
X CONOSC. E ESAMI
PROSSIMA COM. TRATTO

18 FEB. 1991

Bari, li _____ 19____

AL SIG. SINDACO

DEL COMUNE DI

SETTORE PERSONALE

UFFICIO STUDI E CONTENZIOSO

Prot. N. 30/06155/p Pos. 99

Risp. al foglio N. _____ del _____

Allegati N° 2

MODUGNO (BA)

005685 - 5 MAR. 91

OGGETTO: Dipendente MANDATO Ester - Progetto Assistenza Domiciliare agli Anziani.

In esito alla richiesta prot. n° 25220 pervenuta a questo Ufficio il 31.10.90, si comunica che alcuni Enti hanno provveduto a reinquadrare nel III° livello ex D.P.R. 347/83 il personale, già di II° livello, assunto per il progetto di Assistenza Domiciliare agli Anziani.

Si uniscono alla presente copia degli atti adottati in tal senso dai Comuni di S. Vito dei Normanni e Monopoli, e, con l'occasione, si riferisce che, da notizie assunte in via breve, anche il Comune di Bari ha adottato analogo provvedimento.

L'ASSESSORE
(Leonardo Fr. Aprile)



COMUNE DI S. VITO DEI NORMANNI
PROVINCIA DI BRINDISI

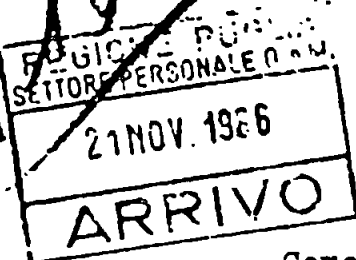
N. 17664 di prot. - Cat. T Classe Vm Fasc. 16 N. 17.11.86

OGGETTO Deliberazione n. 1053 dell'11
dicembre 1984.

Risposta alla nota del _____
Div. _____ Sez. _____ Num. _____
Allegati _____

Yan

Al la Regione Puglia
Settore Personale
Efficio Trattamento Giuridico ex lege 285/77
Via De Vito Francesco, 61
B A R I



Come da richiesta telefonica del 14 c.m., unitamente alla presente si invia copia della deliberazione in oggetto indicata, relativa alla immissione nei posti vacanti di organico di n. 3 unità del personale ex lege 285/77 in servizio presso questo Comune.

Distinti saluti.

IL SINDACO
Caluso

GZ/gf





PER COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

S. Vito, li 18.11.1986

IL SEGRETARIO CAPO

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Deliberazione N. 1053

Prot. N. MY del 11-1-85

di 11.12.1984

Cat. I Classe Nu Fasc. 16 N.

OGGETTO

Applicazione Art. 5 Legge 138/1934 - Sistemazione definitiva...
del personale risultato idoneo agli esami - Art. 26 del D.L.
30.12.79 n. 663 e L. 29.2.80 n. 33.

L'anno millenovecentottanta quattro addi undici

del mese di dicembre nel Comune di S. Vito dei Normanni e nella
sala delle adunanze, la Giunta Municipale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza
del sig. Prof. Vincenzo IAJA - Vice Sindaco - e nelle persone dei signori:

Alfredo PASSANTE

Carmelo LICCOLI

Gaetano CARRIERO

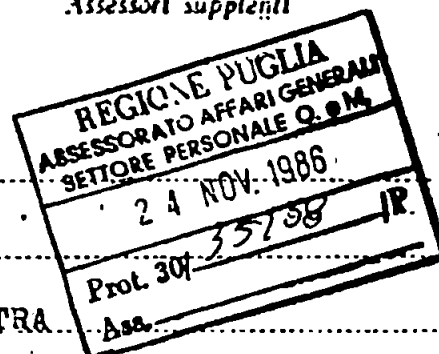
Assessori effettivi

Michele APICERRE

Assessori supplenti

Assenti i signori:

REGIONE PUGLIA
Settore Personale
ALLEGATA ALLA NOTA
PROTOCOLLATA



Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo BALASTRA

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita
a deliberare sull'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Visto l'art. 5 della legge n. 133 del 1984;
- Vista la circolare regionale n. 30/37046/P del 7.11.1984 - Assessorato AA.GG. - Personale-Enti Locali -, con la quale è stato comunicato che sul B.U.R.P. n. 117 del 3.11.84 è stata pubblicata la deliberazione esecutiva, con la quale la Giunta Regionale ha approvato la graduatoria di cui alla legge regionale n. 12 del 1981 e invitato gli Enti ad inquadrare gli idonei, qualora vi sia disponibilità di posti;
- Visto che nell'organico di questo Ente vi sono vacanti e disponibili n. 1 posto di assistente sociale e n. 2 posti di assistente domiciliare anziani;
- Visto, che presso il Centro Assistenza Domiciliare Anziani di questo Comune sono in servizio le seguenti unità, assunti dalla Regione Puglia, ai sensi della legge 285/77:
 - 1 - Micelli Maria Consiglia - Assistente sociale -
 - 2 - Fina Vito - infermiere generico -
 - 3 - Ranieri Rosario - infermiere generico -
 - 4 - Toniato Lucia - Assistente domiciliare anziani -
 - 5 - Marinò Francesco - Assistente domiciliare anziani -
 - 6 - Calabrese Donativo - Assistente domiciliare anziani -
- Visto che i predetti hanno sostenuto gli esami previsti dal l'art. 26 del D.L. 30.12.1979, n. 663 e che sono risultati idonei e, per tale motivo, compresi nella graduatoria, approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 5501 del 18.6.84, chiarita con successiva n. 8127 del 1.10.84, ai seguenti posti:
 - Livello 5° - Pag. 5338 del B.U.:
 - N. 202 Micelli M. Consiglia - assistente sociale -
 - Livello 4° Pag. 5361 del B.U.:
 - N. 83 Ranieri Rosario - infermiere generico -
 - N. 84 Fina Vito - infermiere generico -
 - Livello 2° - Pag. 5398 del B.U.:
 - N. 159 Toniato Lucia - ausiliario -
 - N. 162 Marinò Francesco - ausiliario -
 - N. 164 Calabrese Donativo - ausiliario -
- Visto che dei predetti possono essere immessi nell'organico di questo Ente per disponibilità di posti l'assistente sociale - livello 6° del D.P.R. 347/83 e n. 2 ausiliari nella qualifica di assistenti domiciliare anziani - livello 3° del D.P.R. 347/83;
- Visto che la competenza per l'adozione del provvedimento di costituzione del soprannumero presso gli Enti indicati nel primo comma dell'art. 5 della legge 133/1984 è del presidente della Giunta Regionale;
- Ritenuto che nulla osta alla adozione della deliberazione formale di inquadramento della assistente sociale Micelli

aria Consiglia e degli assistenti domiciliari Toniato Lucia e Marino Francesco nelle rispettive qualifiche funzionali iniziali dell'organico di questo Comune;

- Dato atto che, per mancanza di posti disponibili, nell'organico di questo Comune, non possono essere inquadrati:

- a) gli infermieri Ranieri Rosario e Fina Vito;
- b) l'assistente domiciliare Calabrese Donativo;

- Ad unanimità di voti, espressi nelle forme e modi di legge e con i poteri del C.C.

DELIBERA

- 1°) Di inquadrare, con decorrenza 1.1.1985, per i motivi in premessa citati, ed ai sensi dell'art. 5 della legge 138 del 1934 nei posti disponibili nell'organico di questo Comune, i seguenti giovani idonei al concorso regionale bandito ai sensi dell'art. 26 del D.L. 30.12.1979, N.663:
 - a) Sig.ra MICELLI Maria C. - livello 6° - D.P.R. 347/83 - assistente sociale;
 - b) Sig.ra TONIATO Lucia - livello 3° - D.P.R. 347/83 - assistente domiciliare anziani -
 - c) Sig. MARINO Francesco - livello 3° - D.P.R. 347/83 - assistente domiciliare anziani.
- 2°) Di riservarsi l'adozione delle singole deliberazioni di inquadramento giuridico ed economico, nel livello di appartenenza, successivamente alla presa d'atto della presente deliberazione, da parte del CO.RE.CO di Brindisi.
- 3°) La spesa riveniente della presente deliberazione farà carico ai competenti capitoli del bilancio di previsione dell'anno 1985, dando atto che detta spesa sarà rimborsata a questo Ente, ai sensi dell'art. 7 della legge in premessa citata.
- 4°) Di sottoporre a ratifica da parte del Consiglio Comunale la presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Assessore Anziano

IL SINDACO

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è/ sarà stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 31. 12. 84 festivo, domenica, di mercato, senza opposizioni.

S. Vito del Normanni,

2. 1. 85

Il Segretario Comunale

Per copia conforme, per uso amministrativo.

S. Vito del Normanni,

Visto: IL SINDACO

Il Segretario Comunale

REGIONE PUGLIA

Prot. N. 813

del 30. 1. 85

La Sezione Prov.le di Controllo - Brindisi - nella seduta del

28. 1. 85

Prende atto.

Il Segretario

Il Presidente

l.to

Lopareo

l.to

Lacavazzi

p. e. c.

Il Segretario

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata ripubblicata per 7 giorni consecutivi all'Albo Pretorio di questo Comune dal 7. 2. 85 al 14. 2. 85 al n. 337

S. Vito del Normanni,

15. 2. 85

Il Segretario Comunale

IL V. SEGRETARIO GENERALE
(avv. Giovanni Vignoli)

CITTA' DI MONOPOLI

COPIA

all'Al. 23 SET. 1986

PROVINCIA DI BARI

si riunirà fino al
29 SET. 1986

Monopoli, li 23 SET. 1986

Il Nesso Notificatore

(Muolo Grazio)

Deliberazione n. 972 del 4.9.1986



COLLAZIONE E RISCONTRI

Collazione ed altri adempimenti effettuati

PRONTO PER LE FIRME

L'impiegato responsabile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: INQUADRAMENTO PERSONALE DIPENDENTE EX LEGGE 286/77.

APPLICAZIONE ART. 49 D.P.R. 347/83.

L'anno millenovecentottanta 80 il giorno settembre del
mese di quattro alle ore 18.00 nella sala delle adunanze della
Residenza Comunale si è riunita la Giunta Municipale, come appresso:

Sig. FRANCESCO ALBA	— Sindaco
Sig. MICHELE CORBACIO	— Vice Sindaco - Assessore Effettivo
Sig. SIGISMONDO LAPENNA	— Assessore Effettivo
Rag. VITO DI ROMA	— Assessore Effettivo
Cav. ANGELO ANDREA MARTELLOTTA	— Assessore Effettivo
Rag. ANTONIO DI BELLO	— Assessore Effettivo
Sig. FRANCESCO ANNESE	— Assessore Effettivo
Prof. PAOLO ROTONDO	— Assessore Supplente
Sig. PIETRO GENTILE	— Assessore Supplente

Presenti	Assenti
SI	
SI	SI
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	

Presenti nr. OTTO

Assenti nr. UNO

La convocazione è avvenuta alla prescritta data fissa ovvero dietro invito prot. n. _____ del _____

Presiede la seduta il Sig. FRANCESCO ALBA nella qualità di Sindaco

Assiste per le funzioni di legge il Segretario Generale del Comune Dott. ANTONIO VENTRELLA

Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa del punto indicato nell'oggetto della presente deliberazione:

Vista la relazione istruttoria predisposta dall'ufficio incaricato prot. n. _____ del _____

Presentata per l'approvazione la presente deliberazione dattiloscritta secondo le istruzioni contenute nell'atto G. M. n. 722 dell'11 luglio 1980 e nelle disposizioni prot. n. 23857 del 14-10-1981 e n. 25581 del 3-11-1981;

Dato atto che dei presenti non viene rilevato nè risulta che alcuno sia interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _____

Che in quanto la presente implichi effetti di spesa come meglio risulterà nel prosieguo dell'atto, la relativa imputazione contabile è quella meglio dettagliata in margine all'atto;

Che in quanto con la presente deliberato si incarica per l'esecuzione l'ufficio di PERSONALE

di concerto con SEGRETARIA

cui la C. N. O. Segreteria Generale provvederà a trasmettere copia della presente;

Tutto ciò precisato e stabilito, si dà atto che, dopo lettura, la presente è stata dalla G. M. approvata come segue:

A voti unanimi legalmente espressi _____

su proposta del Sindaco - Sig. Francesco Alba
LA GIUNTA MUNICIPALE

Copia all'Al. Personale

40205

Presume: che con deliberazione consiliare n°106 del 21.3.1985, vistata per presa d'atto dalla S.P.C. nella seduta del 7.5.1985 - Prot. n°34803, veniva inquadrato il personale dipendente ex lege 285/77 in ruoli ordinari di questo Comune:

Che a seguito di decisione approvativa, l'organo di controllo prendeva atto del provvedimento su citate sub-condizione dell'attribuzione al personale medesimo della 2° qualifica r. f. ex D.P.R. 347/83:

Visto il telegramma Prefettizio n°3663/1.23.3/1 con il quale si informano i Comuni che il Ministero dell'Interno in ordine alla regolarizzazione delle posizioni assicurative e contributive del suddetto personale, ha espresso parere positivo all'inquadramento del personale medesimo secondo i criteri, i termini, e le modalità indicate dall'art.40 del D.P.R. 347/83;

Rilevato che nella specie, la posizione giuridico-funzionale del suddetto personale dipendente, attiene, sia sotto il profilo qualitativo delle funzioni disimpegnate, sia sotto il profilo della complessità e delicatezza dei compiti che esse svolge nella attività di Istituto, ai requisiti e alle previsioni proprie della 3° qualifica funzionale espressamente previsto dalle dichiarazioni dei profili professionali del suddetto D.P.R. 347/83;

Ritenuto, pertanto doveroso applicare il trattamento economico corrispondente della 3° qualifica funzionale al personale suddetto in presenza di tutte un complesso di motivazioni presupposte sottostanti all'attività espletata dal suddetto personale;

A voti unanimi espressi per alzata di mano degli aventi diritto;

DELIBERA

- 1) in applicazione dell'art.40 del D.P.R. 347 del 25.6.1983, inquadrare il personale dipendente ex lege 285/77 - operatori di assistenza domiciliare agli anziani, la 3° qualifica funzionale, per le motivazioni espresse in narrativa, con decorrenza 1° Gennaio 1985;
- 2) procedere separatamente all'adozione dei singoli provvedimenti deliberativi di applicazione giuridica ed economica (ex art.40 lett. a D.P.R. 25.6.1983, n°347) previa intervenuta esecutività nei termini di legge dalla presente deliberazione, con decorrenza 1° Gennaio 1985.

letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZ.
F.to come all'originale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, addì

IL SEGRETARIO GENERALE

8 SET. 1986

Visto: **IL SINDACO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del messo comunale CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione, in copia conforme, all'Albo Pretorio del Comune il giorno **- 7 SET. 1986** festivo

e che contro la stessa non sono stati presentati sino ad oggi, in questo Ufficio, reclami od opposizioni di sorta.

Il **8 SET. 1986**

IL SEGRETARIO GENERALE

L'oggetto della presente deliberazione, in esecuzione della legge regionale nr. 25/1985 è stato comunicato in elenco alla S.P.C. in data del predetto elenco, è pervenuta ricezione dall'Organo di Controllo, in data

IL C.N.O. SEGRETERIA GENERALE

Il presente provvedimento diviene esecutivo in data

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente atto è stato trasmesso alla S.P.C. in data **- 8 SET. 1986** a seguito di richiesta dell'Organo di Controllo in data

IL C.N.O. SEGRETERIA GENERALE

Il presente provvedimento diviene esecutivo in data

IL SEGRETARIO GENERALE

GM 972/86

REGIONE PUGLIA

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO

GIUNTA AL PROT. IN DATA

Prot. N.

46284 BARI

La Sezione Provinciale di controllo nella seduta del

17 SET. 1986

24 SET. 1986

PRENDE ATTO

Per copia conforme.

IL SEGRETARIO

F.to come all'originale

La Sezione Provinciale di Controllo nella seduta del

17 SET. 1986

IN PARI DATA RISMESSA ALL'UFFICIO

IL PRESIDENTE

F.to come all'originale

"PRENDE ATTO"

Per copia conforme

IL PRESIDENTE

Si certifica che il presente atto è stato ripubblicato per giorni 7 (sette) all'Albo Pretorio del Comune

dal **Regione Puglia**

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme
IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AFFARI GENERALI

SEZ. PERS
X CONOSC. E ESAME
PROSSIMA COM. TRATT

Bari, li

19

18 FEB. 1991

AL SIG. SINDACO

DEL COMUNE DI

SETTORE PERSONALE

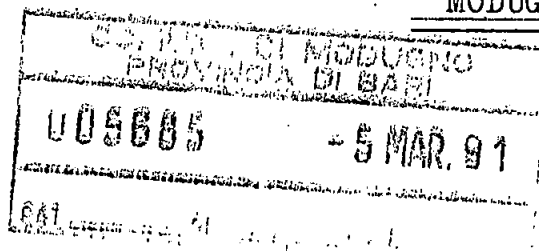
UFFICIO STUDI E CONTENZIOSO

Prot. N. 30/06155/p Pos. 99

Risp. al foglio N. del

Allegati N° 2

MODUGNO (BA)



OGGETTO: Dipendente MANDATO Ester - Progetto Assistenza Domiciliare agli Anziani.

In esito alla richiesta prot. n° 25220 pervenuta a questo Ufficio il 31.10.90, si comunica che alcuni Enti hanno provveduto a reinquadrare nel III° livello ex D.P.R. 347/83 il personale, già di II° livello, assunto per il progetto di Assistenza Domiciliare agli Anziani.

Si uniscono alla presente copia degli atti adottati in tal senso dai Comuni di S. Vito dei Normanni e Monopoli, e, con l'occasione, si riferisce che, da notizie assunte in via breve, anche il Comune di Bari ha adottato analogo provvedimento.

L'ASSESSORE
(Leonardo Fr. Aprile)

M

COMUNE DI S. VITO DEI NORMANNI
PROVINCIA DI BRINDISI

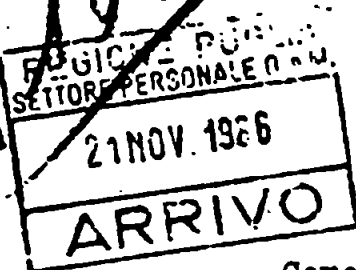
N. 17644 di prot. - Cat. T Classe Vm Fasc. N. D. 17.11.86

OGGETTO Deliberazione n. 1053 dell'11
dicembre 1984.

Risposta alla nota del
Div. Sez. Num.

Alligati

Al la Regione Puglia
Settore Personale
Ufficio Trattamento Giuridico ex lege 285/77
Via De Vito Francesco, 61
B A R I



Come da richiesta telefonica del 14 c.m., unitamente alla presente si invia copia della deliberazione in oggetto indicata, relativa alla immissione nei posti vacanti di organico di n. 3 unità del personale ex lege 285/77 in servizio presso questo Comune.

Distinti saluti.

IL SINDACO
[Signature]

GZ/gf





PER COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

S. Vito, li 17.11.1986
Il SEGRETARIO CAPO

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Deliberazione N. 1053

Prot. N. ME del 17-1-85

di 11.12.1984

Cat. I Classe Nu Fasc. 16 N.

OGGETTO

Applicazione Art. 5 Legge 138/1934 - Sistemazione definitiva
del personale risultato idoneo agli esami - Art. 26 del D.L.
30.12.79 n. 663 e L. 29.2.80 n. 33.

L'anno millenovecentottanta quattro addì indici
del mese di dicembre nel Comune di S. Vito dei Normanni e nella
sola sala delle adunanze, la Giunta Municipale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza
del sig. Prof. Vincenzo IATA - Vice Sindaco e nelle persone dei signori:

Alfredo PASSANTE

Carmelo MICCOLI

Gaetano CARRIERO

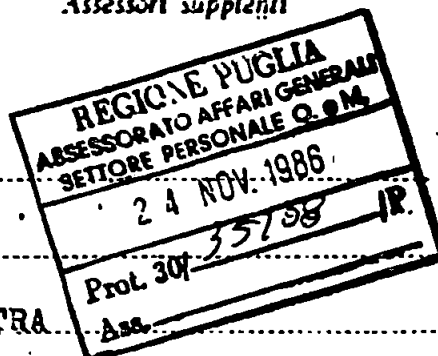
Assessori effettivi

Michele APICERZ

Assessori supplenti

Assenti i signori:

REGIONE PUGLIA
Settore Personale
ALLEGATA ALLA NOTA
PROTOCOLLATA



Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo BALESTRA

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita
a deliberare sull'oggetto sopra indicato

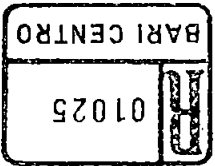
REGIONE PUGLIA
REGIONE PUGLIA
SETTORE PERSONALE/ORGANIZZAZIONE
Via D'Adda, 224
70124 BARI

Prot. N° 30/06155/P

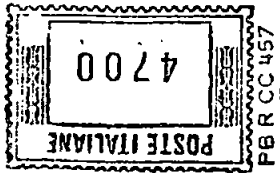
Al sig.

Giuseppe del Conte di

70026
MOLINO (BA)



Regione Puglia
Via Capruzzi, 224
70124 BARI



ATTENZIONE! PLICO VERIFICABILE PER REVISIONE POSTALE

APRIRE E CHIUDERE CON SEMPLICE PRESSIONE

MAY BE OPENED FOR POSTAL INSPECTION

KANN FÜR POSTÄMTLICHE PRÜFUNG GEÖFFNET WERDEN

PEUT ÊTRE OUVERT POUR INSPECTION POSTALE



LA GIUNTA MUNICIPALE

- Visto l'art. 5 della legge n. 133 del 1984;
- Vista la circolare regionale n. 30/37046/P del 7.11.1984 - Assessorato-AA.GG. - Personale-Enti Locali -, con la quale è stato comunicato che sul B.U.R.P. n. 117 del 3.11.84 è stata pubblicata la deliberazione esecutiva, con la quale la Giunta Regionale ha approvato la graduatoria di cui alla legge regionale n. 12 del 1981 e invitato gli Enti ad inquadrare gli idonei, qualora vi sia disponibilità di posti;
- Visto che nell'organico di questo Ente vi sono vacanti e disponibili n. 1 posto di assistente sociale e n. 2 posti di assistente domiciliare anziani;
- Visto, che presso il Centro Assistenza Domiciliare Anziani di questo Comune sono in servizio le seguenti unità, assunti dalla Regione Puglia, ai sensi della legge 285/77:
 - 1 - Micelli Maria Consiglia - Assistente sociale -
 - 2 - Fina Vito - infermiere generico -
 - 3 - Ranieri Rosario - infermiere generico -
 - 4 - Toniato Lucia - Assistente domiciliare anziani -
 - 5 - Marinò Francesco - Assistente domiciliare anziani -
 - 6 - Calabrese Donativo - Assistente domiciliare anziani -
- Visto che i predetti hanno sostenuto gli esami previsti dal l'art. 26 del D.L. 30.12.1979, n. 663 e che sono risultati idonei e, per tale motivo, compresi nella graduatoria, approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 5501 del 18.6.84, chiarita con successiva n. 8127 del 1.10.84, ai seguenti posti:
 - Livello 5° - Pag. 5338 del B.U.:
 - N. 202 Micelli E. Consiglia - assistente sociale -
 - Livello 4° Pag. 5361 del B.U.:
 - N. 83 Ranieri Rosario - infermiere generico -
 - N. 84 Fina Vito - infermiere generico -
 - Livello 2° - Pag. 5398 del B.U.:
 - N. 159 Toniato Lucia - ausiliario -
 - N. 162 Marinò Francesco - ausiliario -
 - N. 164 Calabrese Donativo - ausiliario -
- Visto che dei predetti possono essere immessi nell'organico di questo Ente per disponibilità di posti l'assistente sociale - livello 6° del D.P.R. 347/83 e n. 2 ausiliari nella qualifica di assistenti domiciliare anziani - livello 3° del D.P.R. 347/83;
- Visto che la competenza per l'adozione del provvedimento di costituzione del soprannumero presso gli Enti indicati nel primo comma dell'art. 5 della legge 133/1984 è del presidente della Giunta Regionale;
- Ritenuto che nulla osta alla adozione della deliberazione formale di inquadramento della assistente sociale Micelli

Maria Consiglia e dell'assistente domiciliari Toniato Lucia e Marino Francesco nelle rispettive qualifiche funzionali iniziali dell'organico di questo Comune;

- Dato atto che, per mancanza di posti disponibili, nell'organico di questo Comune, non possono essere inquadrati:

a) gli infermieri Ranieri Rosario e Fina Vito;

b) l'assistente domiciliare Calabrese Donativo;

- Ad unanimità di voti, espressi nelle forme e modi di legge e con i poteri del C.C.

D E L I B E R A

- 1°) Di inquadrare, con decorrenza 1.1.1985, per i motivi in premessa citati, ed ai sensi dell'art. 5 della legge 138 del 1984 nei posti disponibili nell'organico di questo Comune, i seguenti giovani idonei al concorso regionale bandito ai sensi dell'art. 26 del D.L. 30.12.1979, N.663:
 - a) Sig.ra MICELLI Maria C. - livello 6° - D.P.R. 347/83 - assistente sociale;
 - b) Sig.ra TONIATO Lucia - livello 3° - D.P.R. 347/83 - assistente domiciliare anziani -
 - c) Sig. MARINO Francesco - livello 3° - D.P.R. 347/83 - assistente domiciliare anziani.
- 2°) Di riservarsi l'adozione delle singole deliberazioni di inquadramento giuridico ed economico, nel livello di appartenenza, successivamente alla presa d'atto della presente deliberazione, da parte del CO.RE.CO di Brindisi.
- 3°) La spesa riveniente della presente deliberazione farà carico ai competenti capitoli del bilancio di previsione dell'anno 1985, dando atto che detta spesa sarà rimborsata a questo Ente, ai sensi dell'art. 7 della legge in premessa citata.
- 4°) Di sottoporre a ratifica da parte del Consiglio Comunale la presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Assessore Anziano

IL SINDACO

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è / sarà stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 31. 12. 84 festivo, domenica, di mercato, senza opposizioni.

S. Vito del Normanni

2. 1. 85

Il Segretario Comunale

Per copia conforme, per uso amministrativo.

S. Vito del Normanni

Visto: IL SINDACO

Il Segretario Comunale

REGIONE PUGLIA

Prot. N. 813

del 30. 1. 85

La Sezione Prov.le di Controllo - Brindisi - nella seduta del

28. 1. 85

Prende atto.

Il Segretario

Il Presidente

f.to

Lopareo

f.to

Tacovazzi

p. e. c.

Il Segretario

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata ripubblicata per 7 giorni consecutivi all'Albo Pretorio di questo Comune dal 7. 2. 85

al

14. 2. 85

al n.

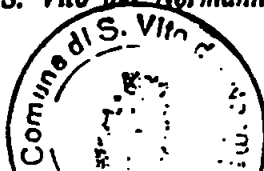
337

S. Vito del Normanni

15. 2. 85

Il Segretario Comunale

IL V. SEGRETARIO GENERALE
(dov. Giovanni Favaglione)



CITTA' DI MONOPOLI

PROVINCIA DI BARI

30254

C O P I A

COLLAZIONE E RISCONTRI

Rilascio ed altri adempimenti effettuati

PRONTI PER LE FIRME

L'Impiegato responsabile

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE****OGGETTO: INQUADRAMENTO PERSONALE DIPENDENTE EX LEGGE 285/77.****APPLICAZIONE ART. 40 D.P.R. 347/83.**

L'anno millenovecentottanta 80 il giorno settembre del
 mese di quattro alle ore 18.00 nella sala delle adunanze della
 Residenza Comunale si è riunita la Giunta Municipale, come appresso:

Sig. FRANCESCO ALBA	— Sindaco
Sig. MICHELE CORBACIO	— Vice Sindaco - Assessore Effettivo
Sig. SIGISMONDO LAPENNA	— Assessore Effettivo
Rag. VITO DI ROMA	— Assessore Effettivo
Cav. ANGELO ANDREA MARTELLOTTA	— Assessore Effettivo
Rag. ANTONIO DI BELLO	— Assessore Effettivo
Sig. FRANCESCO ANNESE	— Assessore Effettivo
Prof. PAOLO ROTONDO	— Assessore Supplente
Sig. PIETRO GENTILE	— Assessore Supplente

Presenti	Assenti
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	

Presenti nr. OTTOAssenti nr. UNO

La convocazione è avvenuta alla prescritta data fissa ovvero dietro invito prot. n. del

Presiede la seduta il Sig. **FRANCESCO ALBA** nella qualità di SindacoAssiste per le funzioni di legge il Segretario Generale del Comune Dott. **ANTONIO VENTRELLA**

Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa del punto indicato nell'oggetto della presente deliberazione:

Vista la relazione istruttoria predisposta dall'ufficio incaricato prot. n. del

Presentata per l'approvazione la presente deliberazione dattiloscritta secondo le istruzioni contenute nell'atto G. M. n. 722 dell'11 luglio 1980 e nelle disposizioni prot. n. 23857 del 14-10-1981 e n. 25581 del 3-11-1981;

Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta

Che in quanto la presente implichi effetti di spesa come meglio risulterà nel prosieguo dell'atto, la relativa imputazione contabile è quella meglio dettagliata in margine all'atto;

Che in quanto con la presente deliberato si incarica per l'esecuzione l'ufficio di **PERSONALE**di concerto con **SECRETARIA**

cui la C. N. O. Segreteria Generale provvederà a trasmettere copia della presente;

Tutto ciò precisato e stabilito, si dà atto che, dopo lettura, la presente è stata dalla G. M. approvata come segue:

A voti unanimi legalmente espressi

su proposta del Sindaco - Sig. Francesco Alba
LA GIUNTA MUNICIPALE

Copia all'Al. Francesco

Premesso: che con deliberazione consiliare n°106 del 21.3.1985, vistata per presa d'atto dalla S.P.C. nella seduta del 7.5.1985 - Prot. n°34803, veniva inquadrato il personale dipendente ex lege 285/77 in ruoli ordinari di questo Comune:

Che a seguito di decisione approvativa, l'organo di controllo prendeva atto del provvedimento su citato sub-condizione dell'attribuzione al personale medesimo della 2° qualifica r. f. ex D.P.R. 347/83:

Visto il telegramma Prefettizio n°3663/1.25.3/1 con il quale si informano i Comuni che il Ministero dell'Interno in ordine alla regolarizzazione delle posizioni assicurative e contributive del suddetto personale, ha espresso parere positivo all'inquadramento del personale medesimo secondo i criteri, i termini, e le modalità indicate dall'art.40 del D.P.R. 347/83;

Rilevato che nella specie, la posizione giuridico-funzionale del suddetto personale dipendente, attiene, sia sotto il profilo qualitativo delle funzioni disimpegnate, sia sotto il profilo della complessità e delicatezza dei compiti che esse svolge nella attività di istituto, ai requisiti e alle previsioni proprie della 3° qualifica funzionale espressamente previsto dalle dichiarazioni dei profili professionali del suddetto D.P.R. 347/83;

Ritenuto, pertanto doveroso applicare il trattamento economico corrispondente della 3° qualifica funzionale al personale suddetto in presenza di tutte un complesso di motivazioni presupposte sottostanti all'attività espletata dal suddetto personale;

A voti unanimi espressi per giunta di mano degli aventi diritto;

DELIBERA

- 1) in applicazione dell'art.40 del D.P.R. 347 del 25.6.1983, inquadrare il personale dipendente ex lege 285/77 - operatori di assistenza domiciliare agli anziani, la 3° qualifica funzionale, per le motivazioni espresse in narrativa, con decorrenza 1° Gennaio 1985;
- 2) procedere separatamente all'adozione dei singoli provvedimenti deliberativi di applicazione giuridica ed economica (ex art.40 lett. a D.P.R. 25.6.1983, n°347) previa intervenuta esecutività nei termini di legge dalla presente deliberazione, con decorrenza 1° Gennaio 1983.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to come all'originale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, addì

IL SEGRETARIO GENERALE

8 SET. 1986



Visto: **IL SINDACO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del messo comunale CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione, in copia conforme, all'Albo Pretorio del Comune il giorno **- 7 SET. 1986** festivo

e che contro la stessa non sono stati presentati sino ad oggi, in questo Ufficio, reclami od opposizioni di sorta.
Il, **8 SET. 1986** **IL SEGRETARIO GENERALE**

L'oggetto della presente deliberazione, in esecuzione della legge regionale nr. 25/1985 è stato comunicato in elenco alla S.P.C. in data del predetto elenco, è pervenuta ricezione dall'Organo di Controllo, in data **IL C.N.O. SEGRETERIA GENERALE**

Il presente provvedimento diviene esecutivo in data

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente atto è stato trasmesso alla S.P.C. in data **- 8 SET. 1986** a seguito di richiesta dell'Organo di Controllo in data **IL C.N.O. SEGRETERIA GENERALE**

Il presente provvedimento diviene esecutivo in data

IL SEGRETARIO GENERALE

GM 972/86

REGIONE PUGLIA
SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO

Prot. N.

REGIONE PUGLIA
SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO

La Sezione Provinciale di controllo nella seduta del

BARI

17 SET. 1986

PRENDE ATTO

Per copia conforme.

IL SEGRETARIO
F.to come all'originale

La Sezione Provinciale di Controllo nella seduta del **17 SET. 1986**

PRENDE ATTO,

Per copia conforme

IL PRESIDENTE

Si certifica che il presente atto è stato ripubblicato nell'Albo Pretorio del Comune di **Bari** dal **17 SET. 1986**

dal

Il,



IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme
IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE

GIUNTA AL PROT. IN DATA
24 SET. 1986
IN PARI DATA PREMESSA ALL'UFFICIO
IL PRESIDENTE
F.to come all'originale



CITTA' DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Prot. n. 3775

Modugno, lì 4 febbraio 1993

RACCOMANDATA

Alla Regione Puglia
Ufficio Contenzioso Personale
Via Devitofrancesco 61 B A R I

Oggetto: Legge 285/77. Giovani infradiciottenni allontanati dagli Enti delegati in attuazione direttive di cui alla delibera n. 13686/82. Riammissione in Servizio.

Questo Comune, in esecuzione delle delibere della Giunta Regionale n. 2810 del 10.4.1985 e n. 5555 del 17.6.1985, con propri provvedimenti, rispettivamente n. 1075 del 15.11.1985 e n. 1079 del 18.11.1985, riammise in servizio le Sig.ne Mandato Esterina e Di Ronzo Filippa - già assunte ai sensi della legge 285/77 con mansioni di Collaboratrice Domestica del 2° livello retributivo, per l'attuazione del progetto "Assistenza domiciliare agli anziani" e quindi licenziate perchè non in possesso all'atto dell'assunzione del requisito dell'età massima dei 18 anni per accedere al pubblico impiego, in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n. 13686/82 - in attesa, per la prima, del passaggio in giudicato della decisione del TAR Puglia n. 154 pubblicata il 23.3.1985, impugnata dall'interessata dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con atto notificato a questo Comune il 1° 7.1985 e, per la seconda, dell'esito del ricorso al medesimo TAR della Puglia, proposto dalla stessa avverso la delibera della Giunta Regionale n. 13686/82.

Agli atti di questo Comune non risulta che l'Ente si sia costituito in giudizio nè è stata sinora rinvenuta alcuna documentazione riguardante l'anzidetto contenzioso.

Atteso che il ricorso proposto dalle summenzionate dipendenti ha riguardato - così desumesi dagli atti sopracitati - anche la delibera della Giunta Regionale n. 13686/82, con cui si davano disposizioni a questo Comune per il licenziamento delle stesse, si chiede di conoscere se codesto Ente si è costituito in giudizio e, comunque, ogni utile notizia sullo stato dello stesso giudizio, supportando le notizie richieste con l'invio, in copia, della relativa documentazione.

Tanto al fine di consentire a questa Amministrazione Straordinaria di risolvere, in un senso o nell'altro, precarietà dei rapporti di lavoro de quibus, in sede di adozione dei provvedimenti applicativi delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 537/93 in materia di pubblico impiego.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA



CITTÀ DI MODUGNO

COMUNE DI MODUGNO
PROVINCIA DI BARI

024666

4687780

SEGRETERIA AFFARI GENERALI

Prot. N. CAT V.S.G. FASC
(Da citarsi nella risposta)

// 16 Ottobre 1990

RISPOSTA AL FOGLIO

Al Sig. Segretario Generale

e p.c. Al Sig. Sindaco

Al Sig. Direttore di Ragioneria

S E D E

Allegati N.

OGGETTO:

Parere sulla posizione dipendenti E. Mandato e F. Di Ronzo
circa i rispettivi ricorsi pendenti presso il Consiglio di Stato.

Al Sig. Capo Sezione Personale

Giusta la Sua richiesta di mio parere in merito alla posizione delle dipendenti di cui in oggetto (nota n.22566 del 27/9/90) esprimo quanto segue:

- Condivido totalmente quanto comunicato, al riguardo, dalla Sezione Personale con nota n.22566 del 26/9/90, e ne ribadisco i termini.

Infatti la riassunzione delle dipendenti in oggetto, avvenuta nel Dicembre 1985, fu disposta in attesa della sentenza del Consiglio di Stato. Pertanto se la sentenza fosse sfavorevole alle dipendenti, le stesse verrebbero inquadrare con tutti i diritti relativi; se invece fosse loro contraria non ci sarebbe titolo per mantenerle in servizio.

In merito allo stato dei procedimenti presso il Consiglio di Stato, la Sezione Affari Legali di questo Comune ha comunicato in data 24/7/90, con nota n.18622, che non risulta alcuna costituzione del Comune e che quindi non c'è un nostro difensore cui chiedere notizie.

Potrebbero, faccio un'ipotesi al limite, essersi chiusi i provvedimenti in modo sfavorevole alle dipendenti ed il Comune, nulla sapendo, assumerebbe in tal caso responsabilità contabili perchè a mantenere in servizio le due dipendenti senza alcun titolo e

Venesse

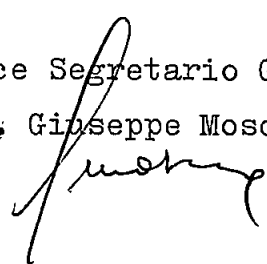
senza ~~più~~ la pendenza dei procedimenti relativi.

Tutto ciò premesso, esprimo il parere di affidare urgentemente un incarico ad un legale per acquisizione notizie in merito presso il Consiglio di Stato e, solo dopo, cognita causa, valutare tutta la situazione.

Potrebbe anche essere utile acquisire notizie dalle interessate e dai loro avvocati, ma sarebbero pur sempre notizie di parte che il Comune accetterebbe con tutto il rispetto ma con le dovute riserve di confrontarle con quelle di fonte propria.

Tanto cominico, giusta richiesta, per quanto di competenza.

Il Vice Segretario Generale
(Dr. Giuseppe Mosca)





CITTA' DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

10000 a p.c.
22566
Evase

Al Vice Segretario Generale
Al Capo-Sezione Personale inc.
Al Sindaco
Al Direttore di Ragioneria

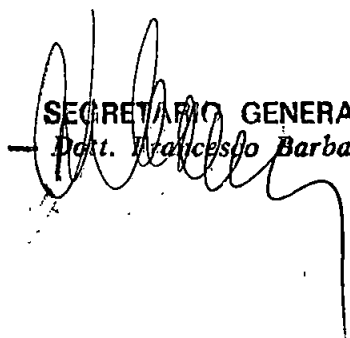
e p.c.

S E D I

Oggetto: Posizione dipendenti E. Mandato e F. Di Ronzo circa i rispettivi ricorsi pendenti presso il Consiglio di Stato.

In risposta alla nota del 26.9.90 prot. n.22566 ritengo che della questione debba essere investito il Capo-Ripartizione competente, il quale dovrà valutare, se ho ben capito, se sussista ancora la necessità di eseguire un atto....subcondizione se essa siasi verificata, chiedendo agli interessati per iscritto le notizie -presupposto del provvedimento-perchè urge riesaminare il tutto.

Modugno, 27.9.1990


SEGRETARIO GENERALE

— Dott. Francesco Barbara —



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

SEZIONE PERSONALE

Prot.

Modugno, 26 settembre 1990.

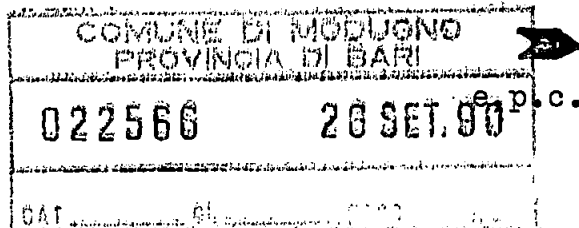
Al Signor Sindaco

Al Signor Segretario Generale

Al Signor Vice Segretario Generale

Al Direttore di Ragioneria

S E D E



Oggetto: Posizione dipendenti E.Mandato e F.Di Ronzo circa i rispetti
vi ricorsi pendenti presso il Consiglio di Stato.

Prendendo atto dell'allegata nota del Capo Sezione Affari Legali e Contratti n.18622 del 24/7/90, qui pervenuta il giorno 10/9/90, pari oggetto, comunico quanto segue:

ritengo necessario ed urgente dare incarico ad un ufficio legale per acquisire notizie circa lo stato dei procedimenti giurisdizionali presso il Consiglio di Stato relativamente alle dipendenti fuori ruolo Ester Mandato e Filippa Di Ronzo.

Infatti sono passati diversi anni dalla data di riassunzione delle precitate dipendenti (fine dicembre 1985) nella completa assenza di ogni notizia.

Tanto comunico anche agli effetti di eventuali responsabilità contabili, considerato che la riassunzione è avvenuta in attesa del passaggio in giudicato delle relative sentenze.



IL CAPO SEZIONE PERSONALE INC.

(Francesca Stragapede)



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

SEZIONE A. L. C.

ly

Prot. N. 18622 A.L.C.
(Da citarsi nella risposta)

Il 24 Luglio 19 90

RISPOSTA AL FOGLIO

Al Signor Sindaco del Comune di Modugno

N. 18271

del 19.7.90

Allegati N. _____

SEDE

OGGETTO:

Posizione dipendenti E. Mandato e F. Di Ronzo circa i rispet-
tivi ricorsi pendenti presso il Consiglio di Stato.

Con nota del 19.7.1990 prot. n.18271 l'Ufficio Personale mi invitava a fornire notizie in merito alla posizione dei dipendenti in oggetto per cui dopo un'attenta, meticolosa ed infruttuosa ricerca mi è impossibile fornire dati certi poichè nulla è emerso dagli atti depositati presso quest'Ufficio.

Faccio sommessamente notare che l'Ufficio ALC è stato ufficialmente costituito nel 1987 e che probabilmente almeno le copie dei ricorsi delle suddette dipendenti giaceranno presso qualche altro ufficio.

Riguardo alla costituzione in giudizio di questo Comune, vista l'assenza di documentazione, non posso che ribadire quanto affermato dall'Ufficio Personale in sede di Commissione Trattante e, da più parti confermato, che questo Ente non si è mai costituito.

Il Capo-Sezione ALC
(dr. Elvira Verrone)

Elvira Verrone

C. SEZ. PERS
[Signature]

7.8.90



JP

CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

N. Reg. 521

x Pme - servono gli allegati

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

O G G E T T O

Dipendente MANDATO Ester. Adeguamento trattamento economico.

L'anno millenovecentonovantadue addì quindici del mese di Aprile in Modugno nella Sede del Palazzo Comunale.

Previo inviti scritti, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

Presente

1) NAGLIERI	Gaetano	Sindaco	si
2) BECCIA	Pietro	Assessore	si
3) RANA	Giuseppe	Assessore	si
4) LACALAMITA	Raffaele	Assessore	si
5) ARDITO	Giacinto	Assessore	si

Con l'assistenza del Segretario Generale Suppl. Dr. Domenico GIORGIO

RELAZIONE DELLA RIPARTIZIONE PROPONENTE

Premesso:

-che la dipendente MANDATO Ester fu assunta in virtù della legge n. 285/77 con la qualifica di "collaboratrice domestica";

-che successivamente la stessa dipendente fu licenziata perchè non aveva l'età minima di anni 18;

-che in seguito la Sig.ra MANDATO Ester fu riassunta con delibera di G.M. n. 1075 del 15.11.85 vistata per presa d'atto da parte della Sezione Prov.le di Controllo, nella seduta del 4.12.85 al n. 80399 in relazione alla delibera della G.R. n. 2810 del 10.4.85 e n. 4549 del 6.5.85 vistata dal Commissario di Governo;

-che la Regione Puglia, Assessorato AA.GG. Settore Personale e Organizzazione-Ufficio Studi e Contenzioso/33 con nota del 9.3.88 n. 30/08719/P ha comunicato a seguito di esplicita richiesta di questo Comune, che si può procedere all'adeguamento del trattamento economico secondo i vigenti contratti di lavoro e fatti salvi, comunque, gli effetti finali della pronuncia giurisdizionale relativa, dopo che sarà passata in giudicato;

-che il trattamento economico è rimasto invariato al D.P.R. 268/87;

-che, pertanto, si propone di corrispondere alla stessa il trattamento economico ragguagliato al profilo professionale posseduto e previsto alla II^a qualifica funzionale del D.P.R. n. 333/90;

LA GIUNTA MUNICIPALE

Letta la relazione che precede;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato;

Visto il parere favorevole contabile del Direttore di Ragioneria;

Visto il parere favorevole di legittimità del Segretario Generale;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano e con duplice votazione di cui una separata per la immediata esecuzione a termini di legge della presente deliberazione, attesa l'urgenza;

D E L I B E R A

1) Di corrispondere alla dipendente MANDATO Ester il trattamento economico pari alla 2^a qualifica funzionale ex D.P.R. n. 333/90 come da allegato prospetto;

2) Fare salvi gli effetti finali della pronuncia giurisdizionale relativa, dal momento che la stessa sarà passata in giudicato;

3) Dare atto che non vi è impegno di spesa in quanto il trattamento economico è stato già adeguato in precedenza;

4) Inviare copia della presente deliberazione alla
Sezione Ragioneria e Personale;

5) Dare al presente atto carattere di immediata
esecutività.

at/

Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to Dott. Gaetano NAGLIERI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Domenico GIORGIO

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Raffaele LACALAMITA

=====

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si attesta l'annotazione dell'impegno di spesa di cui alla presente delibera ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8/6/90, n. 142

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
f.to Rag. Angelo RUCCIA

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al disposto dell' art. 53, comma 4°, della Legge 08/06/1990, n. 142.

Modugno lì, 28 APR. 1992

Il Segretario Generale
L'UFFICIALE AMMINISTRATIVO
(Sblendorio Giuseppe)

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- X E' stata affissa all'albo pretorio Comunale per 15 gg. dal 28 APR. 1992 come prescritto dall'art. 47 comma 1° Legge 142/90 senza reclami;
- X E' stata comunicata con lettera n. _____ in data _____ ai Sigg. Capigruppo Consiliari così come prescritto dall' art. 45 comma 3° Legge 142/90;
- E' stata trasmessa con lettera n. _____ in data _____ alla SE.PRO.CO. a richiesta dei Sigg. Consiglieri, per il controllo:
 - nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 45, comma 2°);
 - perchè ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del consiglio (art. 45, comma 4°);
- E' stata trasmessa con lettera n. _____ in data _____ alla SE.PRO.CO. per iniziativa della G.M. (art.45 comma 1°);
- che la presente delibera è divenuta esecutiva il giorno 28 APR. 1992 perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3°);
- decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 47, comma 2°);
- avendo la SE.PRO.CO. comunicato:

Modugno lì, 28 APR. 1992

Il Segretario Generale
f.to Dr. Domenico GIORGIO

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al disposto dell' art. 53, comma 4°, della Legge 08/06/1990, n. 142.

Modugno lì, 28 APR. 1992

Il Segretario Generale
L'UFFICIALE AMMINISTRATIVO
(Sblendorio Giuseppe)

03

In applicazione delle norme del D.P.R. n. 333/90 alla Sig.ra
Mandato Esterina è attribuito il trattamento economico risultante
dai seguenti prospetti A) B) C) D) E) F):

A) TRATTAMENTO ECONOMICO LORDO, IN RAGIONE ANNUA IN GODIMENTO DAL 30 GIUGNO 1988	£. 5.658.000
B) TRATTAMENTO ECONOMICO LORDO, IN RAGIONE ANNUA SPETTANTE DAL 01-07-1988 AL 31-12-1988	£. 5.848.000
C) TRATTAMENTO ECONOMICO LORDO, IN RAGIONE ANNUA SPETTANTE DAL 01-01-1989 AL 30-09-1989	£. 6.064.000
D) TRATTAMENTO ECONOMICO LORDO, IN RAGIONE ANNUA SPETTANTE DAL 01-10-1989 AL 30-06-1990	£. 6.768.000
E) TRATTAMENTO ECONOMICO LORDO, IN RAGIONE ANNUA SPETTANTE DAL 01-07-1990 AL 30-09-1990	£. 7.374.000
F) TRATTAMENTO ECONOMICO LORDO, IN RAGIONE ANNUA SPETTANTE A DECORRERE DAL 01-10-1990	£. 7.374.000



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

517

N. Reg. 267

Prot. Num.

17013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

O G G E T T O

Dipendente **MANDATO** Esterina. Riconoscimento anzianità
pregressa.

L'anno millenovecentonovanta addì tre del mese di
luglio in Modugno nella Sede del Palazzo Comunale.

Previo inviti scritti, si è oggi riunita la Giunta Comunale,
con l'intervento dei Signori:

Presente

1) PECORELLA	Antonio	Sindaco-Presidente	si
2) PASCAZIO	Luciano	Assessore Anziano	si
3) MELE	Maria Immacolata	Assessore Effettivo	si
4) VENTURA	Francesco Maria	Assessore Effettivo	si
5) CEO	Giuseppe	Assessore Effettivo	si
6) VITALE	Vito Antonio	Assessore Effettivo	si
7) BUNGARO	Michele	Assessore Effettivo	si
8) BECCIA	Pietro	Assessore Supplente	no
9) CORRIERO	Angelantonio	Assessore Supplente	si

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Maria MANCINI

Il Sindaco Presidente riferisce

- che con provvedimento di G.M. n. 1075, esecutivo, la dipendente Mandato Esterina fu riassunta in servizio con decorrenza 11/12/85, quale "Collaboratrice domestica" ex legge n. 285/77, non di ruolo;

- che con il predetto provvedimento si stabilì di corrispondere alla precitata lo stesso trattamento economico in vigore alla data del licenziamento;

- che con successivo atto deliberativo di G.M. n. 463 del 16.4.88 alla dipendente fu adeguato il trattamento economico in base ai DD.PP.RR. n. 347/83 e n. 268/87;

- che alla stessa venne attribuito il trattamento economico iniziale, senza riconoscimento dell'anzianità maturata in quanto ci si proponeva di farlo in sede di definitivo inquadramento in ruolo nella stessa;

- che si ritiene opportuno riconoscere alla dipendente il predetto beneficio, considerato che non si prevedono i tempi della pronuncia definitiva da parte degli organi giurisdizionali;

LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e condivisa la relazione del Sindaco;

Visto il parere di cui all'art. 53 della legge 142/90;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) Per i motivi citati in narrativa che si intendono qui integralmente riportati ed approvati, riconoscere in favore della signora MANDATO Esterina l'anzianità di servizio maturata dalla data di riassunzione, secondo le modalità stabilite dal contratto di lavoro di cui al D.P.R. n. 347 del 25 giugno 1983;
- 2) Incaricare l'Ufficio personale di procedere ai relativi conteggi;
- 3) Dare atto che la spesa di £. 507.000 graverà per £. 380.250 sulla gestione residui del bilancio corrente del cap. 80/52046/M/90 registrato sotto la voce "Stipendi personale servizi generali, e per £. 126.750 sulla gestione competenza del cap. 80/1897/M/90 sotto la voce: "Stipendi personale servizi generale";
- 4) Trasmettere copia alla Sezione Personale e Ragioneria.

Letto approvato e sottoscritto

L'Assessore Anziano
Luciano PASCAZIO

IL SINDACO
Ing. Antonio PECORELLA

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria MANCINI

=====

Copia conforme per uso amministrativo

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria MANCINI

Visto : IL SINDACO
Ing. Antonio PECORELLA

=====

UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto per l'annotazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 55
5° comma della legge 8/6/1990, n.142.

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
Rag. Angelo RUCCIA

=====

2704

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del
Messo Comunale addetto, certifica che la soprascritta deliberazione è
pubblicata, mercè affissione in copia conforme all'Albo Pretorio del
Comune, il giorno - 9 LUG. 1990 e per 15 giorni.

Modugno li, - 9 LUG. 1990

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria MANCINI

=====

R E G I O N E P U G L I A

Protocollo n. 37445

li' 23.7.90

La sezione provinciale di controllo nella seduta

del 23.7.90

Non è rogata e collaudata
Art. 45-1° comma - legge 146/90
(vedi decisione)

PRENDE ATTO

IL PRESIDENTE

REGIONE PUGLIA

Bari, li 23/7/90 19

SEZIONE DECENTRATA PROVINCIALE DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
BARI

AI SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI

UFFICIO SEGRETERIA

MODUGNO

Prot. n. 37445 Allegati N. 1

Risp. al foglio N. del

OGGETTO: COMUNE DI MODUGNO = DELIBERAZIONE G.M.n. 267 DEL
3/7/90

LA SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO
nella seduta del 23/7/90

Vista la deliberazione n. 267 del 3/7/90 adottata dalla
Giunta Municipale del Comune di MODUGNO
riflettente l'oggetto sopracitato;

Osservato che alla data di adozione del provvedimento in esame
la nuova normativa riguardante l'ordinamento delle autonomie locali,
di cui alla Legge 8 giugno 1990, n.142 era già operante per effetto
della avvenuta entrata in vigore in data 13 giugno 1990;

Osservato, inoltre, che ai sensi dell'art.45-1° comma- della
citata Legge n.142/90, il controllo preventivo di legittimità sulle
deliberazioni della Giunta Municipale, è esercitabile da parte del
comitato solo in ordine agli atti deliberativi che i consigli e
le giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre al controllo;

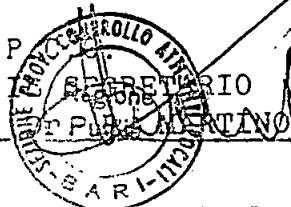
Considerato, in ordine al provvedimento ora all'esame di questo
Collegio, che la volontà della Giunta di sottoporre l'atto delibera-
tivo al controllo di legittimità, non risulta manifestamente espressa;

Visto l'art.45 della Legge 8 giugno 1990, n.142;

D E C I D E

la deliberazione n. 267 del 3/7/90 adottata dalla Giunta
Municipale del Comune di MODUGNO NON E' SOGGETTA A CON-
TROLLO ai sensi del precitato art.45-1° comma-della Legge n.142/90
e , pertanto, ne dispone la restituzione all'Ente deliberante.

IL PRESIDENTE
P.to: Avv. Angelo PASTORE





CITTA' DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

SEZIONE PERSONALE

Delibera di G.M.n.267/90 - Anzianità pregressa
dipendente MANDATO ESTER.

Riassunzione in servizio : 11/12/85

Anzianità maturata al 1/1/87 : 13/24 di 216.000
pari a £. 9.750 mensili.

Arretrati maturati dal 1/1/87 al 31/12/89 pari
a £. 380.250. (9.750x39)



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

517

N. Reg. 267

Prot. Num. 17013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

O G G E T T O

Dipendente MANDATO Esterina. Riconoscimento anzianità
pregressa.

L'anno millenovecentonovanta addi tre del mese di
luglio in Modugno nella Sede del Palazzo Comunale.

Previo inviti scritti, si è oggi riunita la Giunta Comunale,
con l'intervento dei Signori:

Presente

1)	PECORELLA	Antonio	Sindaco-Presidente	si
2)	PASCAZIO	Luciano	Assessore Anziano	si
3)	MELE	Maria Immacolata	Assessore Effettivo	si
4)	VENTURA	Francesco Maria	Assessore Effettivo	si
5)	CEO	Giuseppe	Assessore Effettivo	si
6)	VITALE	Vito Antonio	Assessore Effettivo	si
7)	BUNGARO	Michele	Assessore Effettivo	si
8)	BECCIA	Pietro	Assessore Supplente	no
9)	CORRIERO	Angelantonio	Assessore Supplente	si

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Maria MANCINI

Il Sindaco Presidente riferisce

- che con provvedimento di G.M. n. 1075, esecutivo, la dipendente Mandato Esterina fu riassunta in servizio con decorrenza 11/12/85, quale "Collaboratrice domestica" ex legge n. 285/77, non di ruolo;

- che con il predetto provvedimento si stabilì di corrispondere alla precitata lo stesso trattamento economico in vigore alla data del licenziamento;

- che con successivo atto deliberativo di G.M. n. 463 del 16.4.88 alla dipendente fu adeguato il trattamento economico in base ai DD.PP.RR. n. 347/83 e n. 268/87;

- che alla stessa venne attribuito il trattamento economico iniziale, senza riconoscimento dell'anzianità maturata in quanto ci si proponeva di farlo in sede di definitivo inquadramento in ruolo nella stessa;

- che si ritiene opportuno riconoscere alla dipendente il predetto beneficio, considerato che non si prevedono i tempi della pronuncia definitiva da parte degli organi giurisdizionali;

LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e condivisa la relazione del Sindaco;

Visto il parere di cui all'art. 53 della legge 142/90;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) Per i motivi citati in narrativa che si intendono qui integralmente riportati ed approvati, riconoscere in favore della signora MANDATO Esterina l'anzianità di servizio maturata dalla data di riassunzione, secondo le modalità stabilite dal contratto di lavoro di cui al D.P.R. n. 347 del 25 giugno 1983;
- 2) Incaricare l'Ufficio personale di procedere ai relativi conteggi;
- 3) Dare atto che la spesa di £. 507.000 graverà per £. 380.250 sulla gestione residui del bilancio corrente del cap. 80/52046/M/90 registrato sotto la voce "Stipendi personale servizi generali, e per £. 126.750 sulla gestione competenza del cap. 80/1897/M/90 sotto la voce: "Stipendi personale servizi generale";
- 4) Trasmettere copia alla Sezione Personale e Ragioneria.

Letto approvato e sottoscritto

L'Assessore Anziano
Luciano PASCAZIO

IL SINDACO
Ing. Antonio PECORELLA

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria MANCINI

=====

Copia conforme per uso amministrativo

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria MANCINI

Visto : IL SINDACO
Ing. Antonio PECORELLA

=====

UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto per l'annotazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 55
5° comma della legge 8/6/1990, n.142.

Il DIRETTORE DI RAGIONERIA
Rag. Angelo RUCCIA

2754

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del
Messo Comunale addetto, certifica che la soprascritta deliberazione è
pubblicata, mercè affissione in copia conforme all'Albo Pretorio del
Comune, il giorno 31.06.1990 e per 15 giorni.

Modugno li, 31.06.1990

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria MANCINI

=====

REGIONE PUGLIA

Protocollo n. 57145

li' 31.06.1990

La sezione provinciale di controllo nella seduta

del 15-7-90

~~PRENDE ATTO~~

IL PRESIDENTE



CITTA' DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

SEZIONE PERSONALE

Delibera di G.M.n.267/90 - Anzianità pregressa
dipendente MANDATO ESTER.

Riassunzione in servizio : 11/12/85

Anzianità maturata al 1/1/87 : 13/24 di 216.000
pari a £. 9.750 mensili.

Arretrati maturati dal 1/1/87 al 31/12/89 pari
a £. 380.250. (9.750x39)

REGIONE PUGLIA

Bari, li 23/7/90 19

SEZIONE DECENTRATA PROVINCIALE DI CONTROLLO

SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

BARI

AI SIGNOR SINDACO

DEL COMUNE DI

UFFICIO SEGRETERIA

MODU--GNO

Prot. n. 37445

Allegati N. 1

Risp. al foglio N.

del

OGGETTO: COMUNE DI MODU-GNO = DELIBERAZIONE G.M.n. 267 DEL 3/7/90

LA SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO

nella seduta del 23/7/90

Vista la deliberazione n. 267 del 3/7/90 adottata dalla Giunta Municipale del Comune di MODUGNO riflettente l'oggetto sopracitato;

Osservato che alla data di adozione del provvedimento in esame la nuova normativa riguardante l'ordinamento delle autonomie locali, di cui alla Legge 8 giugno 1990, n.142 era già operante per effetto della avvenuta entrata in vigore in data 13 giugno 1990;

Osservato, inoltre, che ai sensi dell'art.45-1° comma della citata Legge n.142/90, il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta Municipale, è esercitabile da parte del comitato solo in ordine agli atti deliberativi che i consigli e le giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre al controllo;

Considerato, in ordine al provvedimento ora all'esame di questo Collegio, che la volontà della Giunta di sottoporre l'atto deliberativo al controllo di legittimità, non risulta manifestamente espressa;

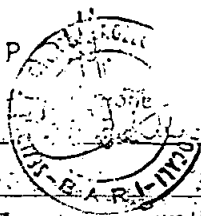
Visto l'art.45 della Legge 8 giugno 1990, n.142;

D E C I D E

la deliberazione n. 267 del 3/7/90 adottata dalla Giunta Municipale del Comune di MODUGNO NON E' SOGGETTA A CONTROLLO ai sensi del precitato art.45-1° comma della Legge n.142/90 e, pertanto, ne dispone la restituzione all'Ente deliberante.

IL PRESIDENTE

P.to: Avv. Angelo PASTORE



2/5/88
N. Reg. 463



579.
N. 8328 di protocollo

2 MAG. 1988

COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI ORIGINALI DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

Dipendente MANDATO Esterina - Adeguamento trattamento economico.-

L'anno millenovecentottant otto addì sedici del mese di aprile

in Modugno nella Sede del Palazzo Comunale.

Previo inviti scritti, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

			Assente	Presente
1.	Canasta	Michele		si
2.	Faggiano	Luciano		si
3.	Stramaglia	Antonio		si
4.	Di Liso	Giuseppe		si
5.	Loseto	Sante		si
6.	Trentadue	Nicola		si
7.	Mele	Vito		si
8.	Ventrella	Gennaro		si
9.	Petruzzelli	Marco		si
		Sindaco - Presidente		si
		Assessore Anziano		si
		Assessore Effettivo		si
		Assessore Effettivo		si
		Assessore Effettivo		si
		Assessore Effettivo		si
		Assessore Effettivo		si
		Assessore Supplente		si
		Assessore Supplente		si

Con l'assistenza del Segretario Generale Suppl. Dr. Giuseppe Mosca.-

Il Signor Sindaco-Presidente riferisce:

- Che la dipendente Mandato Esterina fu assunta in virtù della legge n.285/77 con la qualifica di "Collaboratrice domestica";
- Che successivamente la stessa dipendente fu licenziata perchè non aveva l'età minima di anni 18;
- Che in seguito la signorina Mandato Esterina fu riassunta con delibera di G.M.n.1075 del 15/11/1985 vistata per presa d'atto da parte della Sezione Provinciale di Controllo, nella seduta del 4 dicembre 1985 al n.80399 "" in relazione alle delibere della G.R.n.2810 del 10/4/1985 e n.4549 del 6/5/1985 vistate dal Commissario di Governo"";
- Che con il provvedimento di riassunzione si stabilì di corrispondere lo stesso trattamento economico in vigore al momento del licenziamento;
- Che il detto trattamento economico è rimasto invariato e non è mai stato adeguato agli intervenuti nuovi contratti di lavoro e relativi adeguamenti di legge;
- Che la Regione Puglia, Assessorato AA.GG. - Settore Personale e Organizzazione -Ufficio Studi e Contenzioso/33 con nota del 9/3/1988 nr. 30/08719/P ha comunicato, a seguito di esplicita richiesta di questo Comune, che si può procedere all'adeguamento del trattamento economico secondo i vigenti contratti di lavoro e fatti salvi, comunque, gli effetti finali della pronuncia giurisdizionale relativa, dopo che sarà passata in giudicato;
- Che pertanto si propone di corrispondere alla stessa il trattamento economico ragguagliato al profilo professionale posseduto e previsto alla seconda qualifica funzionale del D.P.R.n.347/83 e D.P.R.n.268/87, stabilendo la decorrenza dal momento della riassunzione;

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Udita e condivisa la relazione del Sindaco-Presidente;
- All'unanimità di voti, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1)- Di corrispondere alla dipendente Mandato Esterina, il trattamento economico pari alla 2^a qualifica funzionale ex D.P.R.n.347/83 e n.268/87, con decorrenza dal momento della riassunzione;
- 2)- Fare salvi gli effetti finali della pronuncia giurisdizionale relativa, dal momento che la stessa sarà passata in giudicato;
- 3)- Incaricare la Sezione Personale, ad intervenuta presa d'atto del presente atto di predisporre i relativi conteggi a conguaglio;
- 4)- Dare atto che la maggiore spesa relativa al periodo 11/12/85 - 31/12/87 pari a L. 2.883.914 graverà sul capitolo 1616381/50597.04 del Bilancio 1988 -gestione residui- registrato sotto la voce: "Retribuzioni personale ex lege 285/77" mentre quella relativa all'anno 1988 graverà sulla medesima voce del Bilancio 1988;
- 5)- Inviare copia della presente alla Sezione Ragioneria e Personale.

Letto approvato e sottoscritto

L'Assessore Anziano

IL SINDACO

Il Segretario Generale **Suppl.**

Faggiano

Camasta

Mosca

Copia conforme per uso amministrativo

Il Segretario Generale



Visto: IL SINDACO O

(M. Mosca)

UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto, per l'annotazione dell'impegno della spesa ai sensi dell'art. 327 della vigente legge comunale e provinciale.

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale addetto, certifica che la soprascritta deliberazione è stata pubblicata, mercè affissione in copia conforme all'Albo Pretorio del Comune, il giorno **20 APR. 1988** e per 15 giorni e che contro la stessa non sono stati presentati, a tutt'oggi, a questo Ufficio, reclami od opposizioni di sorta.

Modugno, li **20 APR. 1988**

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI MODUGNO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della Legge Regionale 21 gennaio 1972, n. 2, si attesta che copia della presente deliberazione è stata ricevuta dall'On.le Sezione Provinciale di Controllo della Regione Puglia il giorno

Essendo decorsi gg. 20 dalla suddetta data, la deliberazione stessa è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Modugno, li

IL SEGRETARIO GENERALE

REGIONE PUGLIA SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO

Prot. N. **BARI**

29 APR. 1988

li

"PRENDE ATTO"

La Sezione Provinciale di controllo nella seduta del
La Sezione Provinciale di Controllo nella seduta
del **29 APR. 1988**

"PRENDE ATTO"

IL PRESIDENTE

Per copia conforme

IL PRESIDENTE

f.to

IL SEGRETARIO

F.to **Avv. Angelo Pastore**

(Dr. Paolo Marino)



Mandato Estor

Riassunto in forma 11/12/1985

Periodo	trattam. econ. percepito	trattam. econ. spettante
dal 1/1 al 31/12/1985	151'053	203'217
<u>XII</u> mens. 1985	18'583	25'000
dal 1/1 al 31/12/1986	2'676'000	3'840'000
<u>XIII</u> mens. 1986	223'000	320'000
dal 1/1 al 31/12/1987	2'676'000	4'120'000
<u>XIII</u> mens. 1987	223'000	343'333
	<u>5'967'636</u>	<u>8'851'550</u>

Diffidente a congruere periodo 11/12/85 - 31/12/87

£ 2'883'914

Maggiori spese anno 1988 £ 1'932'660



CITTÀ DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

SEZIONE PERSONALE

DIPENDENTE MANDATO ESTERINA - RIASSUNTA IL GIORNO 11/12/1985

CONGUAGLIO COMPETENZE SPETTANTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.M.
N. 463/88.

PERIODO	TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE	PERCEPITO	DIFFERENZA
11-31/12/1985	203.217	151.053	52.164
XIII mens. 1985	25.000	18.583	6.417
1/1-31/12/1986	3.840.000	2.676.000	1.164.000
XIII mens. 1986	320.000	223.000	97.000
1/1-31/12/1987	4.120.000	2.676.000	1.444.000
XIII mens. 1987	343.333	223.000	120.333
1/1-30/4/1988	1.486.668	892.000	594.668

6 MAG. 1988

IL CAPO SEZIONE PERSONALE INC.

(Francesca Stragapede)

Operaio qualificato	3 ^a qualifica funzionale	3
Commesso capo o qualifiche equiparate		
Agente tecnico con 7 anni di anzianità nella qualifica		
Agente tecnico	2 ^a qualifica funzionale	2

Decreto Ministeriale 20 aprile 1984 (in Gazz. Uff., 17 maggio, n. 135). — Determinazione della tassa d'ingresso al compendio immobiliare denominato « Villa Lante » di Bagnaia.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali:

Visto il regio decreto 11 novembre 1885, n. 3191;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 781;

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1317, modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 502;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1980 sulla costituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi d'antichità dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1981, di variazione alla costituzione del predetto comitato;

Visto l'art. 11 della legge 2 agosto 1982, n. 512, che estende le competenze del comitato medesimo anche ai monumenti, musei, gallerie e scavi d'antichità dello Stato non compresi nella tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 9 marzo 1983, con il quale veniva tra l'altro istituita la tassa d'ingresso per gli istituti d'antichità e d'arte dello Stato elencati nell'allegato « C »;

Visto il verbale del comitato in premessa, relativo alla seduta del 27 marzo 1984, in cui è stato deliberato a maggioranza la modifica della tassa di ingresso al compendio immobiliare « Villa Lante » di Bagnaia comprendente le Fontane, il Giardino all'Italiana, la Villa (edificio) e il Parco, fissata in L. 1.000 complessive;

Considerato che la modifica non comporta variazione nell'annuncio della tassa medesima di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 1983;

Decreta:

La tassa d'ingresso per il compendio immobiliare denominato « Villa Lante » di Bagnaia (Viterbo) è fissata in L. 1.000 (mille) per l'accesso alle Fontane, al Giardino all'Italiana ed all'edificio della Villa.

È consentito il libero ingresso solo per il parco.

Legge 16 maggio 1984, n. 138 (in Gazz. Uff., 18 maggio, n. 136). — Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'art. 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

Art. 1. I posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui al secondo comma dell'art. 26-*quinqies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (1), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 (2), sono, attribuiti, previo superamento di specifico concorso per titoli, agli idonei negli esami di cui all'art. 26-*ter* del predetto decreto-legge che non siano stati ancora immessi nei ruoli delle amministrazioni presso cui hanno superato l'esame di idoneità.

I titoli valutabili sono costituiti dal punteggio globale acquisito agli esami di idoneità che deve essere certificato dall'amministrazione che ha indetto gli esami, anche se le relative graduatorie non risultino ancora approvate, ed a parità di merito, da quelli di cui all'art. 5 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti da mettere a concorso, distinti per qualifica e sedi di servizio, i requisiti per l'ammissione al concorso e le modalità di svolgimento del medesimo, nonché la composizione delle commissioni saranno determinati, per ciascuna amministrazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente.

I concorsi di cui al presente articolo dovranno essere espletati dalle singole amministrazioni entro tre mesi dalla scadenza del termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I posti che, dopo l'espletamento del concorso di cui al presente articolo, rimangono comunque vacanti possono essere coperti mediante pubblico concorso ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di reclutamento di personale. La riserva di cui all'art. 26-*quinqies*, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, cessa di operare per le carriere cui si riferiscono i posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai precedenti commi.

I candidati risultati vincitori del concorso di cui al presente articolo sono tenuti a frequentare gli appositi corsi di formazione che le amministrazioni di cui al primo comma dovessero ritenere necessario organizzare in relazione ai propri compiti istituzionali.

Art. 2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che hanno indetto gli esami di cui all'art. 26-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, provvederanno alla copertura dei posti di cui al primo comma dell'articolo 26-*quinqies* del predetto decreto-legge mediante l'immissione in ruolo degli idonei ancora in servizio con l'assegnazione di una sede, tra quelle vacanti, per la quale gli interessati facciano espressa richiesta.

Qualora per una stessa sede di servizio vengano presentate più domande, l'assegnazione avrà luogo nel rispetto dell'ordine di iscrizione nelle graduatorie.

Le sedi di servizio che risultino disponibili per mancanza di aspiranti sono assegnate, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione e rispettando l'ordine delle graduatorie, agli idonei che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino servizio in uffici ubicati nell'ambito della provincia o delle provincie limitrofe, anche se ricadenti, queste ultime, in regioni diverse.

(1) V. Lex 1979, parte I, p. 2333.

(2) V. Lex 1980, parte I, p. 429.



COLLAZIONE E RISCONTRI

Scritture ed atti amministrativi effettivi

PRONTO PER LE FIRME

L'impiegato responsabile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: INQUADRAMENTO PERSONALE DIPENDENTI DI LEGGE 28/7/77.

APPLICAZIONE ART. 40 D.P.R. 30/7/73.

L'anno millenovecentottanta sei il giorno settembre del
se di Sette alle ore 18.00 nella sala delle adunanze della
sidenza Comunale si è riunita la Giunta Municipale, come appresso:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Sig. FRANCESCO ALBA | — Sindaco |
| Sig. MICHELE CORBACIO | — Vice Sindaco - Assessore Effettivo |
| Sig. SIGISMONDO LAPENNA | — Assessore Effettivo |
| Rag. VITO DI ROMA | — Assessore Effettivo |
| Cav. ANGELO ANDREA MARTELOTTA | — Assessore Effettivo |
| Rag. ANTONIO DI BELLO | — Assessore Effettivo |
| Sig. FRANCESCO ANNESE | — Assessore Effettivo |
| Prof. PAOLO ROTONDO | — Assessore Supplente |
| Sig. PIETRO GENTILE | — Assessore Supplente |

Presenti	Assenti
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	

Presenti nr. OTTO

Assenti nr. UNO

La convocazione è avvenuta alla prescritta data fissa ovvero dietro invito prot. n. _____ del _____

Presiede la seduta il Sig. FRANCESCO ALBA nella qualità di Sindaco

Assiste per le funzioni di legge il Segretario Generale del Comune Dott. ANTONIO VENTRALLA

Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa del punto indicato nell'oggetto della presente deliberazione:

Viste la relazione istruttoria predisposta dall'ufficio incaricato prot. n. _____ del _____

Presentata per l'approvazione la presente deliberazione dattiloscritta secondo le istruzioni contenute nell'atto G. M. n. 722 dell'11 luglio 1980 e nelle disposizioni prot. n. 23857 del 14-10-1981 e n. 25581 del 3-11-1981;

Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _____

Che in quanto la presente implichi effetti di spesa come meglio risulterà nel prosieguo dell'atto, la relativa imputazione contabile è quella meglio dettagliata in margine all'atto;

Che in quanto con la presente deliberato si incarica per l'esecuzione l'ufficio di FISCALI

di concerto con SEGRETERIA

cui la C. N. O. Segreteria Generale provvederà a trasmettere copia della presente;

Tutto ciò precisato e stabilito, si dà atto che, dopo lettura, la presente è stata dalla G. M. approvata come segue:

A voti unanimi legalmente espressi _____

su proposta del Sindaco - Sig. Francesco Alba
LA GIUNTA MUNICIPALE

Carta n. 11. 1980
T. 1980

40305

Presume che con deliberazione consiliare n°103 del 21.3.1983, vistata per presa d'atto dalla S.P. nella seduta del 7.5.1983 - Prot. n°34303, veniva inquadrato il personale dipendente ex lege 285/77 in ruoli ordinari di questa Comune:

Che a seguito di decisione approvativa, l'organo di controllo prendeva atto del provvedimento su citato sub-sandizione dell'attribuzione al personale medesimo della 2° qualifica r. f. ex D.P.R. 347/83:

Visto il telegramma Prefettizio n°3683/1.25.3/1 con il quale si informava i Comuni che il Ministero dell'Interno in ordine alla regolarizzazione delle posizioni assicurative e contributive del suddetto personale, ha espresso parere positivo all'inquadramento del personale medesimo secondo i criteri, i termini, e le modalità indicate dall'art.40 del D.P.R. 347/83;

Ritenuto che nella specie, la posizione giuridico-funzionale del suddetto personale dipendente, attiene, sia sotto il profilo qualitativo delle funzioni disimpegnate, sia sotto il profilo della complessità e delicatezza dei compiti che esse svolge nella attività di Istituto, ai requisiti e alle previsioni proprie della 3° qualifica funzionale espressamente previsto dalle dichiarazioni dei profili professionali del suddetto D.P.R. 347/83;

Ritenuto, pertanto doveroso applicare il trattamento economico corrispondente della 3° qualifica funzionale al personale suddetto in presenza di tutte un complesso di motivazioni presupposte sottostanti all'attività espletata dal suddetto personale;

A voti unanimi espressi per abito di non degli avuti diritti;

D I L I B E R A

- 1) in applicazione dell'art.40 del D.P.R. 347 del 25.6.1983, inquadrare il personale dipendente ex lege 285/77 - operatori di assistenza domiciliare agli anziani, la 3° qualifica funzionale, per le motivazioni espresse in narrativa, con decorrenza 1° Gennaio 1985;
- 2) procedere separatamente all'adozione dei singoli provvedimenti deliberativi di applicazione giuridica ed economica (ex art.40 lett. a D.P.R. 25.6.1983, n°347) previa intervenuta esecutività nei termini di legge dalla presente deliberazione, con decorrenza 1° Gennaio 1985.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Presidenza Municipale, addì

IL SEGRETARIO GENERALE

8 SET. 1986

Visto: IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del messo comunale CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione, in copia conforme, all'Albo Pretorio del Comune il
- 7 SET. 1986

contro la stessa non sono stati presentati sino ad oggi, in questo Ufficio, reclami od opposizioni di sorta.
- 8 SET. 1986

IL SEGRETARIO GENERALE

Il soggetto della presente deliberazione, in esecuzione della legge regionale nr. 25/1985 è stato comunicato in
elenco alla S.P.C. in data del predetto elenco, è pervenuta ricezione dall'Organo di
controllo, in data
IL C.N.O. SEGRETERIA GENERALE

Il presente provvedimento diviene esecutivo in data
IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente atto è stato trasmesso alla S.P.C. in data - 8 SET. 1986 e seguito di richieste dall'Organo
Controllo in data
IL C.N.O. SEGRETERIA GENERALE

Il presente provvedimento diviene esecutivo in data
IL SEGRETARIO GENERALE

FM 972/86

**REGIONE PUGLIA
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO**

SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO

Prot. N.
La Sezione Provinciale di controllo nella seduta del 17 SET. 1986

PRENDE ATTO
La Sezione Provinciale di Controllo nella seduta del 17 SET. 1986

IL SEGRETARIO
F.to come all'originale

"PRENDE ATTO,"

Per copia conforme

IL PRESIDENTE

Si certifica che il presente atto è stato ripubblicato per intero all'Albo Pretorio del Comune

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme
IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE

GIUNTA AL PROT. IN DATA
24 SET. 1986
IN PARI DATA RIMESSA ALL'UFFICIO
IL PRESIDENTE
F.to come all'originale

